

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

218° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 84
2 ^a - Giustizia	» 86
4 ^a - Difesa	» 94
6 ^a - Finanze e tesoro	» 97
7 ^a - Istruzione	» 104
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 108
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 122
10 ^a - Industria	» 125
11 ^a - Lavoro	» 130
12 ^a - Igiene e sanità	» 132
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 136

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 5 ^a (Bilancio)	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Terrorismo in Italia	Pag. 142
Assistenza sociale	» 144

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 151
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 153
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 154
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 156
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 157

CONVOCAZIONI	Pag. 158
--------------------	----------

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

5^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

ABIS

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Cassese ed il sottosegretario di Stato per le finanze Grillo.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1508, sospeso nella seduta del 28 settembre 1993.

Il presidente ABIS precisa che indicherà prima della discussione sugli emendamenti ad ogni singolo articolo quali di essi ha ritenuto di dichiarare inammissibili sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione e annunciati in Assemblea dal Presidente del Senato. Precisa che gli emendamenti che utilizzano come risorsa compensativa capitoli discrezionali della Difesa, con contestuale riferimento alle leggi organiche che disciplinano il Dicastero in questione, sono stati ammessi, facendo naturalmente salvo un eventuale riesame della questione in Assemblea.

Con riferimento all'articolo 1, dichiara inammissibili gli emendamenti 1.21, 1.13 e 1.0.1.

Il senatore CROSETTA illustra quindi l'emendamento 1.1.

Fa presente che la proposta di stralcio dell'articolo 1, che vi è contenuta, è motivata dal mancato rispetto degli articoli 76 e 95 della Costituzione. I criteri per la delega appaiono infatti del tutto insufficienti ed, inoltre, essa interviene anche in materie coperte da riserva assoluta di legge.

Ritiene che per la riorganizzazione dei Ministeri sia necessario un disegno di legge organico che tenga conto dei diversi aspetti ad essa connessi e che possa essere esaminato dal Parlamento in modo adeguato. Appare, infatti, del tutto improprio utilizzare la sessione di bilancio per affrontare problemi ordinamentali che hanno una scarsa incidenza finanziaria.

Precisa che la norma di copertura contenuta nello stesso emendamento è stata proposta al solo fine di impedire che esso fosse dichiarato inammissibile.

Il senatore PAVAN fa presente che l'emendamento 1.2 è finalizzato a tener conto nell'attuazione della delega delle conclusioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali. Illustra quindi l'emendamento 1.7 e prende atto, pur non condividendola, della decisione del Presidente relativa alla inammissibilità degli emendamenti 1.21 e 1.13.

Il presidente ABIS precisa che in sede di valutazione degli emendamenti ha compiuto ogni sforzo per applicare con obiettività i criteri che la stessa Commissione ha accettato.

Il senatore PAGLIARINI illustra quindi brevemente gli emendamenti 1.5, 1.9, 1.10, 1.14 e 1.19.

Il presidente ABIS si sofferma sugli emendamenti 1.23 e 1.24, osservando che essi sono volti ad individuare criteri più precisi per l'esercizio della delega e a prevedere il controllo parlamentare sui decreti legislativi, ciò anche per superare le obiezioni di incostituzionalità che erano state avanzate nella discussione generale.

Avendo i commissari presentatori degli altri emendamenti rinunciato ad illustrarli, si passa alla discussione sugli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore MARCHETTI fa presente che presso la Commissione per le riforme istituzionali è in fase di avanzato esame la materia della ripartizione delle competenze fra Stato centrale e regioni. È evidente che l'esito di tale lavoro potrà avere effetti diretti sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione. Per questo appare opportuno stralciare l'articolo 1 come proposto dall'emendamento 1.1.

Il senatore PICANO si sofferma sull'emendamento 1.24, chiedendo chiarimenti sulla formulazione della lettera b), relativamente alle competenze in materia di economia e di governo della spesa, e ai punti 3 e 5 della lettera i).

Il senatore SAPORITO ricorda che la 1^a Commissione sta esaminando altri provvedimenti che riguardano aspetti della riorganizzazione della pubblica amministrazione. Inoltre, la Commissione per le riforme istituzionali ha già approvato un nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione che disciplina i rapporti fra Stato e regioni.

Si chiede, pertanto, se non sia prematuro prevedere una delega al Governo concernente la riorganizzazione della pubblica amministrazione. Ritiene che, in ogni caso, tale materia debba riguardare più direttamente la competenza della 1a Commissione.

Esprime inoltre le proprie perplessità sul meccanismo, contenuto anche nell'emendamento 1.24, di delegificazione di materie su cui è essenziale mantenere il controllo parlamentare. A suo avviso il termine di sei mesi previsto dall'emendamento 1.23 è insufficiente.

Il senatore CALVI dichiara di non concordare sull'impostazione complessiva dell'articolo 1. A suo avviso, attraverso lo strumento della delega si vogliono anticipare riforme di carattere istituzionale che dovrebbero essere inserite in un disegno globale di riorganizzazione dello Stato, che ancora non è stato definito.

Teme che in questo modo si finisca per determinare soprattutto una riduzione degli organici delle pubbliche amministrazioni e che si prescindano totalmente dalla situazione reale esistente nel paese. Sarebbe invece opportuno che il Parlamento tenesse in grande considerazione gli interessi effettivi dei cittadini anche prendendo ad esempio il comportamento del Capo dello Stato che sembra rivolgersi, sempre più spesso, direttamente alla pubblica opinione. È favorevole, pertanto, allo stralcio dell'articolo 1.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI esprime massima fiducia nell'operato del ministro Cassese. Tuttavia, tenuto conto del fatto che non vi sono garanzie sulla sua permanenza nel Governo fino al momento dell'attuazione della delega, ritiene sia preferibile la formulazione contenuta nell'emendamento 1.24.

Il senatore RASTRELLI ritiene che le obiezioni formulate nel corso della discussione generale e gli emendamenti presentati all'articolo 1 debbano essere tenute nella massima considerazione dal Governo.

Propone che, al fine di tener conto dei risultati della Commissione per le riforme istituzionali, il termine per l'attuazione della delega decorra dalla conclusione dei lavori di quella Commissione.

Il senatore GIORGI dichiara di condividere l'impianto complessivo dell'articolo 1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.24.

Il senatore ACQUARONE è dell'avviso che alcune delle osservazioni formulate dai senatori Saporito e Calvi abbiano fondamento politico. Tuttavia, in considerazione dell'urgenza con cui deve essere realizzata la riforma della pubblica amministrazione, è opportuno utilizzare ogni possibile sede per giungere a risultati positivi.

Ritiene che l'emendamento 1.24 possa consentire il superamento di talune perplessità di ordine costituzionale.

Il senatore SALVI considera estremamente opportuno il riordino della struttura dei Ministeri, anche perchè la perdita di efficacia e di unitarietà dell'azione del Governo è all'origine di una parte non secondaria della perdita di credibilità delle istituzioni.

Condivide la necessità di tener conto delle proposte che scaturiranno dalla Commissione per le riforme istituzionali, ma ritiene che non si debbano perdere delle utili occasioni per riorganizzare la pubblica amministrazione. Si chiede anche per quale ragione le obiezioni di carattere costituzionale che vengono rivolte al provvedimento in esame non siano state formulate nei confronti di iniziative analoghe assunte dal precedente Governo.

A suo giudizio, l'emendamento 1.24 contiene una formulazione preferibile, anche se sarebbe opportuno prevedere criteri più rigorosi con riferimento alla lettera a) del comma 2 per evitare che essa si configuri più come oggetto delega che come criterio direttivo.

Il presidente ABIS precisa che l'emendamento 1.24 non prevede la modifica della lettera a) in considerazione della difficoltà di stabilire, già nella delega, gli accorpamenti fra i Ministeri; si è preferito, quindi, affidarsi al controllo parlamentare delle decisioni che verranno assunte dal Governo.

Chiarisce che gli emendamenti 1.23 e 1.24 tengono conto delle osservazioni formulate dal senatore Acquarone e che, quindi, non vi è da parte di alcuno l'intenzione di sottovalutare i rilievi di carattere costituzionale o ordinamentale.

Il senatore SAPORITO osserva che la lettera i) dell'emendamento 1.24 prevede una delegificazione in materie di grande rilievo con un ridimensionamento del ruolo del Parlamento.

Il presidente ABIS considera opportuno distinguere in modo più preciso le responsabilità del Parlamento da quelle del Governo. Non comprende per quale ragione, ad esempio, non possa essere demandata al Governo ogni decisione in materia di organici.

Il senatore RIVIERA, premesso di condividere l'orientamento manifestato dal senatore Acquarone, esprime il proprio avviso favorevole sugli emendamenti 1.24 e 1.23, che potrebbero essere integrati per superare talune obiezioni sollevate dal senatore Saporito.

Dichiara quindi di non condividere gli altri emendamenti presentati, con l'eccezione degli emendamenti 1.2 e 1.12, su cui esprime parere favorevole.

Il senatore SAPORITO precisa di non condividere la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 1.13.

Il senatore SPOSETTI ricorda che sulla ammissibilità degli emendamenti decide la Presidenza della Commissione e fa presente che, se si dovesse accogliere una diversa impostazione procedimentale, ciò dovrà valere per tutte le dichiarazioni di inammissibilità.

Il PRESIDENTE osserva che in ogni caso gli emendamenti potranno essere ripresentati in Assemblea.

Il senatore PICANO ritiene opportuno non sopprimere i criteri di delega per la riorganizzazione del Ministero del lavoro.

Il ministro CASSESE, quindi, si pronuncia sugli emendamenti all'articolo 1.

Dichiaratosi contrario all'emendamento 1.1, esprime il suo dissenso dall'emendamento 1.2, che avrebbe effetti di minor risparmio, ancorchè esso sia fondato su argomentazioni condivisibili. L'emendamento 1.3 dovrebbe essere respinto, considerata l'inammissibilità dell'emendamento 1.0.1, che vi è connesso. Si pronuncia in senso contrario, quindi, in ordine all'emendamento 1.4, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 1.5, pur ritenendo preferibile la collocazione di tale norma nell'ambito dell'articolo 5. Il contenuto degli emendamenti 1.6 e 1.7 risulta già accolto, nella sostanza, dall'emendamento 1.23, al quale preannuncia il proprio consenso. L'emendamento 1.24 è condivisibile, pur essendo fondata la perplessità del senatore Salvi circa la determinazione dell'oggetto della delega, e dei relativi criteri, in ordine alla soppressione e alla fusione dei Ministeri. Al riguardo presenta un subemendamento volto a modificare la lettera a) del comma 1 e la lettera a) del comma 2 (1.24/2). Quanto all'emendamento 1.23, si dichiara propenso a integrare la previsione dei pareri parlamentari anche in riferimento agli schemi di regolamento disposti dal comma 2. Si dichiara favorevole, pertanto, al subemendamento 1.23/1. Esprime poi il suo dissenso dagli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 (che considera assorbito dalle previsioni di cui agli emendamenti 1.24 e 1.23), 1.12, 1.14 (che non tiene conto di un recente accordo intervenuto in materia con le organizzazioni sindacali), 1.15 (che provocherebbe un minor risparmio di spesa), 1.16 (che considera assorbito dagli emendamenti 1.23 e 1.24) e 1.17 (che reca minori economie di spesa). Si pronuncia a favore, viceversa, dell'emendamento 1.18, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 1.19, 1.20 (che considera assorbito dagli emendamenti 1.23 e 1.24), nonchè all'emendamento 1.22 (in ordine al quale manifesta il dubbio che si possano modificare le disposizioni del bilancio a legislazione vigente.

A tale ultimo riguardo, il senatore SPOSETTI osserva che lo stesso disegno di legge reca disposizioni modificative del bilancio a legislazione vigente, che peraltro egli non condivide.

Il presidente ABIS invita i proponenti a ritirare l'emendamento, al fine di approfondirne le implicazioni finanziarie.

Il relatore RIVIERA si rimette alle valutazioni del Governo.

Il ministro CASSESE, considerato il carattere eterogeneo delle disposizioni recate dalla proposta di modifica, chiede chiarimenti in ordine all'ammissibilità dell'emendamento quanto agli effetti compensativi.

Il presidente ABIS precisa che l'emendamento deve considerarsi ammissibile.

Il senatore SPOSETTI riformula l'emendamento limitandolo alla sua prima parte, modificativa di alcuni capitoli di bilancio.

Il presidente ABIS insiste perchè la questione sia accantonata, in modo da non introdurre elementi di confusione nella materia in esame.

Il senatore SPOSETTI, quindi, ritira la prima parte dell'emendamento e si riserva di presentare le parti rimanenti in riferimento agli articoli 12 e 17.

Il senatore SAPORITO preannuncia il consenso del Gruppo democratico cristiano alle modifiche, testè richiamate dal senatore Sposetti, da riferirsi agli articoli 12 e 17.

Si procede alle votazioni.

Quanto all'emendamento 1.1, il senatore MANZI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista: l'insieme dell'articolo 1, infatti, non corrisponde adeguatamente alle esigenze di riordino della pubblica amministrazione.

L'emendamento viene poi respinto.

Viene successivamente posto in votazione, e respinto dalle Commissioni riunite, il subemendamento 1.2/1, presentato dal senatore Rastrelli.

Sull'emendamento 1.2 la senatrice TOSSI BRUTTI ritiene che esso sia inammissibile in quanto non risultano compensati i minori risparmi di spesa che ne derivano.

Il presidente ABIS osserva che il termine di cui si tratta può anche non essere utilizzato per intero dal Governo.

La senatrice TOSSI BRUTTI ribadisce la sua opinione.

Il senatore SPOSETTI rammenta che lo stesso ministro Cassese ha rilevato un minor risparmio di spesa connesso all'emendamento in esame.

Il senatore PICANO esprime il consenso della sua parte politica all'emendamento 1.2: esso, infatti, fissando un termine più ampio per l'esercizio della delega, consentirebbe di acquisire le proposte della Commissione per le riforme istituzionali e di coordinare con tali conclusioni gli interventi di riordino derivanti dalla delega legislativa.

Dissentite il senatore COVATTA, che osserva come in tal caso si dovrebbe fare riferimento alla conclusione dell'intero iter di revisione costituzionale evocato dal senatore Picano.

Il presidente ABIS ribadisce che un termine più ampio non comporta necessariamente un minor risparmio di spesa, potendo consentire, peraltro, un esercizio più efficace, da parte del Governo,

della delega legislativa. Quanto alla compensazione finanziaria, essa si può rinvenire nell'insieme del provvedimento.

Il senatore SPERONI chiede ulteriori chiarimenti sui profili di ammissibilità del provvedimento, in ordine alla compensazione degli effetti finanziari.

Il presidente ABIS precisa che l'emendamento non va ritenuto inammissibile in quanto dispone un termine massimo che può anche non essere utilizzato per intero.

Il senatore SALVI osserva che la fissazione di un termine più ampio dovrebbe essere sollecitata dal Governo, che peraltro non ha manifestato alcuna preferenza in tal senso. Preannuncia, comunque, il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore SAPORITO preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

Il senatore RASTRELLI ritiene che gli adempimenti operativi del Governo, nell'ambito della delega legislativa, non possano essere influenzati dalla previsione di un termine più ampio.

Il senatore MARCHETTI ritiene che l'emendamento non risolva il problema che vi si connette.

Posto ai voti, l'emendamento viene poi accolto a maggioranza.

Gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono accantonati.

L'emendamento 1.5 viene ritirato dai proponenti.

L'emendamento 1.6 viene accantonato.

L'emendamento 1.7 è ritirato dai proponenti.

Quanto all'emendamento 1.24, il presidente ABIS presenta un subemendamento, che accoglie le osservazioni formulate al riguardo dai senatori Picano, Reviglio, Scognamiglio Pasini, Salvi, Rastrelli e Covatta, volto a riformulare le disposizioni di cui al comma 2, lettera i), n. 5).

Il senatore PICANO, quindi, ribadisce le sue perplessità sulla lettera b) del comma 2, circa l'unificazione delle funzioni in materia economica e finanziaria.

Il ministro CASSESE osserva, in proposito, che l'unificazione di cui si tratta riguarda separatamente le attribuzioni dei Ministeri con competenze in materia produttiva e di quelli con natura strettamente finanziaria.

Il senatore SPERONI chiede chiarimenti sulla formulazione della lettera n).

Il presidente ABIS precisa che si tratta di concentrare gli uffici in base a criteri funzionali.

Il senatore GUZZETTI presenta un subemendamento, volto a sopprimere la lettera i).

Il senatore PAVAN ritiene che tale proposta possa essere soddisfatta, con la modifica, dianzi illustrata, concernente l'emendamento 1.23 e volta ad introdurre il parere parlamentare anche per gli schemi di regolamento (1.23/1). Invita il proponente, pertanto, a ritirare il subemendamento.

Il senatore GUZZETTI ritira il subemendamento 1.24/4.

Accolti i subemendamenti 1.24/2 e 1.24/3, il subemendamento 1.24/1 è dichiarato assorbito e le Commissioni approvano l'emendamento 1.24 nel testo modificato.

Del pari accolti risultano poi il subemendamento 1.23/1 nonchè l'emendamento 1.23 nel testo modificato.

Gli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10 sono dichiarati preclusi, gli emendamenti 1.11 e 1.12 sono dichiarati assorbiti, l'emendamento 1.14 è respinto e l'emendamento 1.15 è dichiarato assorbito.

Quanto all'emendamento 1.16, il PRESIDENTE ritiene che debba essere dichiarato assorbito: in ogni caso, invita i proponenti a ritirarlo.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, nel far proprio l'emendamento in assenza dei proponenti, osserva che si tratta di esplicitare un proposito latente in altre disposizioni del provvedimento.

Il senatore COVATTA, nell'associarsi all'invito, rivolto ai proponenti, affinché l'emendamento sia ritirato, preannuncia che su tale questione egli si riserva di presentare appositi emendamenti per la discussione in Assemblea.

Il ministro CASSESE osserva che una parte dell'emendamento è già contenuta nelle disposizioni, dianzi accolte, di cui all'emendamento 1.24.

L'emendamento 1.16 viene poi dichiarato assorbito.

Respinto l'emendamento 1.17, le Commissioni approvano l'emendamento 1.18 e respingono l'emendamento 1.19.

L'emendamento 1.20 viene poi dichiarato assorbito.

Gli emendamenti precedentemente accantonati (1.3, 1.4 e 1.6) sono dichiarati assorbiti.

Le Commissioni, quindi, approvano l'articolo 1 con le modifiche dianzi accolte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

6^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
ABIS*

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Cassese ed i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Grillo e per la grazia e la giustizia Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

(A 007 0 00, R 50^a, 0001)

Il presidente ABIS avverte che si rende necessario convocare le Commissioni riunite in seduta notturna, in considerazione dell'andamento dei lavori, sconvocando di conseguenza la seduta, prevista per le ore 21, della Commissione bilancio.

Si dice contrario il senatore SPERONI, il quale invita a formulare un preciso calendario delle prossime riunioni.

Anche il senatore CROCETTA esprime la propria contrarietà, dal momento che sono i contrasti sorti all'interno della maggioranza che rallentano l'iter.

Il senatore PAVAN sostiene invece l'esigenza di proseguire in seduta notturna o, subordinatamente, di prolungare la seduta pomeridiana fino ad orario inoltrato.

Accoglie quest'ultima indicazione il presidente ABIS.

*IN SEDE REFERENTE***Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana. Le Commissioni riunite passano a considerare l'articolo 2.

Il presidente ABIS dichiara inammissibili gli emendamenti 2.29, 2.50 e 2.51.

La senatrice MAISANO GRASSI illustra gli emendamenti 2.2, 2.5, 2.8, 2.17, 2.18, 2.28 e 2.47, tutti rivolti ad unificare in un unico centro decisionale le competenze in materia ambientale.

Il senatore COMPAGNA illustra gli emendamenti 2.7, 2.13, 2.15, 2.21, rivolti a razionalizzare il quadro delle competenze in tema di trasporti e navigazione, nonché a semplificare le procedure amministrative. Illustra altresì gli emendamenti 2.30, 2.31, 2.42, 2.55 e 2.59, di analogo contenuto.

La senatrice FAGNI illustra gli emendamenti 2.4 e 2.26, rispettivamente diretti a trasferire al costituendo Ministero dei trasporti e della navigazione le competenze relative alle strade ed alle autostrade e a specificare la composizione dell'organo di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato. Osserva inoltre che la sua parte politica è favorevole al mantenimento del CIPET.

Il senatore NERLI illustra l'emendamento 2.6, volto a disciplinare in via transitoria il coordinamento delle funzioni tra le varie autorità centrali in materia di trasporti, a seguito della soppressione del CIPET; illustra altresì gli emendamenti 2.10 e 2.25, quest'ultimo rivolto a promuovere l'intermodalità. Riguardo all'emendamento 2.51, dichiarato inammissibile, chiede di conoscere la motivazione di questa pronuncia.

Il presidente ABIS avverte che l'emendamento importa oneri finanziari che rimangono senza copertura.

Il senatore PAGLIARINI illustra gli emendamenti 2.27 e 2.40; il primo di essi, in particolare, è rivolto a prevedere un'autorità di controllo indipendente rispetto all'Esecutivo.

Il senatore SPERONI illustra l'emendamento 2.52, secondo il quale l'Ente nazionale gente dell'aria viene conservato senza oneri per lo Stato.

Il presidente ABIS e il senatore PISCHEDDA illustrano, rispettivamente, gli emendamenti 2.65 e 2.35.

Il senatore RASTRELLI illustra l'emendamento 2.37, sull'ispettorato generale delle capitanerie di porto, per salvaguardare la continuità funzionale di questo organo.

Il senatore PAVAN illustra l'emendamento 2.62.

Il senatore GIORGI, nel sostenere l'emendamento 2.36 del senatore Fabris, auspica che intervenga un coordinamento tra le varie proposte emendative con il testo del disegno di legge.

Il senatore RASTRELLI, raccogliendo questo invito, propone che i presentatori dei vari emendamenti aderiscano tutti al testo dell'emendamento 2.40, il quale presenta la migliore formulazione.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli ulteriori emendamenti.

Nella discussione interviene quindi il senatore SPOSETTI, il quale reputa ingiustificato l'articolo 2, dal momento che con l'articolo 1 il Governo riceve una delega generale per il riordinamento di tutte le amministrazioni centrali. Prospetta il pericolo che la discussione diventi frammentaria con conseguente prolungamento dei tempi di esame del provvedimento.

Il senatore RASTRELLI, nel dissentire rispetto a questa osservazione, sottolinea l'autonomo ambito di applicazione dell'articolo 2. Anche il senatore CROCETTA ritiene preferibile che il Parlamento venga investito dell'esame di una normativa specifica riguardante l'accorpamento dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile.

Il ministro CASSESE motiva questa norma, sostenendo che è possibile dare corso rapidamente a questa operazione, presentandosi le condizioni politiche ad esse favorevoli. Non a caso i due Dicasteri sono retti attualmente da un unico Titolare.

Il senatore SPOSETTI si dichiara insoddisfatto e considera non convincenti le spiegazioni fornite dal Ministro.

Passando alle votazioni, il relatore RIVIERA dà parere contrario sull'emendamento 2.2; analogamente il ministro CASSESE ritiene la norma contrastante con un'apposita iniziativa del Governo, in materia di opere pubbliche e di appalti, già approvata dalla Camera dei deputati.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 viene respinto.

Con il parere favorevole del relatore RIVIERA e del ministro CASSESE, posto ai voti, l'emendamento 2.3 è approvato.

Sull'emendamento 2.7, il presidente relatore ABIS fa presente che proposte di modifica a carattere particolare rischiano di introdurre elementi discordanti con il nuovo quadro di competenze delineato dal disegno di legge.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI, nel condividere questa considerazione, critica il mantenimento dell'intero articolo 2, di cui auspica quindi la soppressione.

La senatrice MAISANO GRASSI raccomanda di individuare un'istanza adeguata, cui conferire i poteri di vigilanza sull'ANAS.

La senatrice BARBIERI giudica l'intero articolo in dissonanza rispetto al contenuto dell'articolo 1, in quanto le Commissioni riunite sono indotte ad esaminare questioni di dettaglio.

Il presidente ABIS fa presente che egli non può esimersi dal far discutere e porre in votazione gli emendamenti presentati. Non appare comunque ingiustificato che il Governo solleciti un esame specifico per l'unica soppressione di Ministero destinata ad entrare immediatamente in vigore senza l'interposizione di una delega legislativa.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del Governo, posto ai voti, l'emendamento 2.7 viene respinto.

Dopo una breve dichiarazione di voto della senatrice FAGNI (si dice favorevole alla soppressione dell'articolo 2), posto ai voti, l'emendamento 2.4 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del Governo, l'emendamento 2.5, posto ai voti, viene respinto.

Sull'emendamento 2.19, il senatore NERLI chiede di conoscere a quale organismo il Governo pensi di ricorrere in sostituzione del CIPET.

Il senatore SPERONI giudica inadeguata la formulazione della norma.

Il senatore RIVIERA invita i presentatori a ritirare l'emendamento, al quale ha aggiunto la propria firma il senatore Pavan. Il presidente relatore ABIS si dice invece contrario, in quanto ritiene tale proposta in contrasto con l'orientamento assunto, rivolto a snellire l'attività amministrativa.

Il senatore PAVAN aderisce all'invito e ritira l'emendamento.

Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.6 e 2.8.

Sono approvati, con il parere favorevole del relatore RIVIERA e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.9 e 2.10 di identico contenuto.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del ministro CASSESE, viene respinto l'emendamento 2.11.

Riguardo agli emendamenti 2.12 e 2.13, di identico contenuto, il MINISTRO suggerisce di premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto stabilito dal comma 3». Con questa modifica, accolta

dai presentatori, gli emendamenti sono approvati. Rimane pertanto assorbito l'emendamento 2.14.

È respinto, con il parere contrario del relatore RIVIERA e del Governo, l'emendamento 2.15.

Accantonato l'emendamento 2.16, sono respinti gli emendamenti 2.17 e 2.18, dopo parere conforme del relatore RIVIERA e del Ministro.

Il presidente ABIS sospende quindi la seduta per concomitanti votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,30.

Il relatore RIVIERA esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.20.

Il senatore SPERONI dichiara di essere contrario a tale emendamento, in considerazione del fatto che la competenza in materia di navigazione interna appartiene alle regioni.

Il senatore ACQUARONE precisa che l'emendamento si riferisce alla navigazione interna che interessa più di una regione e modifica la propria proposta per chiarire tale punto.

L'emendamento viene posto ai voti e approvato.

Gli emendamenti 2.21 e 2.22 vengono dichiarati assorbiti.

Dopo che il ministro CASSESE ha espresso parere contrario sull'emendamento 2.23, che può determinare un aggravio finanziario, il senatore COMPAGNA lo ritira.

Con il parere favorevole del relatore RIVIERA e del Governo, vengono approvati gli emendamenti 2.24 e 2.25.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del Governo, vengono respinti gli emendamenti 2.26, 2.27 e 2.28.

Su proposta della senatrice FAGNI l'emendamento 2.30 viene accantonato.

Il relatore RIVIERA esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.31 e 2.32.

Il ministro CASSESE precisa che l'emendamento è superfluo dato che la questione è già disciplinata dall'articolo 8.

Gli emendamenti, posti ai voti, sono approvati.

Con il parere favorevole del relatore RIVIERA e del Governo, è approvato l'emendamento 2.65.

L'emendamento 2.33 viene dichiarato assorbito.

Con il parere favorevole del relatore RIVIERA e del rappresentante del Governo, viene approvato l'emendamento 2.34.

Il senatore PAVAN ritira l'emendamento 2.38, aderendo alla proposta del senatore Fabris di cui all'emendamento 2.36.

Il senatore CAPPELLI chiede chiarimenti sui requisiti per la nomina a comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il presidente ABIS esprime talune perplessità sul comma 10-*bis* dell'emendamento 2.36, nella parte in cui sono esclusi i capitoli della rubrica 3 dalla quantificazione delle economie previste.

Il senatore PAVAN ritiene opportuna tale esclusione.

La senatrice FAGNI osserva che nella formulazione della norma è necessario tener conto delle competenze del Ministero della difesa con riferimento alle capitanerie di porto.

Il senatore NOCCHI è favorevole alla formulazione prevista dall'emendamento 2.36.

Il senatore ACQUARONE considera utile aggiungere all'emendamento 2.36 anche il comma 10-*quinquies* contenuto nell'emendamento 2.40.

Il ministro CASSESE propone, in sostituzione di tutti gli emendamenti presentati sulla materia, un nuovo emendamento aggiuntivo (lettera f del comma 6), volto a istituire il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il senatore GIORGI precisa che l'emendamento 2.36 presenta il vantaggio di istituire immediatamente il comando generale e ciò appare opportuno in considerazione delle attribuzioni delle capitanerie di porto.

Il ministro CASSESE modifica, quindi, il proprio emendamento per chiarire che l'organismo è immediatamente costituito. Non ritiene che la nuova struttura confligga con le competenze del Ministero della difesa.

La senatrice MAISANO GRASSI esprime parere contrario sull'emendamento del Governo.

L'emendamento presentato dal ministro Cassese viene posto ai voti ed approvato.

Gli emendamenti 2.35, 2.36, 2.37, 2.63, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 e 2.49 sono dichiarati decaduti.

Il senatore NERLI si esprime in senso favorevole sull'emendamento 2.52.

Con il parere favorevole del relatore RIVIERA e del Governo l'emendamento viene approvato.

Vengono anche approvati, con il parere favorevole del relatore RIVIERA e del Governo, gli emendamenti 2.55 e 2.56.

Successivamente, sono approvati il subemendamento presentato dal senatore Riz all'emendamento 2.57 e lo stesso emendamento nel testo modificato.

Con il parere favorevole del relatore RIVIERA e del rappresentante del Governo, vengono quindi approvati gli emendamenti 2.58, 2.59 e 2.60.

L'emendamento 2.61 viene accantonato per essere esaminato con riferimento all'articolo 3.

Con il parere favorevole del relatore RIVIERA e del rappresentante del Governo, è approvato l'emendamento 2.62.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.64.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 2.16, precedentemente accantonato.

Il senatore COMPAGNA ritira l'emendamento 2.30, riservandosi di ripresentarlo all'articolo 4.

Con le modifiche accolte, viene approvato l'articolo 2 nel suo complesso.

La senatrice MAISANO GRASSI illustra quindi l'emendamento 2.0.1. Precisa che tale proposta è finalizzata ad istituire il Ministero del territorio e dell'ambiente cui dovrebbero essere devolute le competenze ancora riservate allo Stato in materia di governo del territorio attribuite agli altri Dicasteri. Si sofferma anche sull'emendamento 2.0.4 volto a diminuire i residui passivi del Ministero della difesa.

Il senatore MANZINI illustra quindi l'emendamento 2.0.3, istitutivo del Ministero per i beni e la promozione culturale.

Il senatore NOCCHI dichiara di aderire all'emendamento 2.0.3 e propone un subemendamento sulle sovrintendenze.

Il senatore GIOVANNELLI illustra l'emendamento 2.0.5, precisando che esso contiene una delega al Governo per l'istituzione delle autorità di bacino di rilievo nazionale.

Il relatore RIVIERA esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, che introdurrebbero norme contraddittorie con la delega di cui all'articolo 1.

Il presidente ABIS ritiene che il riordino dei Ministeri debba essere realizzato sulla base di un piano globale e non attraverso interventi settoriali. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti.

Il ministro CASSESE osserva che mentre per il Ministero della marina mercantile e per il Ministero dei trasporti si è potuto procedere all'accorpamento, visto che tale riforma è già giunta ad un sufficiente grado di maturazione, per il complessivo riordino dell'organizzazione dei Ministeri si è preferito prevedere una delega al Governo. Gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 contraddicono tale impostazione e, pertanto, esprime su di essi parere contrario.

Il senatore PREIONI dichiara di essere favorevole all'emendamento 2.0.1. A prescindere dal contenuto delle singole disposizioni, è condivisibile, a suo avviso, la scelta di attribuire ad un unico Ministero tutte le competenze concernenti il governo del territorio. In effetti, nell'attuale fase storica l'azione dei pubblici poteri deve concentrarsi, in modo prioritario, nella difesa dell'ambiente e del territorio, dopo che la situazione economica del paese ha spinto per lunghi anni nella direzione opposta.

Il senatore CROSETTA preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.0.1. Ribadisce che le norme concernenti la pubblica amministrazione contenute nel provvedimento in esame non hanno attinenza con la manovra di bilancio. Tuttavia, essendo stata accettata l'impostazione del Governo, era inevitabile che ad esse se ne aggiungessero delle altre. Nel caso di specie, però, la riforma proposta appare condivisibile.

Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 vengono quindi posti ai voti e respinti.

Sono anche respinti il subemendamento all'emendamento 2.0.3 e lo stesso emendamento.

Il presidente ABIS esprime avviso contrario sull'emendamento 2.0.4 che non tiene conto delle effettive esigenze connesse ai capitoli di spesa del Ministero della difesa.

Il senatore RASTRELLI ritiene che il disegno di legge in esame non sia la sede propria per la presentazione di tale emendamento.

Il senatore ROSCIA dichiara che voterà a favore.

Con il parere contrario del Governo, l'emendamento 2.0.4 è posto ai voti e respinto.

Viene quindi respinto anche l'emendamento 2.0.5.

Si passa all'esame delle proposte di modifica concernenti l'articolo 3.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 3.3, 3.33, 3.35, 3.36, 3.37, 3.45, 3.50, 3.51, 3.52, 3.54, 3.55, 3.56, 3.58, 3.64, 3.66 nonchè i subemendamenti 3.68/1, 3.68/7 e 3.68/28.

Il senatore LOPEZ, quindi, illustra gli emendamenti della sua parte politica: essi muovono da una radicale contestazione dell'intero articolo, con il quale si intende introdurre una riforma di tenore complessivo del sistema scolastico, in una sede impropria. Il principio dell'autonomia, infatti, deve essere realizzato secondo modalità adeguate, assicurando la partecipazione democratica dei docenti, degli studenti e delle famiglie alla gestione di ciascun istituto scolastico, senza provocare inaccettabili discriminazioni tra le diverse aree del paese, derivanti dalle differenti situazioni economiche. Censurabile, inoltre, è il processo di delegificazione che si vuole introdurre in alcune tra le più importanti materie di cui si tratta: esso, peraltro, potrebbe trovarsi in contrasto con i principi di cui agli articoli 33 e 97 della Costituzione. Dichiarò infine il proprio dissenso dalle disposizioni di cui al comma 5.

Il presidente ABIS, nell'illustrare l'emendamento 3.68, ricorda che il Senato ha recentemente approvato il disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore, che reca importanti disposizioni anche in tema di autonomia degli istituti scolastici. L'emendamento, dunque, accogliendo il parere formulato dalla 7^a Commissione permanente, si propone di introdurre una disciplina comune per le scuole di ogni ordine e grado in materia di autonomia. Del predetto parere, peraltro, egli non ha ritenuto di accogliere le indicazioni suscettibili di conseguenze finanziarie dal profilo problematico.

Il senatore BISCARDI apprezza la proposta del presidente Abis, pur rilevando che l'emendamento 3.68 non tenga conto di alcuni importanti suggerimenti formulati dalla 7^a Commissione, con particolare riguardo al riordino del Ministero della pubblica istruzione e al decentramento regionale delle strutture amministrative.

Il senatore NOCCHI illustra il subemendamento 3.68/6 e le altre proposte di modifica formulate dalla sua parte politica: sottolinea, in particolare, l'importanza della questione dell'autonomia scolastica nonchè quella della rideterminazione del rapporto alunni-classi e la particolare situazione in cui si trovano alcuni vincitori di concorso per cattedre che non sono collocati in ruolo a causa di incongruenze normative e amministrative. Quanto al rapporto con gli enti locali, occorre intervenire in modo più coerente per assicurare la razionalizzazione della rete scolastica e predisporre gli opportuni strumenti di programmazione.

Il presidente ABIS rileva che talune delle questioni sollevate potrebbero essere risolte con norme di rango regolamentare.

Il senatore MANZINI esprime apprezzamento per la proposta del Presidente e illustra alcuni subemendamenti soffermandosi, in particolare, sulle disposizioni di cui al comma 17, lettera f), nonché sulla questione, già sollevata dal senatore Nocchi, dei vincitori di concorso non immessi in ruolo.

Il senatore LORENZI illustra gli emendamenti proposti dalla sua parte politica, volti ad ampliare i profili di autonomia e, quanto all'emendamento 3.38, a conferire maggiore efficacia al proposito di riduzione della spesa pubblica nel settore.

Il senatore BISCARDI, quindi, illustra l'emendamento 3.65.

Il senatore DUJANY dà conto degli emendamenti 3.62 e 3.63.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,55.

EMENDAMENTI**Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)****Art. 1.**

Stralciare l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Ritenuta d'acconto)

1. La ritenuta di acconto per le prestazioni di lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1994 è del 25 per cento».

1.1

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONIŠI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire le parole: «dalla entrata in vigore della presente legge» con le altre: «entro sei mesi dalla conclusione della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali».

1.2/1**RASTRELLI**

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «nove mesi».

1.2**COVIELLO, PAVAN, REDI, POSTAL, TANI**

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «riordinare» aggiungere le altre: «sopprimere e fondere».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sopprimere da: «anche» alla fine del comma.

1.24/2**IL GOVERNO**

Al comma 1, sopprimere la lettera b) e al comma 2 sopprimere la lettera c).

1.3**CAVAZZUTI, CHERCHI**

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.4 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) sciogliere e liquidare gli enti inutili individuati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni».

1.5 PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) riconduzione di alcuni Servizi tecnici nazionali, e in particolare del Servizio nazionale dighe, presso il Ministero dei lavori pubblici».

1.6 MONTRESORI

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

1.7 COVIELLO, PAVAN, REDÌ, POSTAL, TANI

Sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e razionalizzazione.... [segue il testo attuale della lettera b)].

1.24/1 SALVI

Al comma 2, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;

c) possibilità di istituzione del Segretario generale;

d) diversificazione delle funzioni di *staff* e di *line*;

e) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

f) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

g) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformità di soluzioni organizzative;

h) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;

i) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e amministrazione;

2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonché di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;

5) contenimento degli organici e della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione;

l) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonché di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria;

m) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle Regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e la attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;

n) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali».

1.24

ABIS

Sostituire le parole: «dei decreti legislativi di cui al comma 1» con le seguenti: «dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2».

1.23/1

PAVAN, GIORGI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2-ter. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2-bis, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994».

1.23

ABIS

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.8

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tali organismi dovranno garantire, nella loro composizione e nel loro funzionamento, piena indipendenza ed autorevolezza. Essi dovranno inoltre avere carattere monosettoriale».

1.9

PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) ampio decentramento delle funzioni oggi attribuite ai Ministeri interessati dal riordino di cui al presente articolo».

1.10

PAGLIARINI, ROSCIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi sono inviati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni».

1.11

SCHEDA, GIORGI, FORTE, STRUFFI, SCEVAROLLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a emanare uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo i principi e i criteri direttivi di cui al comma 2».

1.12COVIELLO, ROMEO, FORTE, SCHEDA, STRUFFI,
SCEVAROLLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È fatto salvo lo speciale ordinamento di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e ai regolamenti di attuazione della stessa legge nonché quello disciplinato dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, e dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105».

1.21

PAVAN, COVIELLO, DI STEFANO, REDÌ, TANI

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1.13

COVIELLO, PAVAN, REDÌ, POSTAL, TANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In ogni provincia l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione diviene derivazione dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene soppresso e le sue competenze a far tempo dal 1° giugno 1994 passano alle regioni».

1.14

PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono costituiti nuclei di uffici di collocamento periferici unificati tra i comuni limitrofi nel raggio di 7 chilometri».

1.15

STEFANELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, provvede al completamento del processo di informatizzazione delle strutture, centrali e periferiche, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, garantendone il funzionamento nonché l'apertura del servizio medesimo al pubblico».

1.16

SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELELLA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'istituzione presso l'INPS di nuclei provinciali unificati per l'accertamento contributivo, presso i quali viene comandato anche il personale preposto a tale funzione dell'INAIL e degli Ispettorati del lavoro».

1.17

COVIELLO, ROMEO, FORTE, SCHEDA, STRUFFI,
SCEVAROLLI

Al comma 5, dopo la parola: «Bolzano» aggiungere le seguenti: «e della regione Valle d'Aosta».

1.18

DUJANY

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro il 30 giugno 1994 il Ministero della pubblica istruzione è soppresso. I suoi compiti sono trasferiti alle regioni. Viene nominato un coordinatore nazionale che può contare sulla collaborazione di una segretaria e di dieci ispettori con compiti di controllo qualità. Il 60 per cento del costo previsto per il funzionamento del soppresso Ministero nella seconda metà del 1994 è trasferito alle regioni in percentuale al numero di popolazione scolastica ed il 40 per cento è portato a riduzione del debito pubblico. I dipendenti del soppresso Ministero sono trattati come previsto dal successivo articolo 11».

1.19

PAGLIARINI, ROSCIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti».

1.20

COVIELLO, PAVAN, REDI, POSTAL, TANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Per effetto delle disposizioni derivanti dall'esercizio della delega al Governo di cui al presente articolo, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati nell'elenco n. 8 allegato sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dall'elenco stesso. La medesima riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996».

ELENCO N. 8

(articolo 1, comma 5-bis)

	capitolo	riduzione di spesa
Presidenza Consiglio	1335	15
	1339	26
Ministero Tesoro	4460	10
	5032	55
Ministero Finanze	1136	2
	3101	8
	3117	10
	3450	5
	3479	50
Ministero Esteri	1114	4
	1577	8
	2555	1
Ministero Pubblica Istruzione	1129	50
Ministero Interno	4295	10
	2627	10
	2615	15
Ministero Lavori Pubblici	1124	11
	3402	7
	4501	5
	7501	37
	7701	5
ANAS	707	40
	709	691
	727	247

Conseguentemente, all'articolo 12 dopo il comma 14, aggiungere in fine, il seguente comma:

«14-bis. Il contingente di leva per il 1994 è ridotto di 30.000 unità. Per effetto delle disposizioni conseguenti al processo di ristrutturazione del Ministero della difesa, in base al nuovo «Modello di Difesa» e secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge i capitoli di spesa relativi alla categoria IV (Acquisto di beni e servizi) dello stesso Ministero sono ridotti del 10 per cento».

Conseguentemente ancora, all'articolo 17, dopo il comma 3, i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 i prezzi delle specialità medicinali e dei prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono ridotti del 10 per cento rispetto ai prezzi al 30 settembre 1993.

3-ter. Per l'anno 1994 non si dà luogo ad autorizzazione di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezioni e di composizione o di forme o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario».

Conseguentemente ancora, all'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: «è differita all'anno 1995» con le seguenti: «è differita al 1° luglio 1994», e le parole: «sono differiti al 1° gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994» con le seguenti: «sono differiti al 1° luglio 1994 e al 30 giugno 1994».

1.22

SPOSETTI, LORETO, GIOVANOLLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione dell'Autorità garante dei servizi di pubblica utilità)

1. Il Governo è autorizzato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a istituire l'Autorità garante dei servizi di pubblica utilità.

2. Nell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) l'Autorità opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione; è organo collegiale costituito dal Presidente e quattro membri scelti fra persone di notoria indipendenza, prestigio e competenza professionale, con mandato di quattro anni incompatibile con cariche di amministratore o di dipendente di enti o aziende pubbliche o private;

b) nell'ambito delle finalità generali di incremento della qualità dei servizi, sviluppo e modernizzazione delle imprese di gestione dei servizi, accrescimento dell'efficienza e capillarità della fornitura dei

servizi sull'intero territorio nazionale, definizione di un sistema tariffario, trasparente e basato su criteri predefiniti, garanzia del diritto di informazione e di partecipazione degli utenti, l'Autorità interviene nei settori dell'energia, delle telecomunicazioni, delle acque e dei trasporti. Il Presidente del Consiglio dei ministri può, con decreto, affidare all'Autorità il compito di intervenire successivamente in altri settori di pubblica utilità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

c) l'Autorità delibera, con regolamento, le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese;

d) l'Autorità si articola, in ogni caso, nei settori delle telecomunicazioni, con competenza relativa al servizio postale e telefonico; dell'energia, con competenza relativa all'erogazione del gas e dell'energia elettrica; dei trasporti, con competenza relativa al servizio autostradale, aereo, ferroviario e di autotrasporto; delle acque, con competenza relativa al ciclo dell'acqua potabile, delle acque di scarico e delle acque per uso industriale;

e) l'Autorità svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:

1) stabilisce le tariffe nei settori di propria competenza secondo i criteri di remunerazione dei gestori finalizzati a incentivare l'efficienza e la produttività;

2) individua gli indicatori di produttività e qualità di ciascun servizio;

3) definisce con le imprese di gestione i parametri minimi di qualità delle prestazioni al di sotto dei quali l'impresa è tenuta a corrispondere un indennizzo agli utenti;

4) fissa i requisiti necessari al fine di ottenere la concessione per la fornitura di servizi di pubblica utilità e i motivi di decadenza;

5) promuove la concorrenza al fine di evitare situazioni di oligopolio tra i gestori di servizi di pubblica utilità e valuta gli assetti proprietari delle imprese allo scopo di segnalare all'Autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, casi di violazione delle norme vigenti a tutela della concorrenza tra le imprese; compie inoltre, nei settori dei pubblici servizi, studi di simulazione delle condizioni di concorrenza;

6) vigila sul raggiungimento da parte delle imprese degli obiettivi di produttività e di qualità, fissati nel contratto di programma;

7) esercita il controllo sulle tariffe e sulle attività delle imprese di gestione;

8) verifica il rispetto, da parte delle imprese di gestione, dell'obbligo di assicurare la parità di accesso degli utenti;

9) indica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali i criteri in base ai quali tali soggetti stipulano i contratti di programma con le imprese che gestiscono i servizi di pubblica utilità a livello locale;

10) svolge funzioni consultive nei riguardi del Parlamento, del Governo e delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta;

11) riceve dagli utenti e dalle loro associazioni la segnalazione di eventuali inadempimenti nell'erogazione dei servizi da parte delle imprese di gestione e adotta le conseguenti misure;

f) l'Autorità, ai fini dell'espletamento dei propri compiti, può:

1) richiedere, in qualsiasi momento, alle imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità informazioni e documenti inerenti alle loro attività e disporre ispezioni al fine di prendere visione ed eventualmente copia dei documenti aziendali;

2) disporre perizie sulla qualità e sulle modalità di erogazione dei servizi di pubblica utilità e proporre, per inadempimenti di particolare gravità, al Ministro competente la revoca della concessione o la revisione del contratto di programma;

3) dichiarare la nullità e rimuovere eventuali clausole vessatorie nei contratti di adesione utilizzati dalle imprese di gestione dei servizi di pubblica utilità;

4) svolgere funzioni di arbitro nelle controversie sorte, in relazione ai contratti di adesione, tra gli utenti e le imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità;

5) promuovere la definizione di un regolamento cui si devono attenere le società di gestione, relativo alla responsabilità del portatore di servizi;

g) i dipendenti dell'Autorità sono pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e sono vincolati, nei limiti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al segreto d'ufficio;

h) qualora le imprese non forniscano le informazioni richieste dall'Autorità o non esibiscano i relativi documenti, si applica una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni. Nel caso in cui le informazioni o i documenti non siano veritieri, si applica una sanzione amministrativa di lire trenta milioni. Sono fatte salve le sanzioni previste dall'ordinamento penale;

i) l'individuazione degli Uffici e delle relative piante organiche dell'Autorità e delle strutture in cui è articolata, è effettuata sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le quattrocento unità. L'Autorità nomina i direttori delle singole strutture.

1.0.1

CHERCHI

Art. 2.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In attesa del riordinamento delle funzioni e delle competenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, l'Azienda stessa è presieduta dal Ministro dei trasporti e della navigazione».

2.2

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 3, dopo la parola: «tutela», aggiungere le seguenti: «e di difesa».

2.3

MONTRESORI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione le funzioni del Ministero dei lavori pubblici e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade in materia di disciplina della viabilità e di programmazione della rete stradale e autostradale di grande comunicazione».

2.7

COMPAGNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione la Direzione generale Genio civile opere marittime nonché le competenze inerenti strade ed autostrade per la parte programmatrice».

2.4

MANZI, CROSETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le funzioni e le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica dei trasporti (CIPET) sono trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione».

2.5

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le funzioni di coordinamento nei settori dei trasporti e della viabilità di cui all'articolo 2 della legge 4 giugno 1991, n. 186, fino all'avvenuto riordino dei Ministeri ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono esercitate con decreti emanati dal Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; allo scopo il Ministro dei trasporti convoca riunioni periodiche degli anzidetti Ministri e di altri Ministri interessati per verificare l'attuazione della programmazione nel settore dei trasporti e della viabilità. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, il Ministero dei trasporti e della navigazione si avvale, per i predetti fini di programmazione, del personale e degli esperti del Segretariato del CIPET di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1991, n. 186, che conservano i trattamenti giuridici ed economici attualmente in vigore».

2.19

FABRIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le funzioni di coordinamento nei settori dei trasporti e della viabilità di cui all'articolo 2 della legge 4 giugno 1991, n. 186, fino all'avvenuto riordino dei Ministeri ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono esercitate con decreti emanati dal Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; allo scopo, il Ministro dei trasporti convoca riunioni periodiche degli anzidetti Ministri e di altri Ministri interessati per verificare l'attuazione della programmazione nel settore dei trasporti e della viabilità. Il Segretariato di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 1991 fornisce assistenza alle riunioni di cui al presente comma».

2.6

NERLI, SENESI, PINNA, ROGNONI, ANGELONI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro dell'ambiente, si provvede al trasferimento di mezzi finanziari, personale e uffici, tra i quali l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, del Ministero della marina mercantile al Ministero dell'ambiente».

2.8

ROCCHI, PROCACCI, MOLINARI, MAISANO GRASSI

Al comma 4, dopo le parole: «per la funzione pubblica», inserire le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.9

FABRIS

Al comma 4, dopo le parole: «per la funzione pubblica», inserire le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.10

NERLI, SENESI, PINNA, ROGNONI, ANGELONI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della marina mercantile», aggiungere le seguenti: «, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare.».

2.11

MONTRESORI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Con lo stesso decreto si provvede, inoltre, a fissare», con le seguenti: «Con lo stesso decreto si provvede a rideterminare le competenze del Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di interventi per la difesa del mare recate dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nonchè dalle pertinenti convenzioni internazionali, nonchè a stabilire».

2.12

FABRIS

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Con lo stesso decreto si provvede, inoltre, a fissare», con le seguenti: «Con lo stesso decreto si provvede a rideterminare le competenze del Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di interventi per la difesa del mare recate dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nonchè dalle pertinenti convenzioni internazionali, nonchè a stabilire».

2.13

COMPAGNA

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Con lo stesso decreto si provvede, inoltre,» inserire le seguenti: «a rideterminare le competenze del Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di interventi per la difesa del mare recate dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nonchè dalle pertinenti convenzioni internazionali, nonchè».

2.14

ACQUARONE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero della marina mercantile», aggiungere le seguenti: «, del Ministero dei lavori pubblici e dell'ANAS».

2.15

COMPAGNA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti della legge 6 agosto 1991, n. 255».

2.16

FORTE, GIORGI, SCHEDA, STRUFFI, SCEVAROLLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con decreti del Ministro dell'ambiente e del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali si

provvede al trasferimento del personale del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali al Ministero dell'ambiente, affinché venga utilizzato per l'attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

2.17 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con decreti del Ministro dell'ambiente e del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali si provvede al trasferimento alle dipendenze del Ministero dell'ambiente del Corpo forestale dello Stato».

2.18 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «navigazione marittima», inserire le altre: «e interna, e navigazione».

2.20 ACQUARONE

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «navigazione marittima», aggiungere la seguente: «interna».

2.21 COMPAGNA

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «navigazione marittima», aggiungere la seguente: «interna».

2.22 FABRIS

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «in numero non superiore a tre», con le altre: «in numero non superiore a quattro».

2.23 COMPAGNA

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità».

2.24 FABRIS

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità».

2.25

SENESI, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, PINNA

Al comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) le funzioni di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato Spa, sono esercitate da una commissione di vigilanza nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti».

2.26MANZI, CROCCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, composta da cinque membri selezionati dal Presidente del consiglio dei ministri tra una rosa di nomi indicati dagli ordini nazionali degli avvocati, degli ingegneri e dei dottori commercialisti. Ogni ordine comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri dieci nominativi, scelti tra i propri iscritti che non sono titolari di alcuna carica politica. I membri del collegio sindacale della Ferrovie dello Stato SpA e delle società controllate durano in carica tre anni e sono estratti a sorte tra i professionisti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili. L'incarico non può essere rinnovato. I bilanci annuali della Ferrovie dello Stato SpA e delle società controllate sono assoggettati a revisione contabile indipendente da parte di persone giuridiche in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili, ed estratte a sorte. L'incarico è conferito per un solo anno e non può essere rinnovato prima di dieci anni».

2.27

PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) la competenza per il riordino delle reti e la progettazione e programmazione delle reti è delegata al Ministro dei trasporti e della navigazione».

2.28

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 6, sopprimere la lettera e); dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino all'attuazione di quanto disposto dalla presente legge per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato SpA, il Ministero si avvale nel limite massimo di 100 unità, anche di personale comandato e in fuori ruolo da altre Amministrazioni statali, distaccato da enti pubblici o da società operanti nel settore del trasporto, di un contingente di personale distaccato dalle Ferrovie dello Stato SpA, nonché della collaborazione di esperti con contratto a termine di diritto privato, in un numero non superiore a otto».

2.29

COMPAGNA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le funzioni di programmazione nel settore del trasporto di cui alla legge 4 giugno 1991, n. 186, sono attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione, ferme restando le competenze generali del CIPE. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, il Ministero dei trasporti e della navigazione si avvale, per i predetti fini di programmazione, del personale e degli esperti del Segretariato del CIPET di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1991, n. 186, che conservano i trattamenti giuridici ed economici attualmente in vigore».

2.30

COMPAGNA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La dotazione organica del Ministero è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'articolo 8, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa».

2.31

COMPAGNA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La dotazione organica del Ministero è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'articolo 8, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al

fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa».

2.32

ACQUARONE

Al comma 7, dopo la parola: «Ministeri», aggiungere le seguenti: «o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso».

2.65

ABIS

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le funzioni di programmazione in materia di trasporti di cui alla legge 4 giugno 1991, n. 186, sono attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione ed esercitate dalla Direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6. La predetta Direzione generale si avvale, a detti fini, del personale e degli esperti del Segretariato del CIPET, di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1991, n. 186».

2.33

CREUSO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro che, in rapporto all'attività svolta, è definita di maggiore importanza. Al predetto ufficio è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di direttore, scelto tra i dirigenti del ruolo stesso. In relazione all'incremento del posto di dirigente generale, i posti di funzione di direttore di Ragioneria centrale di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti di due unità ed i posti di funzione di ispettore generale sono aumentati di una unità. Pertanto, i quadri H ed I della tabella VII relativi al personale dirigente della Ragioneria generale dello Stato, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti con i corrispondenti quadri di cui alla tabella D allegata alla presente legge. Il personale già in servizio presso la Ragioneria centrale del Ministero dei trasporti e presso la Ragioneria centrale del Ministero della marina mercantile è provvisoriamente utilizzato presso la Ragioneria centrale di nuova istituzione fino alla definizione delle dotazioni organiche della stessa che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro».

2.34

IL GOVERNO

TABELLA D
(articolo 2, comma 9-bis)

Livello di Funzione	Qualifica	Posti di Qualifica	Funzione	Posti di Funzione
QUADRO H - DIRIGENTI GENERALI				
B	Ragioniere Generale dello Stato	1	Ragioniere Generale dello Stato	1
			Ispettore Generale Capo	9
C	Dirigente Generale	24	Direttore di Ragioneria Centrale di maggiore importanza	7
		25	Consigliere Ministeriale	8
QUADRO I - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI				
			Consigliere Ministeriale Aggiunto	29
			Ispettore Generale	20
			Capo Servizio	15
D	Dirigente Superiore	107	Direttore di Ragioneria Centrale	22
			Direttore di Ragioneria Regionale	20
			Direttore Segreteria Ragioneria Generale dello Stato	1
			Direttore di Divisione presso la Ragioneria Generale dello Stato e le Ragionerie Centrali e Regionali	239
E	Primo Dirigente	244	Vice Consigliere Ministeriale	2
		351	Vice Consigliere Ministeriale presso il Consiglio Ragionieri	3

Al comma 10 premettere le parole: «L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito, senza apporto di organico e di spesa, in comando generale delle capitanerie di porto».

2.36/1

IL GOVERNO

Sostituire il comma 10, con i seguenti:

«10. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto retto da un ammiraglio di squadra. Il comando generale e il Corpo delle capitanerie di porto sono posti alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero della difesa in ragione delle attribuzioni dei due Dicasteri.

10-bis. Sono attribuiti al comando generale i compiti di amministrazione, d'impiego e di gestione del personale, dei mezzi e delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto e le funzioni di coordinamento delle attività tecnica, operativa e di polizia svolte dagli uffici marittimi periferici.

10-ter. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il procedimento di nomina e le attribuzioni del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto e del vice comandante generale, nonché la struttura del comando generale.

10-quater. Al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto sono attribuite le funzioni di difesa del mare non trasferite al Ministero dell'ambiente.

10-quinquies. I Ministeri cui risultano trasferite funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile si avvalgono della struttura organizzativa e dei mezzi delle Capitanerie di porto, le quali conservano le attribuzioni previste dall'ordinamento giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.35

PISCHEDDA, ZAMBERLETTI

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Il comando generale ed il Corpo delle capitanerie di porto dipendono dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolgono le attribuzioni di cui all'articolo 32 della legge 2 luglio 1926, n. 1178, al regio decreto 13 gennaio 1931, n. 724 e al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni, al codice della navigazione, alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle leggi speciali. Sono attribuiti al comando generale i compiti di impiego e gestione del personale, delle strutture e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto, le funzioni di coordinamento dell'attività svolta dal personale del Corpo, fatte salve le funzioni di amministrazione attiva degli organi centrali. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il procedimento di nomina e le attribuzioni del comandante generale del corpo delle capitanerie di porto e del vice comandante generale, la struttura del comando generale del Corpo. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e del Sistema difesa mare (Si.Di.Mar.).

10-bis. Nella quantificazione delle economie previste dall'accorpamento dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile nel Ministero dei trasporti e della navigazione sono esclusi i capitoli della Rubrica 3^a (Capitanerie di porto) dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile».

2.36

FABRIS

Sostituire il comma 10 col seguente:

«10. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comanda generale del Corpo delle capitanerie di porto. Il comando generale ed il Corpo delle capitanerie di porto dipendono dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolgono le attribuzioni di cui all'articolo 32 della legge 2 luglio 1926, n. 1178, al regio decreto 13 gennaio 1931, n. 724 e al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni, al codice della navigazione, alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle leggi speciali. Sono attribuiti al comando generale i compiti di impiego e gestione del personale, delle strutture e dei mezzi del corpo delle capitanerie di porto, le funzioni di coordinamento dell'attività svolta dal personale del Corpo, fatte salve le funzioni di amministrazione attiva degli organi centrali. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il procedimento di nomina e le attribuzioni del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto e del vice comandante generale, la struttura del comando generale del corpo. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle Capitanerie di porto, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e del Sistema difesa mare (Si.Di.Mar.)».

2.37

RASTRELLI, PONTONE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comanda generale del Corpo delle capitanerie di porto. Il comando generale ed il Corpo delle capitanerie di porto dipendono dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolgono le attribuzioni di cui all'articolo 32 della legge 2 luglio 1926, n. 1178, al regio decreto 13 gennaio 1931, n. 724 e al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni, al codice della navigazione, alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle leggi speciali. Sono attribuiti al comando generale i compiti di impiego e gestione del personale, delle strutture e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto, le funzioni di coordinamento dell'attività svolta dal personale del Corpo, fatte salve le funzioni di amministrazione attiva degli organi centrali. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il procedimento di nomina e le attribuzioni del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto e del vice comandante generale, la struttura del comando generale del Corpo. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle Capitanerie di porto, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e del Sistema difesa mare (Si.Di.Mar.)».

2.38

PAVAN, TANI, REDI, POSTAL, DI STEFANO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Il comando generale ed il Corpo delle capitanerie di porto dipendono dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolgono le attribuzioni di cui all'articolo 32 della legge 2 luglio 1926, n. 1178, al regio decreto 13 gennaio 1931, n. 724 e al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni, al codice della navigazione, alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle leggi speciali. Sono attribuiti al comando generale i compiti di impiego e gestione del personale, delle strutture e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto, le funzioni di coordinamento dell'attività svolta dal personale del Corpo, fatte salve le funzioni di amministrazione attiva degli organi centrali. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il procedimento di nomina e le attribuzioni del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto e del vice comandante generale, la struttura del comando generale del Corpo. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle Capitanerie di porto, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e del Sistema difesa mare (Si.Di.Mar.)».

2.63

PUTIGNANO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Il comando generale ed il Corpo delle capitanerie di porto dipendono dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolgono le attribuzioni di cui all'articolo 32 della legge 2 luglio 1926, n. 1178, al regio decreto 13 gennaio 1931, n. 724 e al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni, al codice della navigazione, alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle leggi speciali. Sono attribuiti al comando generale i compiti di impiego e gestione del personale, delle strutture e dei mezzi del corpo delle capitanerie di porto, le funzioni di coordinamento dell'attività svolta dal personale del corpo, fatte salve le funzioni di amministrazione attiva degli organi centrali. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il procedimento di nomina e le attribuzioni del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto e del vice comandante generale, la struttura del comando generale del corpo. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle Capitanerie di porto, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e del Sistema difesa mare (Si.Di.Mar.)».

2.39

FERRARA Pasquale, COPPI

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Il comando generale e il Corpo delle capitanerie di porto sono posti alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero della difesa in ragione delle attribuzioni dei due Dicasteri.

10-bis. Sono attribuiti al comando generale i compiti di amministrazione, d'impiego e di gestione del personale, dei mezzi e delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto e le funzioni di coordinamento delle attività tecnica, operativa e di polizia svolte dagli uffici marittimi periferici.

10-ter. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono disciplinati il procedimento di nomina e le attribuzioni del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto e del vice comandante generale, nonché la struttura del comando generale.

10-quater. Al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto sono attribuite le funzioni di difesa del mare non trasferite al Ministero dell'ambiente.

10-quinquies. I Ministeri cui risultano trasferite funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile si avvalgono della struttura organizzativa e dei mezzi delle Capitanerie di porto, le quali conservano le attribuzioni previste dall'ordinamento giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.40

CAPPELLI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Il comando generale e il Corpo delle capitanerie di porto sono posti alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero della difesa in ragione delle attribuzioni dei due Dicasteri.

10-bis. Sono attribuiti al comando generale i compiti di amministrazione, d'impiego e di gestione del personale, dei mezzi e delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto e le funzioni di coordinamento delle attività tecnica, operativa e di polizia svolte dagli uffici marittimi periferici.

10-ter. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono disciplinati il procedimento di nomina e le attribuzioni del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto e del vice comandante generale, nonché la struttura del comando generale.

10-quater. I Ministeri cui risultano trasferite funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile si avvalgono della struttura organizzativa e dei mezzi delle Capitanerie di porto, le quali conservano le attribuzioni previste dall'ordinamento giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.41

GIORGI, SCEVAROLLI, SCHEDA, REVIGLIO,
FORTE, STRUFFI

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Il comando generale e il Corpo delle capitanerie di porto sono posti alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero della difesa in ragione delle attribuzioni dei due Dicasteri.

10-bis. Sono attribuiti al comando generale i compiti di amministrazione, d'impiego e di gestione del personale, dei mezzi e delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto e le funzioni di coordinamento delle attività tecnica, operativa e di polizia svolte dagli uffici marittimi periferici.

10-ter. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il procedimento di nomina e le attribuzioni del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto e del vice comandante generale, nonché la struttura del comando generale.

10-quater. I Ministeri cui sono trasferite funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile si avvalgono della struttura organizzativa e dei mezzi delle Capitanerie di porto, le quali conservano le attribuzioni previste dall'ordinamento giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.42

COMPAGNA

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Il comando generale e il Corpo delle capitanerie di porto sono posti alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero della difesa in ragione delle attribuzioni dei due Dicasteri.

10-bis. Sono attribuiti al comando generale i compiti di amministrazione, d'impiego e di gestione del personale, dei mezzi e delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto e le funzioni di coordinamento delle attività tecnica, operativa e di polizia svolte dagli uffici marittimi periferici.

10-ter. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il procedimento di nomina e le attribuzioni del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto e del vice comandante generale, nonché la struttura del comando generale».

2.43

ACQUARONE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto ed il Corpo delle capitanerie di porto dipendono dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolgono le attribuzioni di cui all'articolo 32 della legge 2 luglio 1926, n. 1178, al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni. All'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e al Corpo delle capitanerie di porto vengono attribuite le funzioni in materia di difesa del mare non trasferite al Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle Capitanerie di porto, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e del Sistema difesa mare (Si.D.Mar.). Sono attribuiti all'Ispettorato generale delle capitanerie di porto i compiti di amministrazione, di impiego e di gestione del personale, dei mezzi e delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto e le funzioni di coordinamento delle attività tecnica, operativa e di polizia svolte dagli uffici marittimi periferici».

2.44

RAPISARDA, GIORGI, STRUFFI, SCEVAROLLI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e il Corpo delle capitanerie di porto sono posti alle dipendenze del Ministero dell'ambiente nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolgono le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 149, e successive modificazioni e integrazioni. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente».

2.45

ROCCHI, PROCACCI, MOLINARI, MAISANO GRASSI

Al comma 10, sopprimere le parole: «e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e del sistema difesa del mare (Si.d.mare)» ed aggiungere il seguente comma:

«10-bis. La funzione di vigilanza sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) esercitata dal Ministero della marina mercantile ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è trasferita al Ministero dell'ambiente. Il Ministro dell'ambiente provvede, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare la composizione del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva dell'Istituto stesso. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono altresì definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove norme di organizzazione dell'ICRAM. Il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 41 del 1982, è iscritto dal 1994 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente».

2.46

MONTRESORI

Al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'ambiente esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e si avvale delle Capitanerie di porto e del Sistema difesa mare (Si.d.mare)».

2.47 ROCCHI, PROCACCI, MOLINARI, MAISANO GRASSI

Sopprimere il comma 11.

2.48 PAGLIARINI

Sopprimere il comma 11.

2.49 FABRIS

Sopprimere il comma 11.

2.50 RASTRELLI, PONTONE

Sopprimere il comma 11.

2.51 SENESI, NERLI, ANGELONI, PINNA ROGNONI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria».

2.52 SPERONI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. È abolito il contributo annuale del Ministero dei trasporti e della navigazione all'Ente nazionale gente dell'aria».

2.53 STRUFFI, GIORGI, RAPISARDA, SCEVAROLLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al

mare (ICRAM) e del Sistema di difesa mare (Si.Di.mar). Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente».

2.55

COMPAGNA

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle Capitanerie di porto e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e del Sistema di difesa mare (Si.Di.mar). Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente».

2.56

ACQUARONE

All'emendamento 2.57, aggiungere le seguenti parole dopo: «Valle d'Aosta», inserire le seguenti: «e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

2.57/1

RIZ

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta che provvede alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione».

2.57

DUJANY

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. I rapporti, anche finanziari, per l'utilizzazione degli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione da parte di altri Ministeri o delle regioni per l'esercizio di funzioni nelle materie di loro competenza, sono disciplinati da apposite convenzioni con il Ministero o la regione interessati».

2.58

FABRIS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. I rapporti, anche finanziari, per l'utilizzazione degli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione da parte di altri Ministeri o delle regioni per l'esercizio di funzioni nelle materie di loro competenza, sono disciplinati da apposite convenzioni con il Ministero o la regione interessati».

2.59

COMPAGNA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. I rapporti, anche finanziari, per l'utilizzazione degli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione da parte di altri

Ministeri o delle regioni per l'esercizio di funzioni nelle materie di loro competenza, sono disciplinati da apposite convenzioni con il Ministero o la regione interessati».

2.60

ACQUARONE

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Tutte le competenze relative alle scuole italiane all'estero sono attribuite al Ministero della pubblica istruzione, che le eserciterà previa intese con il Ministero degli affari esteri».

2.61

FERRARI BRUNO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo».

2.62

PAVAN, TANI, REDI, POSTAL, DI STEFANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Sono soppressi i provveditorati regionali alle opere pubbliche e il Magistrato per il Po e il Magistrato per le opere di Venezia. Le funzioni e il personale vengono attribuiti alle regioni e alle Autorità di bacino di rilievo nazionale con decreto legislativo da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.64

GIOVANELLI, ANDREINI, BORATTO, LUONGO, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-...

(Soppressione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici e istituzione del Ministero del territorio e dell'ambiente)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni occorrenti per il riordinamento dei Ministeri e degli altri soggetti statali, o di rilevanza nazionale, aventi funzioni in materie attinenti il governo del territorio.

2. È istituito il Ministero del territorio e dell'ambiente.

3. Al Ministero del territorio e dell'ambiente sono devolute le attribuzioni, che siano state e che vengano ancora riservate allo Stato, nelle materie attinenti il governo del territorio dei seguenti Ministeri:

- a) Ministero dei lavori pubblici;
- b) Ministero dell'ambiente;
- c) Ministero per i beni culturali e ambientali;
- d) Ministero della marina mercantile;
- e) Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
- f) Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4. Il Ministro del territorio e dell'ambiente esercita altresì le funzioni attribuite al Ministro per i problemi delle aree urbane. Il Dipartimento per i problemi delle aree urbane, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è trasferito alle dipendenze del Ministero del territorio e dell'ambiente.

5. I Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono soppressi.

6. Le direzioni generali, gli organi periferici, e qualsiasi altro ufficio o servizio dei Ministeri di cui al comma 2, che abbiano competenze e funzioni in materie attinenti il governo del territorio, sono trasferiti alle dipendenze del Ministero del territorio e dell'ambiente.

7. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici nonchè gli organi consultivi, comunque denominati, dei predetti Ministeri, sono soppressi.

8. Presso il Ministero del territorio e dell'ambiente è costituito il Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente. Il Governo attraverso le disposizioni di cui all'articolo 1 ne definisce le competenze e l'assetto funzionale.

9. Il comitato dei ministri per i servizi tecnici e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è soppresso; le relative funzioni sono attribuite al Ministro del territorio e dell'ambiente. I servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono trasferiti presso il Ministero del territorio e dell'ambiente, restando assicurate la loro autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa. Per la relativa riorganizzazione valgono le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio, n. 183, in quanto compatibili.

10. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, uno o più testi unici contenenti norme legislative statali relative alla tutela dell'integrità fisica del territorio, secondo i principi, i criteri direttivi ed i tempi determinati dal presente articolo.

11. Le norme di leggi, o di atti aventi valore di legge, statali, concernenti la difesa del suolo da ogni fenomeno di degrado, la salvaguardia dagli effetti dei fenomeni sismici, la qualità delle acque e dell'aria e la sua tutela da ogni fenomeno di deterioramento, la preservazione delle risorse irriproducibili, la prevenzione dell'inquinamento acustico, lo smaltimento dei rifiuti solidi di ogni genere e provenienza, con esclusione di quelle dettate da leggi speciali per zone

particolari, sono, apportando ogni necessaria modificazione ed integrazione, adeguate ai principi della presente legge, ed in particolare alle norme di cui ai successivi commi del presente articolo, e coordinate con queste ultime e tra loro.

12. I piani di bacino costituiscono lo strumento fondamentale di definizione sistematica delle scelte inerenti le tematiche di cui al comma 2. Le loro disposizioni possono essere specificate mediante piani generali di bonifica, piani di risanamento delle acque, piani di utilizzazione delle risorse idriche, piani per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, piani di smaltimento dei rifiuti, ed altri piani relativi a singole pertinenti tematiche.

13. I bacini già definiti quali bacini di rilievo interregionale sono assimilati ai bacini di rilievo nazionale.

14. Ai piani di bacino relativi ai bacini di cui al comma 4, adottati dai competenti comitati istituzionali, possono essere apportate, con l'atto di approvazione, le modificazioni e le integrazioni ritenute necessarie per un più efficace conseguimento delle finalità di tutela dell'integrità fisica del territorio. I predetti piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità a deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Con i decreti di approvazione dei piani sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche ed alle risorse idriche, nonché ogni altra funzione amministrativa precedentemente riservata allo Stato e concernente le tematiche disciplinate dai piani, ove non attenga ad imprescindibili esigenze di carattere unitario sovra-regionale.

15. I piani volti a specificare, ai sensi del comma 3, le disposizioni dei piani di bacino relativi ai bacini di cui al comma 4, sono parte della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale e subregionale e sono disciplinati dalle norme legislative regionali.

16. Le eventuali osservazioni formulate dai competenti organi periferici dello Stato in merito alle disposizioni della pianificazione regionale e/o subregionale, ove rilevino un mancato rispetto delle disposizioni dei piani di bacino relativi ai bacini di cui al comma 4, ovvero degli indirizzi e dei criteri per la pianificazione di bacino relativamente ai bacini di rilievo regionale, sono vincolanti. L'entrata in vigore di tali disposizioni della pianificazione regionale e/o subregionale è subordinata al raggiungimento di intese con i predetti organi dello Stato. Qualora tali intese non siano raggiunte entro la data di approvazione delle predette disposizioni, ovvero di completamento delle relative verifiche di conformità, la regione, ovvero la provincia, o la città metropolitana, quando sia soggetto competente a verificare la conformità degli strumenti di pianificazione, sottopone la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale si pronuncia in via definitiva con decreto emanato a norma del comma 5.

17. I piani di bacino, ovvero i relativi programmi di intervento, possono stabilire quali trasformazioni di immobili, od altre azioni, da

essi previste, debbano attuarsi previa acquisizione pubblica degli immobili, o dei complessi di immobili, o degli ambiti territoriali, interessati, esattamente individuandoli mediante idonei elaborati cartografici. L'entrata in vigore dei predetti piani, o programmi, ha efficacia di dichiarazione d'interesse generale dei motivi delle previste acquisizioni pubbliche.

18. Il campo d'applicazione delle norme legislative concernenti la qualità dell'aria e la sua tutela deve coincidere con l'intero territorio nazionale.

19. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un decreto avente valore di legge ordinaria, un testo unico contenente le norme relative alla tutela dell'identità culturale del territorio, secondo i principi, i criteri direttivi ed i tempi determinati dal presente articolo.

20. Le norme di cui al regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, al regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, al decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1972, n. 487, alla legge 12 aprile 1973, n. 202, alla legge 1° marzo 1975, n. 44, alla legge 27 maggio 1975, n. 176, alla legge 30 ottobre 1975, n. 873, agli articoli 82 ed 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le altre norme attinenti il patrimonio culturale della Repubblica, come definito dall'articolo 5, con esclusione di quelle dettate da leggi speciali per zone particolari, sono, apportando ogni necessaria modificazione ed integrazione, adeguate ai principi della presente legge, ed in particolare alle norme di cui ai successivi articoli e coordinate con esse e tra loro.

21. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati elementi costitutivi dell'identità culturale del territorio:

a) le componenti strutturanti la forma del territorio, quali:

- 1) i rilievi montani e collinari;
- 2) le coste e le isole marine, nonchè le zone marine antistanti e circostanti;
- 3) il sistema delle acque superficiali, comprensivo dei corpi idrici, dei terreni circostanti, delle isole lacuali e fluviali;
- 4) i terreni coperti da vegetazione arborea, forestale o boschiva, di origine naturale e/o artificiale, nonchè i terreni temporaneamente privi, totalmente o parzialmente, della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici distruttivi;

5) le zone corografiche, coincidenti o meno, in tutto od in parte, con componenti suindicate, configuranti paesaggi significativi, naturali o trasformati ad opera dell'uomo;

b) le componenti fisiche e biologiche, nonchè le loro associazioni, che presentano singolari e/o significative caratteristiche mineralogiche, petrografiche, geologiche, geomorfologiche, paleontologiche, flori-

stiche, faunistiche, anche in ragione dei processi dinamici, generativi e/o in atto, ovvero delle condizioni di equilibrio, che le contraddistinguono, con particolare riferimento ai vulcani, ai ghiacciai ed ai circhi glaciali, alle zone umide, ed a biocenosi, biotopi ed ecosistemi complessi;

c) le testimonianze di specifiche modalità di rapporto tra l'uomo e l'ambiente, quali:

1) particolari qualità e/o forme di coltura agraria, ovvero di altre attività primarie, compresa quella estrattiva, nonché particolari forme di organizzazione proprietaria dei terreni, quali usi civici, università agrarie, comunali, comunelli, partecipanze e simili;

2) peculiari forme di infrastrutturazione del territorio, quali: centuriazioni nella loro struttura complessiva e/o nei loro elementi o segni, in relazione alla rispettiva permanenza e riconoscibilità; altre peculiari forme di appoderamento, ovvero bonifiche od irrigazioni storiche e relativi sistemi di viabilità e/o canalizzazione delle acque; terrazzamenti; elementi o tracciati di viabilità storica, anche acquea;

3) gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane, le addizioni urbane aventi un impianto urbanistico significativo, le strutture insediative, anche minori od isolate, che presentino, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà, nonché le rispettive zone di integrazione ambientale;

d) gli immobili ed i complessi di immobili, coincidenti o meno con elementi od ambiti considerati alla lettera c), nonché le cose mobili, di interesse archeologico, paleontologico, artistico, storico, storico-testimoniale, etnologico e demoantropologico, quali:

1) le cose appartenenti alla preistoria ed all'antichità, nonché quelle di età posteriore, costituenti, singolarmente o nel loro complesso, testimonianza di civiltà, e di insediamenti o di giacimenti, terrestri o subacquei, conosciuti o conoscibili prevalentemente attraverso la scoperta di resti materiali;

2) le aree archeologiche, intese come i luoghi, ricadenti anche nelle acque interne o territoriali, comprendenti complessi di cose di interesse archeologico, anche soltanto parzialmente rinvenute, ovvero come i luoghi contenenti cose di interesse archeologico non ancora rinvenute e la cui esistenza sia rivelata da lavori compiuti sul suolo, o sia nota o supposta in base a testimonianze storiche, a prospezioni tecniche, a rilievi aerofotografici o ad altri mezzi;

3) le unità edilizie, e gli spazi scoperti, aventi riconoscibili e significative caratteristiche strutturali, tipologiche e formali;

4) le unità edilizie, e gli spazi scoperti, costituenti esemplari significativi, sotto il profilo del valore artistico od anche soltanto dell'interesse testimoniale, della cultura architettonica;

22. Allo Stato compete la conservazione ed il costante aggiornamento del complesso degli elaborati cartografici, adeguati per numero e scala, recanti le perimetrazioni delle componenti, degli elementi e degli ambiti territoriali, nonché degli immobili e dei complessi di immobili, aventi i requisiti di cui all'articolo 4;

23. Alle perimetrazioni ed alle identificazioni di cui al comma 1 provvedono:

- a) i competenti organi centrali e periferici dello Stato;
- b) le regioni.

24. I beni aventi i requisiti di cui all'articolo 8 devono essere tutelati nelle caratteristiche che conferiscono ai medesimi lo specifico valore e/o interesse, ed utilizzati in termini coerenti con tali caratteristiche, e comunque tali che non venga recato, per dolo o colpa, pregiudizio alla conservazione delle caratteristiche medesime. Ad essi deve essere favorito l'accesso per motivi di conoscenza e di studio, e deve essere perseguita la possibilità di un loro godimento pubblico tale da garantire sia la loro tutela che l'effettività di tale godimento.

25. I beni, di cui all'articolo 5, ove rientrino nelle proprie dello Stato o di altri enti pubblici territoriali, sono beni del relativo demanio, o patrimonio indisponibile, e non possono essere alienati se non eccezionalmente e con specifiche norme legislative statali.

26. I proprietari, possessori o detentori o comunque titolari di facoltà di godimento, di beni appartenenti al patrimonio culturale della Repubblica a norma dell'articolo 9 o dell'articolo 10, hanno l'obbligo di non alterare le caratteristiche che conferiscono ai beni medesimi lo specifico valore e/o interesse, di preservarli, mediante le azioni necessarie e/o opportune, da offese di agenti esterni e da ogni altra possibile causa di deterioramento o di degrado, di non rimuoverli, ove così disposto ai sensi delle relative norme legislative, dal luogo di destinazione, e di consentirne, nei limiti e secondo le modalità indicate ai sensi delle relative norme legislative, la pubblica fruizione».

2.0.1

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

«Art. 2-...»

(Soppressione dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero; istituzione del Ministero delle attività produttive)

1. Sono soppressi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del commercio con l'estero.

2. È istituito il Ministero delle attività produttive, di seguito denominato «il Ministero», al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri ivi compreso quanto già attribuito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, conseguentemente alla soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, nonchè dal decreto-legge 22 novembre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, conseguentemente alla soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Conseguentemente alla soppressione della legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera, salvo le funzioni in materia di indirizzo e coordinamento generali, anche con riguardo alla promozione e sviluppo unitari del mercato turistico nazionale, di partecipazione dell'Italia alle organizzazioni internazionali e alla realizzazione di accordi internazionali; di attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia; di vigilanza sull'Enit (Ente nazionale italiano per il turismo) e sull'ACI (Automobile club d'Italia), che vengono attribuite al Ministero.

4. L'organizzazione del Ministero è articolata in:

a) dipartimenti per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni della produzione industriale e dell'artigianato, dell'energia e delle miniere, del commercio interno, delle assicurazioni e del turismo, del commercio con l'estero, in numero non superiore a quattro, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne;

b) servizi per l'assolvimento di compiti strumentali.

5. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi.

6. La dotazione organica del Ministero è rideterminata con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in misura comunque non superiore ai posti coperti nei Ministeri preesistenti per le materie trasferite, in modo da: eliminare duplicazioni di strutture, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione, anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche.

7. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

8. Il regolamento di cui al comma 5 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo».

2.0.2

CHERCHI, GIANOTTI

All'emendamento 2.0.3, al comma 6, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) Soprintendenze: esercitano la tutela nei confronti dei beni culturali compresi nel territorio di loro pertinenza, gestiscono, in tale ambito territoriale le gallerie, i monumenti, gli scavi archeologici, gli archivi, gli altri beni di proprietà dello Stato.

Nell'esercizio delle loro funzioni, le Soprintendenze godono, oltre che di autonomia culturale e scientifica, anche di autonomia amministrativo-finanziaria.

Di analoga autonomia godono gli istituti museali equiparati a Soprintendenze.

In attesa del riordino delle competenze in materia di tutela, le Regioni, gli Enti locali e le Soprintendenze collaborano tra loro mediante accordi di programma per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale».

2.0.3/1

BUCCIARELLI, CHIARANTE, NOCCHI, SPOSETTI

«Art. 2-...

(Istituzione del Ministero per i beni e la promozione culturale)

1. È istituito il Ministero per i beni e la promozione culturale, con il compito di provvedere alla tutela, alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo del patrimonio e delle attività artistiche e culturali del Paese.

2. Sono devolute al Ministero le attribuzioni spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) al Ministero per i beni culturali e ambientali;
- b) al Ministero del turismo e dello spettacolo, in materia di spettacolo;
- c) al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) al Ministero degli affari esteri, relativamente agli istituti di cultura italiana all'estero, secondo le modalità individuate con le norme di cui ai commi seguenti.

3. Gli organi collegiali operanti nell'ambito delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 proseguono la propria attività nell'ambito del Ministero, secondo le modalità compositive, per quanto attiene allo spettacolo, previste dal decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273.

4. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese occorrenti all'espletamento delle funzioni ad esso attribuite si

provvede con gli stanziamenti iscritti per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, limitatamente alle rubriche 3 e 4 dei titoli I e II nonché alla parte della rubrica 1 attinente al personale in servizio presso la Direzione generale dello spettacolo determinata ai sensi dei decreti legislativi di cui al comma 5;

c) nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente alla rubrica 2 dei titoli I e II nonché alla parte della rubrica 1 attinente al personale in servizio presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

5. I decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 per l'organizzazione del Ministero e la disciplina delle funzioni ad esso attribuite si conformano ai seguenti principi:

a) è riservata all'Amministrazione dello Stato la funzione di indirizzo e coordinamento in materia di promozione culturale, con l'esclusione, di norma, di compiti di gestione diretta. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando poi la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

b) i beni culturali e ambientali, i prodotti dell'ingegno e le attività di spettacolo costituiscono patrimonio culturale del Paese, avente rilevanza anche ai fini dello sviluppo economico, e le disposizioni ad essi relative dovranno favorirne l'utilizzazione in tal senso;

c) nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, deve essere assicurata la piena libertà degli operatori culturali e l'autonomia delle strutture che operano nel settore.

6. I decreti predetti sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) la struttura del Ministero deve assicurare l'assolvimento delle funzioni di:

1) informazione, mediante la raccolta, l'organizzazione e la messa a disposizione dei dati relativi alla consistenza del patrimonio culturale e alle iniziative assunte nei settori di competenza;

2) indirizzo, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi generali di intervento, sulla base dei dati raccolti ai sensi del numero 1);

3) coordinamento, nei confronti delle azioni di tutela, promozione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio e della creatività culturali del Paese, mediante piani quadriennali adottati di intesa con le regioni e convenzioni biennali stipulate con gli organismi aventi rilevanza nazionale nel settore;

4) controllo, consistente nella verifica degli obiettivi e dei programmi e nella vigilanza sugli organismi destinatari di interventi di sostegno pubblico;

b) saranno riservate allo Stato competenze e funzioni relative a beni, soggetti ed iniziative dichiarati di rilevanza nazionale con decreto del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sulla base di requisiti e attraverso procedure rispettivamente individuati e definite da specifiche disposizioni; saranno trasferite alle regioni competenze e funzioni relative ai restanti beni, soggetti ed iniziative. A seguito di tale trasferimento di funzioni, saranno definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi generali e di settore da perseguire attraverso l'approvazione d'intesa tra il Ministero e le regioni interessate di piani quadriennali, che costituiranno l'ambito di riferimento per convenzioni biennali di programma da stipularsi dalle regioni con gli organismi operativi locali. Saranno previsti poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienze da parte della regione;

c) gli organismi pubblici operanti nelle aree di competenza del Ministero, in ragione dei compiti svolti e del grado di relazione funzionale con le strutture centrali del Ministero, saranno riordinati nelle seguenti forme:

1) istituti: organi del Ministero aventi compiti di supporto diretto, dotati di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, con esclusione delle spese per il personale che restano a carico del Ministero, operanti, in base a programmi approvati dallo stesso secondo criteri di efficienza ed economicità. Gli istituti saranno organizzati ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

2) fondazioni: costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, su iniziativa dei sindaci delle città in cui esse hanno sede e aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati. Le fondazioni saranno dotate di autonomia statutaria e regolamentare, sulla base di principi generali definiti da specifiche disposizioni, nonchè di autonomia finanziaria e amministrativa e saranno sottoposte al controllo del Ministero, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, nonchè alla vigilanza della regione competente. Le fondazioni saranno amministrate e gestite da organi nominati dal Ministro su designazione dei rappresentanti dei fondatori e saranno rette secondo principi di netta distinzione tra le funzioni e le responsabilità attinenti alla gestione amministrativa e quelle attinenti alla gestione artistico-culturale; sarà prevista l'incompatibilità tra la funzione di componente degli organi delle fondazioni e l'assunzione di incarichi politici o in amministrazioni pubbliche».

2.0.3

FERRARI Bruno

«Art. 2-...

(Diminuzione dei residui passivi del Ministero della difesa)

1. I residui passivi del Ministero della difesa, destinati all'acquisto di beni e servizi e non ancora impegnati con contratti definiti verso terzi, sono diminuiti di 2.000 miliardi».

2.0.4

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

«Art. 2-...»*(Autorità di bacino di rilievo nazionale)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo che istituisca, su tutto il territorio nazionale, Autorità di bacino di rilievo nazionale, sulla base della realtà geofisica e delle proposte delle regioni; con lo stesso decreto, sono soppresse le Autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale».

2.0.5 GIOVANELLI, ANDREINI, BORATTO, LUONGO, SCIVOLETTO

Art. 3.*Sopprimere l'articolo.**Consequentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Ritenuta d'acconto)*

1. La ritenuta di acconto, per le prestazioni di lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1994 è del 25 per cento».

3.1 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

All'emendamento 3.68, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Coordinatore amministrativo è membro di diritto della Giunta e svolge anche funzioni di Segretario della medesima».

3.68/6 NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, SPOSETTI

Sopprimere il comma 16 e il comma 17.

3.68/20 LOPEZ

Al comma 16, sostituire le parole da: «regolamento», a: «disciplinare», con le altre: «disegno di legge il Governo provvede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre».

3.68/21 LOPEZ

Al comma 16, sostituire le parole: «sentite le», con le altre: «sentito il parere vincolante delle».

3.68/22

LOPEZ

All'emendamento 3.68, al comma 17, dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «e delle proposte».

3.68/4

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

All'emendamento 3.68, al comma 17, lettera a), dopo le parole: «da formulare» aggiungere la seguente: «anche».

All'emendamento 3.68, al comma 17, lettera b), dopo la parola: «curricolare» aggiungere la seguente: «anche».

3.68/11

MANZINI

Al comma 17 sopprimere la lettera b).

3.68/23

LOPEZ

Al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «esigenze locali», con le altre: «finalità generali e comuni dei singoli indirizzi scolastici».

3.68/24

LOPEZ

Al comma 17, lettera e), aggiungere le parole: «di concerto con gli enti locali e le organizzazioni sindacali».

3.68/25

LOPEZ

Al comma 17, lettera f), seconda riga, dopo le parole: «del personale e le modalità» sopprimere le seguenti: «di reclutamento e».

3.68/10

MANZINI

Al comma 17, lettera h), aggiungere le parole: «congiuntamente e in accordo con gli organi collegiali della scuola, nello spirito di una effettiva capacità decisionale di tutte le componenti».

3.68/26

LOPEZ

Al comma 18, sostituire le parole da: «risultati», alla fine con le seguenti: «le Commissioni parlamentari competenti effettuano la verifica sulla base di dati forniti dal Ministero della pubblica istruzione o di autonoma iniziativa delle Commissioni stesse».

3.68/27

LOPEZ

All'emendamento 3.68, al comma 22, lettera g), dopo la parola: «territorio» aggiungere le seguenti: «, di concerto con gli enti locali».

3.68/3

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

All'emendamento 3.68, al comma 22, lettera g), dopo le parole: «programmazione scolastica» sopprimere le seguenti: «legata al territorio».

3.68/5

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Al comma 22, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a livello nazionale e regionale».

3.68/12

MANZINI, BISCARDI

Sopprimere il comma 25.

3.68/28

LOPEZ

All'emendamento 3.68, al comma 25, dopo le parole: «della legge 31 dicembre 1991, n. 412» aggiungere le seguenti: «Per l'anno scolastico 1993-1994, in presenza dell'impossibilità, accertata d'intesa tra i provveditori agli studi e gli enti locali, di assicurare il trasporto degli alunni alle scuole più vicine alle scuole di residenza non si attuano le disposizioni di cui al comma precedente. Per il medesimo anno scolastico in ciascuna provincia e per ogni grado di scuola, la rideterminazione del numero delle classi in base al rapporto alunni-classe fissato dal piano pluriennale di cui al comma precedente, si effettua limitatamente alle classi iniziali dei corsi di studio. Nell'applicazione dei rapporti tendenziali tra alunni e classi, già stabiliti per ciascuna provincia con riferimento all'anno scolastico 1994-1995 sono tenute in specifica considerazione le necessità derivanti dalle condizioni demografiche, orografiche e socio-economiche e della presenza di alunni handicappati. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996 i rapporti medi tendenziali saranno rideterminati sulla base dei criteri sopra indicati».

3.68/2

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente approvate in data successiva al 31 agosto 1992 conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-95 ai soli fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-94 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-95.

3.68/7/1

MANZINI, BUCCIARELLI, NOCCHI, COVATTA

Al comma 27, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i posti comunque accantonati per i concorsi indetti con ordinanze ministeriale 9 agosto 1990».

3.68/7

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, SPOSETTI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, banditi con decreti del Ministero della pubblica istruzione del 21 giugno 1988, è prorogata di tre anni rispetto alla normale scadenza. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti delle rispettive aree che si rendano disponibili per il periodo di validità delle graduatorie stesse».

3.68/8

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, SPOSETTI

Il comma 35 è sostituito dal seguente:

«35. I docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituti sono inquadrati a domanda nei ruoli dell'amministrazione presso cui prestano servizio. Analogamente si procede nei confronti del personale collocato fuori ruolo e utilizzato in compiti diversi dall'insegnamento ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974.

Il personale suddetto viene inquadrato in qualifiche funzionali corrispondenti a quelle di provenienza mantenendo eventualmente il trattamento economico più favorevole sino al suo assorbimento con i futuri passaggi di livello».

3.68/1

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Istituzione del Sistema nazionale di istruzione e autonomia degli istituti e scuole e altre norme in materia di scuola)

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

3. Il consiglio di circolo o d'istituto, su proposta del collegio dei docenti, delibera, tra l'altro:

a) sulle modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche;

b) sull'adeguamento del piano curricolare degli studi e sulla sua eventuale variazione;

c) sull'approvazione di interventi finalizzati all'orientamento e alla formazione;

d) sulla programmazione delle azioni di recupero e di sostegno e di valorizzazione degli studenti capaci e meritevoli, nonché su provvedimenti destinati all'attuazione del diritto allo studio;

e) sulla individuazione di azioni positive contro la dispersione scolastica;

f) sull'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti.

4. Nella scuola secondaria superiore il consiglio di istituto stabilisce anche i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi a carico degli studenti non più soggetti all'obbligo scolastico e delle esenzioni dalle tasse scolastiche.

5. Qualora il consiglio di circolo o di istituto ritenga di non poter accogliere le singole proposte di cui al comma 3, le rinvia al collegio dei docenti, con motivazione per l'adozione di opportune modifiche. In assenza di tali modifiche, trascorsi venti giorni, il consiglio di circolo o di istituto delibera in materia, con esclusione delle questioni attinenti alla libertà didattica.

6. Ove il collegio dei docenti non provveda a formulare proposte nelle materie di sua competenza, il consiglio di circolo o di istituto ne sollecita la presentazione.

7. Il consiglio di circolo o di istituto nomina una giunta esecutiva composta dal preside o dal direttore didattico che la presiede e da altri quattro membri. Nella scuola secondaria superiore possono essere aggiunti due componenti esterni con competenze tecnico-professionali, in rapporto ad esigenze specifiche di particolari istituzioni scolastiche. Ai componenti esterni non può essere corrisposto alcun compenso.

8. La giunta esecutiva, sulla base degli indirizzi generali approvati dal consiglio e sulla base delle deleghe ad essa attribuite ai sensi del

comma 11, svolge la funzione di organo di amministrazione e assume tutte le deliberazioni relative alla gestione del patrimonio e all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, nonché, in relazione alle finalità dell'istituzione scolastica, alla partecipazione dell'istituto alla realizzazione di accordi di programma, all'approvazione di convenzioni con le Regioni, con altri istituti scolastici, con gli enti locali, con le istituzioni formative ed educative pubbliche e private presenti sul territorio, con enti e imprese pubbliche e private, anche ai fini dell'ampliamento e arricchimento del piano curricolare degli studi.

9. Il collegio dei docenti formula, tra l'altro, le proposte relative alle materie indicate nel comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, previa consultazione, nella scuola secondaria superiore, con gli studenti eletti nei consigli di classe.

10. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

11. Il consiglio di circolo o di istituto disciplina con regolamento il proprio funzionamento e quello della giunta esecutiva. Nel regolamento può essere prevista la delega di poteri alla giunta esecutiva ed al preside o al direttore didattico in materie determinate.

12. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

13. In sede di contrattazione collettiva si provvede ad individuare i criteri di flessibilità dell'orario di lavoro e delle modalità di prestazione del servizio del personale direttivo e docente, valorizzandone la professionalità, al fine di renderli funzionali all'attuazione della presente legge.

14. Le entrate degli istituti di istruzione secondaria superiore comprendono:

- a)* il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e perequativo;
- b)* le tasse scolastiche;
- c)* i contributi a carico degli studenti del triennio;
- d)* i proventi derivanti da convenzioni con gli enti locali e con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;
- e)* i contributi degli enti locali, anche per la eventuale manutenzione ordinaria degli stabili, secondo gli accordi di programma o apposite convenzioni;
- f)* finanziamenti per progetti mirati e per progetti di settore promossi in base ai criteri fissati dagli accordi di programma;
- g)* finanziamenti per partecipazione a progetti comunitari;
- h)* donazioni, legati ed eredità.

15. Le entrate delle scuole elementari e delle scuole secondarie inferiori comprendono i contributi ed i finanziamenti nonché le donazioni, i legati e le eredità di cui, rispettivamente, al comma 14, lettere *a)*, *e)*, *f)* ed *h)*.

16. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare, fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

17. Il regolamento di cui al comma 16 determina:

a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento delle unità scolastiche da formulare sulla base delle esigenze degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 8;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali e la capacità di stipulare le convenzioni di cui al comma 8, nonché con gli enti locali per la gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di reclutamento e di utilizzazione, nonché le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche dei contributi, ordinario e perequativo, a carico dello Stato, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

l) l'applicazione, fino all'entrata in vigore delle leggi di riordino del settore, delle disposizioni del presente articolo ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, alle accademie nazionali di

arte drammatica e di danza, agli istituti superiori per le industrie artistiche e agli istituti di educazione, tenendo conto delle specificità ordinamentali delle predette istituzioni;

m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, nonché delle modalità di partecipazione alla vita della scuola;

n) la ridefinizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato del personale attualmente comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

18. Il regolamento di cui al comma 16 prevederà forme di verifica triennale dell'idoneità dell'assetto organizzativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, sotto il profilo della funzionalità e produttività; i risultati della verifica sono comunicati dal Ministro della pubblica istruzione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

19. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme previste dal presente articolo sono abrogate tutte le disposizioni di legge vigenti nelle materie che formano oggetto della nuova disciplina regolamentare.

20. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti, norme aventi forza di legge per la ridefinizione degli organi collegiali e per la riorganizzazione dei servizi dell'amministrazione scolastica, ai suoi vari livelli funzionali, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

21. I decreti di cui al comma 20 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

22. I decreti di cui al comma 20 provvedono:

a) all'armonizzazione delle disposizioni contenute nel presente articolo con quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

b) alla determinazione degli organi collegiali a livello nazionale e periferico in relazione al riordinamento dell'amministrazione scolastica ed alle nuove forme dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) alla definizione di procedure elettorali anche di secondo grado;

d) alla determinazione delle modalità di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi;

e) al riassetto dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ai vari livelli territoriali, in coerenza con l'esigenza di sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

f) all'attribuzione all'amministrazione centrale di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema scolastico;

g) all'attribuzione all'amministrazione scolastica periferica, a livello regionale e subregionale, di prevalenti compiti di programmazione scolastica legata al territorio, di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, di valutazione del sistema scolastico nell'ambito di rispettiva competenza, nonché di assistenza, consulenza e controllo; in particolare, all'attribuzione all'amministrazione a livello sub-regionale anche di compiti di gestione del personale;

h) all'attribuzione al Governo e al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di specifica potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) unificazione di uffici e servizi preposti a compiti gestionali finalizzata alla eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze;

2) istituzione di dipartimenti per assolvere ai compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento, controllo e valutazione del sistema scolastico.

23. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro il 30 novembre 1994, sentite le Commissioni parlamentari competenti e previo parere del Consiglio di Stato, sono coordinate le norme della presente legge con quelle raccolte nel testo unico da emanarsi ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 121, e della legge 26 aprile 1993, n. 126, nonché con le leggi e le norme sopravvenute sino alla data del 31 dicembre 1993. In sede di coordinamento si procede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per le materie oggetto dei regolamenti previsti dal presente articolo nonché per le seguenti:

a) razionalizzazione della rete scolastica e organici di istituto provinciali;

b) piani di studio, programmi di insegnamento e orari per ciascun grado e tipo di scuola ivi compresi i conservatori di musica e le accademie;

c) carriera scolastica degli alunni, scrutini ed esami con eccezione degli esami di Stato;

d) sanzioni e procedimenti disciplinari riguardanti gli alunni;

e) scambi di classi e di insegnanti con l'estero;

f) organizzazione e funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali.

24. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei distretti scolastici è affidato alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i Ministeri del tesoro e della pubblica

istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.

25. È anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classes, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa esser utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.

26. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

27. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 26. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

28. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 16.

29. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica.

30. Le disposizioni di cui all'articolo 11 non si applicano al personale del comparto scuola.

31. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

32. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.

33. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.

34. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

35. Dalla medesima data di cui al comma 34 i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati non chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.

36. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 16, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

37. Nella determinazione delle predette tasse sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.

38. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno».

3.68

ABIS

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

3. Il consiglio di circolo o di istituto, su proposta del collegio dei docenti, delibera, tra l'altro:

a) sulle modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche;

b) sull'adeguamento del piano curricolare degli studi e sulla sua eventuale variazione;

c) sull'approvazione di interventi finalizzati all'orientamento e alla formazione;

d) sulla programmazione delle azioni di recupero e di sostegno e di valorizzazione degli studenti capaci e meritevoli, nonché su provvedimenti destinati all'attuazione del diritto allo studio;

e) sulla individuazione di azioni positive contro la dispersione scolastica;

f) sull'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti.

3-bis. Nella scuola secondaria superiore il consiglio di istituto stabilisce anche i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi a carico degli studenti non più soggetti all'obbligo scolastico e delle esenzioni dalle tasse scolastiche.

3-ter. Qualora il consiglio di circolo o di istituto ritenga di non poter accogliere le singole proposte di cui al comma 3, le rinvia al collegio dei docenti, con motivazione, per l'adozione delle opportune modifiche. In assenza di tali modifiche, trascorsi venti giorni, il consiglio di circolo o di istituto delibera in materia, con esclusione delle questioni attinenti alla libertà didattica.

3-quater. Ove il collegio dei docenti non provveda a formulare proposte nelle materie di sua competenza, il consiglio di circolo o di istituto ne sollecita la presentazione.

3-quinquies. Il consiglio di circolo o di istituto nomina una giunta esecutiva composta dal preside o dal direttore didattico che la presiede e da altri quattro membri. Nella scuola secondaria superiore possono essere aggiunti due componenti esterni con chiare competenze tecnico-professionali, in rapporto ad esigenze specifiche di particolari istituzioni scolastiche. Ai componenti esterni non può essere corrisposto alcun compenso.

3-sexies. La giunta esecutiva, sulla base degli indirizzi generali approvati dal consiglio e sulla base delle deleghe ad essa attribuite ai sensi del comma 11, svolge la funzione di organo di amministrazione e assume tutte le deliberazioni relative alla gestione del patrimonio e all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, nonché, in relazione alle finalità dell'istituzione scolastica, alla partecipazione dell'istituto alla realizzazione di accordi di programma, all'approvazione di convenzioni con la regione, con altri istituti scolastici, con gli enti locali, con le istituzioni formative ed educative pubbliche e private presenti sul territorio, con enti e imprese pubbliche e private, anche ai fini dell'ampliamento e arricchimento del piano curricolare degli studi.

3-septies. Il collegio dei docenti formula, tra l'altro, le proposte relative alle materie indicate nel comma 3, lettere a), b) e c), previa consultazione, nella scuola secondaria superiore, con gli studenti eletti nei consigli di classe.

3-octies. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

3-novies. Il consiglio di circolo o di istituto disciplina con regolamento il proprio funzionamento e quello della giunta esecutiva. Nel regolamento può essere prevista la delega di poteri alla giunta esecutiva ed al preside o al direttore didattico in materie determinate.

3-decies. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

3-undecies. In sede di contrattazione collettiva si provvede ad individuare i criteri di flessibilità dell'orario di lavoro e delle modalità di prestazione del servizio del personale direttivo e docente, valorizzandone la professionalità, al fine di renderli funzionali alla attuazione della presente legge.

3-duodecies. Le entrate degli istituti di istruzione secondaria superiore comprendono:

- a) il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e perequativo;
- b) le tasse scolastiche;
- c) i contributi a carico degli studenti del triennio;
- d) i proventi derivanti da convenzioni con gli enti locali e con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;
- e) i contributi degli enti locali, anche per la eventuale manutenzione ordinaria degli stabili, secondo gli accordi di programma o apposite convenzioni;
- f) finanziamenti per progetti mirati e per progetti di settore attivati in base ai criteri fissati dagli accordi di programma;
- g) finanziamenti per partecipazione a progetti comunitari;
- h) donazioni, legati ed eredità.

3-terdecies. Le entrate delle scuole elementari e delle scuole secondarie inferiori comprendono i contributi ed i finanziamenti nonché le donazioni, i legati e le eredità di cui, rispettivamente, al comma *3-duodecies*, lettere a), e), f) ed h).

3-quattuordecies. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare, fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

3-quinquiesdecies. Il regolamento determina:

- a) i tempi di attuazione del disposto di cui al comma 1, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento delle unità scolastiche, da formulare anche sulla base delle esigenze degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica;
- b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica degli istituti, anche attraverso progetti che consentano forme di organizzazione

modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3-*sexies*;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali e la capacità di stipulare le convenzioni di cui al comma 3-*sexies*, nonché con gli enti locali per la gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri del tesoro e della funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi, previo confronto di corrispondente livello territoriale con le organizzazioni sindacali;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di utilizzazione, nonché le modalità di reclutamento, senza aggravio di spesa per lo Stato, dei docenti per attività extra-curricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche dei contributi, ordinario e perequativo, a carico dello Stato, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

l) l'applicazione, fino all'entrata in vigore delle leggi di riordinamento del settore, delle disposizioni del presente articolo ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, agli istituti superiori per le industrie artistiche e agli istituti di educazione, tenendo conto delle specificità ordinali delle predette istituzioni;

m) la ridefinizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato del personale attualmente comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

3-*sexiesdecies*. Il regolamento governativo prevederà forme di verifica triennale dell'idoneità dell'assetto organizzativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, sotto il profilo della sua funzionalità e produttività; risultati della verifica sono comunicati dal Ministro della pubblica

istruzione alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

3-septiesdecies. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti, norme aventi forza di legge per la ridefinizione degli organi collegiali, per la riorganizzazione dei servizi dell'amministrazione scolastica, ai suoi vari livelli funzionali, e per la definizione dello statuto dello studente, con l'indicazione dei diritti e dei doveri, nonché delle modalità di partecipazione alla vita della scuola, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

3-octiesdecies. Le norme delegate sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

3-noviesdecies. Le norme delegate provvedono:

a) all'armonizzazione delle disposizioni contenute nel presente articolo con quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

b) alla determinazione degli organi collegiali a livello nazionale e periferico in relazione al riordinamento dell'amministrazione scolastica ed alle nuove forme dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) alla definizione di procedure elettorali anche di secondo grado;

d) alla determinazione delle modalità di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi;

e) al riassetto dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ai vari livelli territoriali, in coerenza con l'esigenza di sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

f) all'attribuzione all'amministrazione centrale di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema scolastico;

g) all'attribuzione all'amministrazione scolastica periferica, a livello regionale e sub-regionale, anche di compiti di programmazione scolastica legata al territorio, di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, di valutazione del sistema scolastico nell'ambito di rispettiva competenza, nonché di assistenza, consulenza e controllo; in particolare, all'attribuzione all'amministrazione a livello sub-regionale anche di compiti di gestione del personale;

h) all'attribuzione al Governo e al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di specifica potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) unificazione di uffici e servizi preposti a compiti gestionali finalizzata alla eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze;

2) istituzione di dipartimenti per assolvere ai compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento, controllo e valutazione del sistema scolastico, a livello nazionale e regionale».

Sopprimere il comma 2.

3.3

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sostituire le parole da: «regolamento governativo, da emanarsi...» fino a: «si provvede al rafforzamento» con le altre: «disegno di legge il Governo provvede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione»;

conseguentemente, sostituire le parole: «Il regolamento determina» con le altre: «il disegno di legge determina».

3.4

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sostituire le parole: «sentite le» con le altre: «sentito il parere vincolante delle» e sostituire le parole: «al rafforzamento» con le altre: «alla definizione».

3.5

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «previa definizione» fino alla fine della lettera.

3.6

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.7

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «esigenze locali» con le altre: «finalità generali e comuni dei singoli indirizzi scolastici».

3.8

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «nell'ambito di programmi» fino alla fine della lettera con le altre: «nell'ambito degli accordi di programma tra Stato, regioni ed enti locali».

3.9 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e privati».

3.10 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «educativi e formativi»,
inserire le altre: «di rilevante importanza sociale».*

3.11 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «organici di istituto» inserire
le seguenti: «previsionali e triennali finalizzati a permanenti progetti
anche non semplicemente didattici, ma rilevanti ai fini sociali quali
recupero della dispersione scolastica, integrazione, sostegno, tossicodi-
pendenze, ricerche.».*

3.12 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «sulla base di piani
provinciali predisposti dai provveditori agli studi» con le seguenti: «sulla
base di piani predisposti dalla sovrintendenze scolastiche regionali».*

3.13 ZILLI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,» con le altre: «sulla base di criteri nazionali e provinciali» e aggiungere, in fine, le parole: «di concerto con gli enti locali e le organizzazioni sindacali».

3.14

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «utilizzazione» inserire le seguenti: «su scala regionale».

3.15

ZILLI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «, senza aggravio di spese,» e le parole: «tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti».

3.16

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) le modalità di attribuzione di autonomia finanziaria alle istituzioni scolastiche, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi degli alunni e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;».

3.17

ZILLI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «anche con funzione perequativa».

3.18

ZILLI

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «congiuntamente e in accordo con gli organi collegiali della scuola

riformati nella direzione di una effettiva capacità decisionale di tutte le componenti».

3.19

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: «anche mediante l'integrazione» fino alla fine della lettera.

3.20

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il regolamento comunque assicura che, nel contesto di un costante confronto tra i diversi organi della scuola e dei loro componenti, sia salvaguardata la libertà di insegnamento di ogni docente, la responsabilità ultima delle scelte di ordine didattico compete ai docenti, le decisioni in materia di bilancio siano di competenza del consiglio di istituto;».

3.67

SCOGNAMIGLIO PASINI

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la qualità puramente consultiva e non deliberativa di tale intervento;».

3.21

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «elettivi e non elettivi, anche mediante procedure elettorali di secondo grado» con la seguente: «stessi».

3.22

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

3.23

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) il riassetto organizzativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ai vari livelli territoriali, in coerenza con l'esigenza di sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, prevedendo secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che l'amministrazione centrale assuma compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema scolastico e che l'amministrazione scolastica periferica sia riorganizzata a livello regionale e provinciale in modo da poter assolvere a compito di programmazione scolastica, di coordinamento di mezzi e strutture, di valutazione territoriale dell'efficienza nonché di assistenza e consulenza;».

3.24

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

*Al comma 2, lettera m), dopo la parola: «programmazione,»
sopprimere la parola: «sviluppo,».*

3.25

ZILLI

*Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «del sistema scolastico»
inserire le altre: «in garanzia della piena realizzazione del diritto allo
studio e del carattere unitario generale delle finalità formative,».*

3.26

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

*Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «a compiti di» inserire le
altre: «sviluppo e».*

3.27

ZILLI

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

3.28

ZILLI

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

3.29

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

*Al comma 2, lettera o), dopo le parole: «dei compiti» inserire le altre:
«e degli organici».*

3.30

ZILLI

Sopprimere il comma 3.

3.31

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «; i risultati della verifica» fino
alla fine del comma con le altre: «. Le Commissioni parlamentari
competenti effettuano la verifica sulla base dei dati forniti dal Ministro
della pubblica istruzione o di autonoma iniziativa delle Commissioni
stesse».*

3.32

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 4.

3.33

ZILLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano».

3.34

RIZ, RUBNER, DUJANY

Sopprimere il comma 5.

3.35

ZILLI

Sopprimere il comma 5.

3.36

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sopprimere il comma 5.

3.37

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. È confermata all'anno scolastico 1994-95 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, salvo ricalcolo parametrizzato dal Ministero della pubblica istruzione dei suddetti rapporti. A integrazione dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, si introduce l'incompatibilità tra l'esercizio della libera professione e la funzione docente di ruolo nella scuola secondaria di I e II grado, con deroga esclusiva ad attività di ricerca strettamente connesse al proprio ruolo. Altresì viene elevato a trenta ore settimanali l'orario di tutti i docenti della scuola secondaria di I e II grado, comprensivo delle ore d'ufficio oltre a quelle di docenza, secondo quanto predisposto dai presidi d'istituto, in coordinazione con i provveditori agli studi provinciali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Detta elevazione dell'orario ufficiale dei docenti a trenta ore settimanali è da intendersi in senso rivalutativo e rqualificante della professionalità di tutta la categoria».

3.38

LORENZI, ROSCIA, MANFROI, ROVEDA, MANARA

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In conseguenza all'anticipazione va riformulato il regolamento attuativo, fatta salva la gradualità triennale del piano».

3.39

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Inoltre esso può essere utilizzato anche in attività extra-curricolari per progetti mirati, anche in orario non frontale».

3.40

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione».

3.41

RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per l'anno scolastico 1993-94, in presenza dell'impossibilità, accertata d'intesa tra i provveditori agli studi e gli enti locali, di assicurare il trasporto degli alunni alle scuole più vicine dalle scuole di residenza non si attuano le disposizioni di cui al comma 5. Per il medesimo anno scolastico in ciascuna provincia e per ogni grado di scuola, la rideterminazione del numero delle classi in base al rapporto alunni-classe fissato dal piano pluriennale di cui al comma 5 si effettua limitatamente alle classi iniziali dei corsi di studio. Nell'applicazione dei rapporti tendenziali tra alunni e classi, già stabiliti per ciascuna provincia con riferimento all'anno scolastico 1994-95 sono tenute in specifica considerazione le necessità derivanti dalle condizioni demografiche, orografiche e socio-economiche e della presenza di alunni handicappati. Per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96 i rapporti medi tendenziali saranno rideterminati sulla base dei criteri sopra indicati».

3.42

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l'anno scolastico 1993-94 non si applicano le disposizioni che stabiliscono un limite temporale alla mobilità dei docenti».

3.43 ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all'articolo 33, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'Irpef nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà all'adeguamento dei moduli di dichiarazione».

3.44 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i posti comunque accantonati per i concorsi indetti con ordinanza ministeriale 9 agosto 1990».

3.45 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 9.

3.46 ZILLI

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente all'articolo 33, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IRPEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà all'adeguamento dei moduli di dichiarazione».

3.47 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «istituendo una graduatoria nazionale optativa degli aspiranti ad immissione in ruolo».

3.48 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 10.

3.49 PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere il comma 11.

3.50 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 11, sopprimere la parola: «annuali».

3.51 ZILLI

Al comma 11, sopprimere la parola: «annuali».

3.52 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

3.53 ZILLI

Al comma 12, aggiungere il seguente periodo: «Le supplenze temporanee di breve durata sono effettuate in base ad effettive e inderogabili esigenze».

Conseguentemente, sopprimere il comma 13.

3.54 ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 13.

3.55

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 14.

3.56

TANI, INNOCENTI, REDI, POSTAL

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente all'articolo 33, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IR-PEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà all'adeguamento dei moduli di dichiarazione».

3.57

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 14 e sostituire il comma 15 con i seguenti:

«15. I docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto sono inquadrati a domanda nei ruoli dell'amministrazione presso cui prestano servizio. Analogamente si procede nei confronti del personale collocato fuori ruolo e utilizzato in compiti diversi dall'insegnamento ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974.

15-bis. Il personale di cui al comma 15 viene inquadrato in qualifiche funzionali corrispondenti a quelle di provenienza mantenendo eventualmente il trattamento economico più favorevole sino al suo assorbimento con i futuri passaggi di livello».

3.58

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BÙCCIARELLI

Sopprimere il comma 16.

3.59

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 16, sostituire le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione» con le seguenti: «dagli uffici scolastici regionali su delega del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro».

3.60

ZILLI

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Con decreto legislativo da emanarsi entro il 30 novembre 1994, sentite le Commissioni parlamentari competenti e previo parere del Consiglio di Stato, il Governo coordina le norme della presente legge con quelle raccolte nel testo unico da emanarsi ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 121, e della legge 26 aprile 1993, n. 126, nonché con le leggi e le norme sopravvenute sino alla data del 31 dicembre 1993. In sede di coordinamento si procede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per le materie oggetto dei regolamenti previsti dall'articolo 2 nonché per le seguenti:

a) razionalizzazione della rete scolastica ed organici di istituto provinciali;

b) l'ordinamento degli studi per ciascun grado e tipo di studi ivi compresi i conservatori di musica e le accademie;

c) carriera scolastica degli alunni, scrutini ed esami con eccezione degli esami di Stato;

d) sanzioni e procedimenti disciplinari riguardanti gli alunni;

e) scambi di classi e di insegnanti con l'estero;

f) organizzazione e funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali».

3.61

FERRARI Bruno

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano salve le competenze in materia della regione Valle d'Aosta, che provvede alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione».

3.62

DUJANY

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono con proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, e con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni ed integrazioni».

3.63

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. I docenti inclusi con riserva nelle graduatorie concorsuali per esami e titoli e per soli titoli sono considerati inclusi nelle graduatorie stesse a tutti gli effetti».

3.64

BISCARDI, STRUFFI, CANNARIATO, ZILLI, MANIERI, LOPEZ

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Le graduatorie concorsuali per esami e titoli e per soli titoli del personale docente conservano la loro validità fino alla rideterminazione degli organici di cui al comma 9».

3.65

BISCARDI, STRUFFI, CANNARIATO, ZILLI, MANIERI, LOPEZ

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Al personale della scuola collocato in quiescenza dal 1° settembre 1993, è corrisposto il trattamento economico di pensione anche nel periodo 1° settembre 31 dicembre 1993».

3.66

BISCARDI, ALBERICI, STRUFFI, NOCCHI, CANNARIATO, ZILLI, MANIERI, LOPEZ

Inserire, in fine, il seguente comma:

«Tutte le competenze relative alle scuole italiane all'estero sono attribuite al Ministero della pubblica istruzione, che le eserciterà previa intesa con il Ministero degli affari esteri».

3.100

FERRARI BRUNO, BISCARDI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

151^a Seduta

Presidenza del Presidente
ACQUARONE

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 383, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi (1529)

(Parere all'8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente ACQUARONE, che propone di formulare un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica (1534)

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del relatore ACQUARONE la Commissione si pronuncia in senso favorevole al riconoscimento dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3 del Regolamento.

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1533)

(Parere all'8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)

Il presidente ACQUARONE sottolinea l'importanza del provvedimento, che in particolare dispone la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico, quale soluzione transitoria verso una configurazione di natura privatistica, ancora non realizzabile per

ragioni di indole ordinamentale. Al riguardo, peraltro, rileva l'ennesima incongruenza nell'assegnazione del disegno di legge in sede referente, tale da escludere la competenza primaria della Commissione affari costituzionali in una questione nella quale prevalgono i profili istituzionali.

La senatrice BARBIERI prospetta l'opportunità di proseguire l'esame del disegno di legge alla presenza del Ministro competente.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 01^a, 0048)

Il senatore SAPORITO raccomanda la tempestiva designazione dei rappresentanti dei Gruppi nel comitato ristretto che si è convenuto di costituire per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1493, di conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 308, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Si rivolge quindi alla Presidenza della Commissione auspicando una presenza attenta e vigile nell'*iter* di esame del disegno di legge n. 1508 (Interventi correttivi di finanza pubblica), assegnato alle Commissioni riunite 1^a e 5^a: il contenuto del provvedimento, infatti, non può essere considerato di prevalente interesse finanziario, coinvolgendo rilevanti questioni inerenti l'ordinamento della pubblica amministrazione e la disciplina del pubblico impiego.

Il presidente ACQUARONE fornisce assicurazioni al riguardo, e raccomanda ai colleghi di collaborare al fine richiesto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 7 ottobre alle ore 9 al fine di esaminare i presupposti di costituzionalità dei disegni di legge n. 1533, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero e n. 1535, di conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport. Rimangono confermati gli altri argomenti secondo l'ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 10,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

89^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzucconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE**CAPPIELLO. - Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (162)****PROCACCI. - Modifica delle norme in materia di maltrattamento di animali (774)**

Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (1417) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Apuzzo; Pecoraro Scanio e Apuzzo)*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri, e si passa all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Il presidente RIZ illustra l'emendamento 1.1, sostitutivo dell'intero articolo il quale, anzichè novellare l'articolo 727 del codice penale, ne modifica l'articolo 638, sopprimendo il riferimento ai soli «animali appartenenti ad altri» ed introducendovi il concetto di sevizie ad animali, oltre a stabilire che per il reato ivi previsto si possa procedere anche d'ufficio.

Dichiara quindi di trasformare i suoi emendamenti 1.2 ed 1.3 in due subemendamenti (1.4/3 e 1.4/4) che introducono nel testo dell'emendamento 1.4, già sostanzialmente illustrato dalla relatrice nella seduta di ieri, due ipotesi di esclusione della punibilità, rispettivamente per chi uccide animali nocivi e per chi detiene acquari o animali commestibili in condizioni non compatibili con la natura in cui abitualmente vivono.

Il senatore MASIELLO illustra a sua volta i subemendamenti 1.4/1 e 1.4/2, facendo presente che la sua posizione di grande attenzione verso

la tutela degli animali non può tuttavia fargli dimenticare l'esigenza di rispettare un principio-cardine dell'ordinamento giuridico - quello di ragionevolezza nella fissazione delle pene edittali - come pure l'esigenza di coniugare la giusta repressione del maltrattamento di animali con le altrettanto legittime esigenze della sperimentazione scientifica.

La senatrice FABJ RAMOUS, riprendendo l'illustrazione già effettuata ieri del suo emendamento 1.4, sottolinea l'opportunità, al comma 2, della previsione di una aggravante qualora i fatti criminosi siano commessi con mezzi particolarmente dolorosi.

La senatrice PROCACCI, premessa una forte preoccupazione per il probabile affossamento definitivo delle norme in discussione se saranno apportate modifiche al testo varato dalla Camera dei deputati, evidenzia il carattere fortemente simbolico dell'emendamento 1.5, oggi da lei presentato, e invita a riflettere sull'opportunità di un ritiro di tutte le proposte emendative avanzate rispetto al testo già approvato all'unanimità presso l'altro ramo del Parlamento. Sottolinea poi le difformità del suo emendamento rispetto a quello della relatrice, per cui, ad esempio, l'ammenda da 2 a 10 milioni sarà comminata anche a chi fa propaganda di spettacoli che comportino strazio o sevizie di animali.

Il senatore BODO illustra il subemendamento 1.4/5, volto ad evitare che interpretazioni giurisprudenziali troppo severe portino anche all'incriminazione di chi ha avuto il solo torto di assistere a gare di animali, gare che in molte zone risalgono ad una tradizione secolare.

Il senatore PARISI, ricordato come la sua assenza nella seduta di ieri sia stata causata da motivi di forza maggiore, reputa sproporzionata la reazione di taluni studiosi delle facoltà di medicina rispetto ai provvedimenti in titolo. Ritiene anche che le voci contrarie al testo della Camera dei deputati siano state sostenute da motivazioni meno valide di quelle sostenute dalle associazioni ambientaliste ed animaliste. Paventa poi il rinvio del testo all'altro ramo del Parlamento, rinvio che potrebbe tradursi nella sua caducazione, considerata la prevedibile breve durata residua della presente legislatura.

La senatrice ROCCHI ricorda che la specificità del disegno di legge in titolo risiede nel fatto che i diretti beneficiari e destinatari dell'emananda legge - gli animali - non hanno la possibilità di far valere le proprie ragioni e di rappresentare le loro esigenze.

Il senatore PINTO nega anzitutto che un rinvio alla Camera dei deputati determini necessariamente la decadenza del provvedimento legislativo. Chiede poi chiarimenti alla relatrice, in ordine al suo emendamento 1.4, per sapere se al comma 1 la presenza delle parole «fatiche» e «lavori» non possa dar luogo ad una inutile ripetizione di concetti. Invita poi a differenziare la posizione di chi organizza spettacoli che comportino strazio o sevizie di animali da quella di chi si limita ad assistere a quegli spettacoli.

Il senatore COVI invita a non far prevalere su ogni altra considerazione il timore di un prossimo scioglimento delle Camere, perchè insistere in tale atteggiamento sarebbe troppo condizionante rispetto al dovere e alla libertà di legiferare che spettano ai parlamentari. Ritiene poi doveroso, prima di passare alla votazione degli emendamenti, verificare con cura il raccordo fra i profili sanzionatori della vigente normativa e le disposizioni contenute nel disegno di legge proveniente dall'altro ramo del Parlamento. Pertanto, auspica l'approvazione degli opportuni emendative, dichiarandosi a favore dell'emendamento 1.1 del presidente Riz e, in subordine, favorevole anche ai subemendamenti del senatore Masiello.

Il senatore DI LEMBO si esprime a favore dell'emendamento 1.1 e dichiara di apprezzare molto lo spirito del subemendamento 1.4/5 illustrato dal senatore Bodo: in particolare rammenta la grande importanza che hanno per le popolazioni locali le manifestazioni tradizionali con la presenza di animali, come le processioni e le corse che si tengono annualmente a Larino, a Ielsi e in alcune comunità albanesi del Molise.

Invita poi a riflettere sulle conseguenze pratiche, non tutte condivisibili, che scaturirebbero dall'approvazione senza modifiche del progetto licenziato dai deputati, e si sofferma anche sull'evidente contrasto fra la vigente normativa regionale in tema di randagismo ed abbandono di animali e le norme penali in discussione.

Il senatore GRECO interviene in senso contrario ad ogni emendamento presentato, giacchè il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento risponde alle molteplici esigenze rappresentate nel corso del dibattito.

Il senatore CASTIGLIONE mostra interesse verso la soluzione prospettata dalla relatrice, quella di un emendamento integralmente sostitutivo, mentre reputa incompleto l'emendamento 1.1, del Presidente, che avrebbe dovuto contemplare anche la soppressione dell'articolo 727. Si dice altresì favorevole al subemendamento del senatore Masiello, volto ad una ragionevole mitigazione delle pene previste dal testo all'esame.

Per esprimere il suo avviso sugli emendamenti interviene la relatrice FABJ RAMOUS, contraria all'emendamento 1.1 e al subemendamento 1.4/2, come pure ai subemendamenti 1.4/3, 1.4/4 e 1.4/5, lo spirito dell'ultimo dei quali vienetuttavia da lei recepito con una modifica del penultimo comma del suo emendamento 1.4, sostituendo cioè le parole: «o assiste a» con le altre: «o partecipa a».

La senatrice PROCACCI chiede che la seduta venga sospesa per consentirle di prendere parte, in qualità di senatore segretario, ai lavori dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per quindici minuti, anche al fine di conoscere l'avviso della Presidenza del Senato in ordine alla possibilità di riprendere i lavori durante la riunione dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 16,40).

Il presidente RIZ ricorda che la senatrice PROCACCI ha chiesto la sospensione dei lavori della Commissione in ragione dei suoi impegni di Aula. In conseguenza di tale richiesta la Presidenza del Senato ha rappresentato l'opportunità di non procedere a votazioni in Commissione mentre è in corso la seduta dell'Assemblea. Nel togliere dunque la seduta, accogliendo così l'invito della Presidenza, deve in ogni caso sottolineare con rammarico fra quante difficoltà procede una discussione per la cui sollecita conclusione egli ha personalmente profuso il massimo impegno.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI

Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (1417)
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Apuzzo; Pecoraro Scanio e Apuzzo)

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. La rubrica dell'articolo 638 del codice penale è sostituita dalla seguente: *“(Uccisione, danneggiamento o sevizie di animali)”*.

2. Nello stesso articolo 638, al primo comma, le parole: “animali che appartengono ad altri” sono sostituite dalle altre “o sevizia animali” e le parole “a querela della persona offesa” sono soppresse».

1.1

RIZ

Nell'emendamento 1.4, al primo capoverso, sopprimere le parole: «con l'arresto da due a otto mesi o».

1.4/1

MASIELLO

Nell'emendamento 1.4, sopprimere il quarto capoverso.

1.4/2

MASIELLO

Nell'emendamento 1.4, al quinto capoverso, sopprimere le parole: «o assiste a».

1.4/5

BODO

Nell'emendamento 1.4 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Non è punibile chi uccide animali nocivi».

1.4/3 (già 1.2)

RIZ

Nell'emendamento 1.4 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Non è punibile chi detiene acquari, o detiene animali commestibili in condizioni non compatibili con la natura in cui abitualmente vivono».

1.4/4 (già 1.3)

RIZ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 727. - (*Maltrattamento di animali*). - Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto da due a otto mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque utilizzi animali per esperimenti preordinati a fini scientifici o didattici non autorizzati e in violazione delle disposizioni del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 116, e non adotti tempestivamente misure dirette a correggere difetti o ad evitare inutili sofferenze e sottopone gli stessi a maltrattamenti che contrastino con le loro caratteristiche anche etologiche, è soggetto alla pena di cui al primo comma.

Chiunque organizza o assiste a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La condanna comporta la sospensione

per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno 12 mesi».

1.4

FABJ RAMOUS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 727. - (*Maltrattamento di animali*). - Chiunque incrudelisce verso animali o li sottopone a strazio o sevizie o a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le caratteristiche anche etologiche della specie, o ne fa traffico, trasporto o commercio illecito, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura, o li abbandona, è punito con l'arresto da due a otto mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto causa la morte dell'animale o se è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, ovvero quale modalità del traffico, del commercio, dell'allevamento, della mattazione o dello spettacolo di animali. In tali casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza, la sospensione della licenza per l'esercizio del commercio, trasporto, allevamento, mattazione o spettacolo di animali per tre mesi e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al fatto. Nel caso di recidiva la pena è aumentata di un terzo e la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di allevamento, commercio, trasporto, mattazione o di spettacolo degli animali.

Chiunque commette i fatti di cui al primo comma per fini scientifici o didattici non autorizzati o in violazione delle disposizioni del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 116 è soggetto alla pena di cui al secondo comma.

Chiunque organizza, assiste o fa propaganda di spettacoli che comportano strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale, di servizio o pubblicitaria nello svolgimento della quale è stato commesso il fatto. In caso di recidiva la licenza è revocata.

Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi nel corso di scommesse clandestine si applica la pena dell'arresto da quattro mesi ad un anno e sei mesi o dell'ammenda da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena è aumentata di un terzo se dal fatto deriva la morte

dell'animale. La condanna comporta la sospensione della licenza di conduzione, commercio o trasporto di animali per una durata non inferiore a dodici mesi».

1.5

PROCACCI, ROCCHI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.2

FABJ RAMOUS

Al primo capoverso, dopo le parole: «detenzione di animali», inserire le seguenti: «si applica nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 638 e 727 e».

2.1

RIZ

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

FABJ RAMOUS

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

73^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Vincenza BONO PARRINO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Giagu Demartini.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE REFERENTE**

CAPPUZZO. - Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi comandanti di squadra in servizio alla data dell'8 settembre 1943 (1081)
(Esame e rinvio)

Il relatore CAPPUZZO riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale fa seguito a una serie di provvedimenti in materia di concessione di promozione a titolo onorifico, quale doveroso riconoscimento a quanti hanno servito la Patria nel corso del secondo conflitto mondiale. Con questo in particolare si propone di riconoscere il grado di sottotenente a titolo onorifico ai militari che hanno partecipato alla seconda guerra mondiale in qualità di allievi comandanti di squadra inquadrati nei battaglioni d'istruzione alla data dell'8 settembre 1943, i quali, a causa degli eventi che seguirono tale data, non hanno potuto conseguire la nomina a ufficiale di complemento.

Il provvedimento - prosegue il relatore - prevede poi l'estensione al predetto personale delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 159 del 1992. Nel suo complesso la normativa proposta non comporta comunque oneri finanziari, nè modifica eventuali trattamenti economici goduti dagli interessati in conseguenza degli avvenimenti seguiti alla data di cui sopra.

Il relatore dichiara poi di presentare due emendamenti (1.0.1 e 2.1) - che non comportano a suo avviso oneri finanziari - volti a riconoscere la promozione a titolo onorifico anche al personale militare che frequentava alla data dell'8 settembre '43 il corso preparatorio o propedeutico per la nomina a sottotenente di complemento dell'Esercito e che non ebbe la possibilità di conseguire tale grado. Analogo riconoscimento è stato già conferito dalla legge n. 858 del 1973 al corrispondente personale della marina militare.

Il senatore Cappuzzo auspica infine una favorevole e sollecita conclusione dell'esame del provvedimento che, con le integrazioni proposte, esaurisce il novero delle categorie degli ex-combattenti interessati alla promozione a titolo onorifico. L'iniziativa intende attribuire un giusto riconoscimento morale a benemerite categorie di cittadini che hanno compiuto il loro dovere al servizio della Patria.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI dichiara di condividere i principi ispiratori del provvedimento, ma rappresenta l'esigenza di una adeguata pausa di riflessione che consenta al Governo di completare la formulazione di una proposta per disciplinare organicamente la materia.

Interviene il senatore LORETO che giudica legittime le aspettative che il provvedimento intende soddisfare, in quanto relative ad allievi ufficiali che, inquadrati nei battaglioni di istruzione, svolsero attività di ordine pubblico e di difesa di obiettivi sensibili del Paese e che non poterono conseguire la nomina a sottotenente a causa degli eventi che seguirono la data dell'8 settembre 1943.

Il presidente BONO PARRINO dichiara di apprezzare le finalità del provvedimento con il quale si estenderebbe in via equitativa la normativa sulla promozione a titolo onorifico a categorie che finora ne erano rimaste escluse. Prendendo atto della richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo, lo invita tuttavia a far conoscere in tempi brevi le determinazioni dell'Esecutivo in ordine al provvedimento in esame. Segnala poi che in relazione agli emendamenti testè presentati si provvederà ad acquisire il parere della Commissione bilancio.

Infine il Presidente avverte che, a causa dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI

CAPPUZZO. - Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi comandanti di squadra in servizio alla data dell'8 settembre 1943 (1081)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. La promozione a titolo onorifico di cui al precedente articolo 1 spetta anche ai cittadini italiani che, non in possesso di un grado di Ufficiale nelle Forze armate, frequentavano alla data dell'8 settembre 1943 il corso preparatorio o propedeutico per la nomina a Sottotenente di complemento dell'Esercito e che in relazione agli avvenimenti seguiti a tale data non ebbero la possibilità di conseguire tale grado.»

1.0.1

CAPPUZZO

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2

1. Ai cittadini italiani di cui agli articoli 1 e 1-bis della presente legge vengono estese le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 159.»

2.1

CAPPUZZO

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

105^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FORTE*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Coloni.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE DELIBERANTE****Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi (1089)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione sospesa il 28 settembre scorso.

Il presidente FORTE dà conto dei pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, nonché di quello favorevole con osservazioni della 2^a Commissione sul testo del disegno di legge ed informa altresì che la 1^a Commissione ha dato parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati. Fa poi presente che i citati emendamenti non sono stati trasmessi alla 5^a Commissione per il parere in quanto non sussistono per essi profili di copertura finanziaria.

Il sottosegretario COLONI conferma che gli emendamenti presentati non comportano problemi di copertura finanziaria; per questo motivo, tra l'altro, non è stata predisposta la relazione tecnica per gli emendamenti governativi 4.1, 4.2, 10.1 e 10.2.

Concorda con le dichiarazioni del rappresentante del Governo, il relatore RAVASIO.

Rinunciando alle repliche il relatore ed il rappresentante del Governo, il presidente FORTE avverte che si può passare all'esame degli articoli.

Posti separatamente in votazione sono approvati, senza modifiche, gli articoli 1, 2 e 3.

In sede di esame dell'articolo 4, il sottosegretario COLONI illustra l'emendamento 4.1, volto a sancire l'obbligo per il Ministro del tesoro di sentire la Banca d'Italia prima di assumere le determinazioni di cui al comma 4; dà conto poi dell'emendamento 4.2 il quale, al comma 5, recepisce un'osservazione formulata nel parere dalla 2^a Commissione.

Con il parere favorevole del relatore, tali emendamenti, posti separatamente ai voti, sono approvati; è poi posto ai voti ed approvato l'articolo 4, nel testo così emendato.

Senza discussione, posti separatamente ai voti, sono successivamente approvati, senza modifiche, gli articoli da 5 a 9.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Il relatore RAVASIO illustra l'emendamento 10.7, volto ad escludere da qualsiasi obbligo di riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e di certificati di deposito aventi scadenza non inferiore a 18 mesi. Ricordando che in Italia esiste un coefficiente di riserva obbligatoria pari circa al 13 per cento, notevolmente più elevato di quello degli altri Paesi europei e degli stessi Stati Uniti, dove è pari a circa il 3 per cento, il relatore sottolinea che l'emendamento mira ad escludere dall'obbligo non solo le banche, che vi sono attualmente assoggettate, ma anche gli istituti di credito speciale, nei confronti dei quali esiste già un orientamento della Banca d'Italia di assoggettare a riserva anche la raccolta effettuata attraverso certificati di deposito con scadenza non inferiore a 18 mesi.

Il sottosegretario COLONI illustra l'emendamento 10.2 il quale, in alternativa all'emendamento del relatore, sostituisce la lettera a) del comma 3 prevedendo che la Banca d'Italia stabilisca le forme di raccolta soggette all'obbligo di riserva includendovi anche i depositi in conto corrente, i certificati di deposito, oltrechè le eventuali detrazioni da applicare agli aggregati.

Il presidente FORTE illustra l'emendamento 10.8, che tende, tra l'altro, ad escludere dall'obbligo di riserva gli istituti di credito speciale; si dichiara comunque disponibile ad accedere alla soluzione prospettata dal relatore con l'emendamento 10.7.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 10.3, il quale, in alternativa all'emendamento del relatore, ma perseguendo obiettivi analoghi, condiziona l'inclusione nell'obbligo di riserva delle forme di raccolta con scadenza non inferiore a 18 mesi alla fissazione di un'aliquota di entità non superiore ad un terzo dell'aliquota massima applicata sulle altre forme di raccolta. Egli precisa comunque che il Gruppo PDS è disponibile ad accedere a soluzioni diverse sulle quali dovesse formarsi un largo consenso nella Commissione.

Il relatore RAVASIO si dichiara contrario agli emendamenti 10.2, 10.8 e 10.3, ritenendo preferibile la propria formulazione.

Dopo che il presidente FORTE ha prospettata l'eventualità di proporre una norma transitoria che lasci permanere l'obbligo di riserva per i certificati di deposito che vi sono già assoggettati fino alla loro scadenza, il sottosegretario Coloni dichiara che in tale eventualità potrebbe anche prendere in considerazione la proposta emendativa del relatore.

I senatori PAINI e LEONARDI dichiarano di essere favorevoli all'emendamento 10.7 del relatore e di essere contrari alla previsione di un regime transitorio.

Il senatore GAROFALO dichiara che anche i senatori del proprio Gruppo non si oppongono all'accoglimento dell'emendamento 10.7, non essendosi creata una convergenza su alcuna proposta alternativa.

Il presidente FORTE dichiara quindi, a nome del Gruppo socialista, che in realtà l'emendamento del relatore è condivisibile anche perchè consentirà al sistema bancario di far fronte adeguatamente al fenomeno in atto di ristrutturazione del credito, nonchè alle esigenze di liquidità delle imprese italiane e di riduzione dei titoli di Stato in circolazione.

Il senatore FERRARA Vito dichiara, a titolo personale, di essere contrario all'emendamento 10.7 in quanto a suo avviso le condizioni di sofferenza presenti nel sistema bancario suggerirebbero prudenzialmente di non attenuare i vincoli derivanti dall'obbligo di riserva obbligatoria.

Con il parere contrario del sottosegretario COLONI, che ritira comunque il proprio emendamento 10.2, l'emendamento 10.7 è posto ai voti ed approvato, dopo che il presidente FORTE ha ritirato l'emendamento 10.8. L'emendamento 10.3 è dichiarato precluso.

Il relatore RAVASIO illustra quindi l'emendamento 10.6, volto ad abbassare dal 22,5 al 17,5 per cento della raccolta l'ammontare della riserva obbligatoria. Sottolineando che si tratta del limite massimo oggi già previsto, egli auspica altresì che la Banca d'Italia ne gradisca l'applicazione, tenendo conto che il 17,5 per cento sarebbe comunque un tetto massimo, anche alla luce delle esigenze di armonizzazione comunitaria.

Il presidente FORTE illustra l'emendamento 10.5, identico all'emendamento 10.6.

Il sottosegretario COLONI illustra l'emendamento 10.1, volto a portare il limite di cui al comma 2 dal 22,5 al 20 per cento.

Dopo che il relatore RAVASIO si è espresso in senso contrario su tale emendamento, rilevando che siamo già troppo lontani dalle situazioni esistenti negli altri paesi della Comunità europea, il sottosegretario Coloni ritira il proprio emendamento.

Il senatore GAROFALO si dichiara favorevole all'emendamento 10.6 e rileva che il problema sollevato dal senatore Ferrara Vito è indubbiamente reale, ma non può essere risolto in questa sede.

Anche il senatore PAINI preannuncia il voto favorevole sull'emendamento, associandosi all'auspicio del relatore.

Il senatore LEONARDI, a nome del proprio Gruppo, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 10.6.

Gli emendamenti 10.6 e 10.5, di identico tenore, sono quindi posti ai voti ed approvati, dopo che i senatori LEONARDI, GAROFALO e PAINI hanno dichiarato di aggiungerci la propria firma.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 10.4, che tende a mantenere bassa l'aliquota applicata per il computo della riserva attraverso una più alta remunerazione della stessa; si dichiara comunque disponibile ad accedere ad altre ipotesi.

Il presidente FORTE illustra l'emendamento 10.9, volto a fornire un parametro di riferimento per determinare la remunerazione della riserva. Tenendo anche conto dell'emendamento 10.4, lo riformula prevedendo che la remunerazione sia determinata non dal CICR ma dalla Banca d'Italia e che il livello della remunerazione sia deciso tenendo conto, oltre che del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, anche delle aliquote per il computo di riserva.

Il senatore GAROFALO ritira quindi l'emendamento 10.4.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PAINI, l'emendamento 10.9 (nuova formulazione) è quindi posto ai voti ed approvato. È poi posto ai voti ed approvato l'articolo 10, nel testo modificato.

Senza discussioni sono posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 11 e 12, nonché il provvedimento nel suo complesso.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio, alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,35.

EMENDAMENTI

Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi» (1089).

Art. 4.

Al comma 4, dopo le parole: «Il Ministro del tesoro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno» inserire le seguenti: «sentita la Banca d'Italia»;

4.1

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «altri impedimenti di qualsiasi natura» con le altre: «altre misure cautelari».

4.2

IL GOVERNO

Art. 10.

Al comma 1, dopo le parole: «Banca stessa.», aggiungere le altre: «Resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a diciotto mesi».

10.7

RAVASIO

Al comma 2, sostituire le parole: «22,5 per cento», con le altre: «17,5 per cento».

10.6

RAVASIO, GAROFALO, PAINI, LEONARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «22,5 per cento», con le altre: «17,5 per cento».

10.5

FORTE, GAROFALO, PAINI, LEONARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «22,5 per cento» con le altre: «20 per cento».

10.1

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le forme di raccolta soggette all'obbligo di riserva, quali i depositi in conto corrente, a vista e a risparmio, i certificati di deposito e le altre forme di raccolta a queste assimilabili, oltrechè le eventuali detrazioni da applicare agli aggregati rilevanti per il calcolo dell'obbligo.».

10.2

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente: «gli aggregati, riguardanti la raccolta a breve termine, assoggettati all'obbligo della riserva».

10.8

FORTE

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «fermo restante il limite complessivo previsto dal comma 2» con le altre: «fermo restante il limite previsto dal comma 2 e a condizione che le aliquote applicabili alle forme di raccolta aventi vincolo non inferiore a 18 mesi e non rimborsabili anticipatamente non superino la misura di un terzo dell'aliquota massima applicata sulle restanti forme di raccolta».

10.3

GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, VISCO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, in misura non inferiore alla metà della corrispondente aliquota applicata per il computo della riserva, ma in ogni caso non superiore al tasso ufficiale di sconto».

10.4

GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, VISCO

Al comma 4, sostituire le parole: «può corrispondere una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale», con le altre: «corrisponde una remunerazione determinata con provvedimento del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in via generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta e».

10.9

FORTE

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta nonché delle aliquote determinate a norma del comma 3».

10.9 (Nuova formulazione)

FORTE

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

119^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Innamorato.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario INNAMORATO risponde all'interrogazione n. 3-00557 dei senatori Alberici ed altri, concernente la disciplina di inclusione nelle graduatorie del personale docente per il conferimento di incarichi e supplenze nel triennio 1992-95. Con ordinanza ministeriale n. 114 del 21 aprile 1992 si è consentito che i titoli attestanti il superamento di concorsi per titoli ed esami potessero essere presentati entro il 30 giugno 1992 al solo fine dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per l'anno scolastico 1992-93. Un'analoga iniziativa, come richiesto nell'interrogazione, per coloro che abbiano superato i concorsi successivamente alla suddetta data non appare al momento perseguibile anche considerato che le due fattispecie non sono omogenee. Infatti mentre alla data del 30 giugno 1992 le graduatorie provinciali non erano state ancora formalizzate, alla data odierna l'acquisizione di nuovi titoli porterebbe al completo rifacimento delle graduatorie, vanificandone il carattere triennale. Il Ministero non ignora che l'attuale situazione può determinare discriminazioni, tuttavia bisogna considerare che l'omogeneità di trattamento è comunque assicurata all'interno di ogni singola provincia.

La senatrice PAGANO si dichiara insoddisfatta, poichè l'ordinanza ministeriale n. 114 determina una indubbia disparità di trattamento tra coloro che hanno conseguito il titolo abilitante entro il 30 giugno 1992 e coloro che lo abbiano ottenuto successivamente. Si tratta di un'altra disfunzione che conferma l'assoluta urgenza di realizzare il decentramento della gestione del sistema scolastico.

Il sottosegretario INNAMORATO risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-00630 del senatore Zoso e n. 3-00653 del senatore Lopez, sull'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole elementari e medie. Rileva che l'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale n. 82 del 24 marzo 1993 consente ai provveditori agli studi di trasformare le cattedre di lingua straniera, sia pure nel limite massimo del 2 per cento e a condizione che le cattedre stesse risultino prive di titolari e non debbano essere assegnate a docenti di ruolo soprannumerari. In tal modo si è inteso rispondere alla preponderante preferenza dei genitori e degli allievi per lo studio della lingua inglese, tanto più in relazione alla recente introduzione dello studio della lingua straniera nella scuola elementare ed anche per garantire agli allievi al termine del ciclo la prosecuzione degli studi. Riguardo in particolare alla scuola elementare, chiarisce che l'apprendimento della lingua straniera secondo le indicazioni dei programmi didattici è finalizzato allo sviluppo delle capacità cognitive e della comprensione interculturale. Il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 10 della legge n. 148 del 1990 attribuisce al collegio dei docenti la competenza ad individuare e valutare le esigenze locali in ordine alla scelta della lingua straniera. Peraltro l'Amministrazione è attualmente impegnata nel realizzare un ampliamento del numero delle classi di scuola elementare da coinvolgere nell'insegnamento della lingua straniera, utilizzando a tal fine tutte le risorse esistenti rappresentate dai docenti selezionati per le quattro lingue previste. In considerazione di ciò non si ritiene opportuno modificare l'attuale quadro di riferimento per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare.

Il senatore ZOSO rileva di aver inteso, con la sua interrogazione, plaudire alla decisione assunta dal Ministro di iniziare un processo di trasformazione delle cattedre di lingua straniera, volto a rispondere meglio alle esigenze delle famiglie e degli allievi. Peraltro la risposta del sottosegretario Innamorato ha fugato le sue speranze e quindi non può che dichiararsi insoddisfatto. È evidente infatti che non si è affatto modificata l'azione del Ministero e si riproporranno nei prossimi anni anche per la scuola elementare gli stessi problemi di inadeguatezza delle risposte della scuola alle richieste dell'utenza. La concezione dell'insegnamento della lingua straniera ribadita dal sottosegretario Innamorato è del tutto inadeguata, tanto che gli allievi sono costretti a frequentare scuole parallele per acquisire l'effettiva conoscenza della lingua.

In conclusione sollecita una risposta all'interrogazione da lui presentata sulla nomina dei direttori dei conservatori di musica, che è stato costretto a riproporre poichè il Ministro non ha in nessun modo tenuto conto dell'orientamento espresso dal Parlamento in occasione di un precedente dibattito sulla materia.

Il senatore LOPEZ si dichiara a sua volta insoddisfatto della risposta, ma per ragioni diametralmente opposte a quelle del senatore Zoso. Infatti la sua parte politica non ritiene che l'insegnamento della lingua straniera debba essere finalizzato alla comunicazione, ma piuttosto allo sviluppo di capacità razionali, inserendosi in un piano

pedagogico complessivo. Anche se alcune delle considerazioni del Sottosegretario risultano rassicuranti in tal senso, deve rilevare che il Ministero ancora non si muove nell'ottica di un pieno inserimento dell'insegnamento della lingua straniera nel progetto pedagogico nella scuola dell'obbligo.

Il sottosegretario INNAMORATO risponde infine all'interrogazione n. 3-00637 dei senatori Pagano ed altri, sulle irregolarità verificatesi nell'istituto «Luigi Settembrini» di Poggiomarino. L'attività svolta dalle varie scuole e istituti del suindicato centro ha costituito oggetto anche in passato di ripetute ispezioni disposte sia dal provveditore agli studi di Napoli che dal Ministero per accertare la regolarità dell'andamento funzionale e didattico delle suddette scuole. Ricorda in particolare che, non essendo risultata del tutto regolare l'attività espletata nell'anno scolastico 1985-86, l'Amministrazione aveva disposto la chiusura della scuola media, dell'istituto magistrale, del liceo linguistico, dell'istituto tecnico industriale, dell'istituto tecnico commerciale e dell'istituto tecnico per geometri. Tale provvedimento peraltro non poté produrre i propri effetti a seguito dell'accoglimento da parte del TAR della Campania del ricorso presentato dall'Istituto. Nell'anno scolastico 1991-92, poi, in base alle conclusioni negative di un'apposita ispezione, fu emanato il provvedimento di diniego del riconoscimento legale chiesto per l'istituto tecnico per il turismo. Successivamente con decreti del ministro Misasi tale riconoscimento fu concesso in base al parere favorevole dell'ispettore cui era stato affidato l'incarico relativamente all'istituto per odontotecnici, all'istituto tecnico industriale e al liceo scientifico. Riguardo al liceo scientifico, si è dovuto tener conto anche dell'ordinanza n. 549 del 12 giugno 1991 con il quale il TAR della Campania accolse la richiesta di sospensiva del provvedimento di diniego del riconoscimento legale nell'anno scolastico 1990-91. Sulla base degli ultimi accertamenti ispettivi sono stati recentemente revocati i riconoscimenti legali già concessi alle scuole secondarie del centro Settembrini, per gravi irregolarità riscontrate sotto il profilo amministrativo. A seguito delle misure adottate prima della conclusione dell'anno scolastico 1992-93, non sono stati ammessi agli esami di maturità ben 660 candidati su 778 e sono state revocate dal Ministero le nomine di otto commissioni di esame su undici.

La senatrice PAGANO si dichiara soddisfatta per i provvedimenti assunti dal Ministero ed auspica che non ci siano ripensamenti, perchè occorre porre fine ad una situazione scandalosa che ha permesso finora di rilasciare titoli di studio ad un centro totalmente dequalificato dal punto di vista didattico, collegato ad ambienti delinquenziali della camorra per i quali ha finora rappresentato un comodo sistema per il riciclaggio del denaro sporco. Ringrazia quindi il Ministro per la sensibilità verso la battaglia promossa dal Gruppo del PDS per la revoca dei riconoscimenti legali al suddetto centro.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza del senatore Covatta, dichiara decaduta l'interrogazione n. 3-00762 e dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni.

*INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI**(A 007 0 00, C 07^a, 0020)*

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con il seguito della discussione in sede deliberante dei disegni di legge relativi alle celebrazioni di Federico II. Inoltre saranno poste all'ordine del giorno le interrogazioni nn. 3-00787, 3-00788 e 3-00814 al Ministro per i beni culturali e ambientali.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

140^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

FRANZA

indi del Vice Presidente

FABRIS

Intervengono il ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile Costa ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 9,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla situazione dei trasporti e della viabilità in talune regioni italiane: seguito del dibattito sul sopralluogo in Calabria
(R 048 0 00, C 08^a, 0006)

Si prosegue il dibattito sull'argomento in titolo, sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Il presidente FRANZA fa presente che il ministro MERLONI, dopo aver assicurato nella giornata di ieri la sua presenza nella seduta odierna, ha incaricato il sottosegretario PISICCHIO di sostituirlo, a causa di un sopravvenuto stato di malattia, sul quale non vi è ragione di dubitare.

Il senatore FRASCA ritiene indispensabile la presenza del ministro MERLONI, dopo che la Commissione, in sede di esame dei documenti di bilancio per il 1994 relativi a tale Dicastero, ha invitato il Governo a rivedere gli stanziamenti per il 1994, in relazione alle esigenze del Mezzogiorno e comunque, giudicandoli insoddisfacenti, ha ritenuto di esprimere un rapporto contrario sulla tabella del Ministero e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria.

Inoltre, in Assemblea saranno esaminate nella seduta di domani le numerose interpellanze presentate sulle questioni calabresi ed era quindi imprescindibile ottenere oggi risposte chiare dal Ministro.

Mentre ringrazia quindi il ministro COSTA per la disponibilità dimostrata con la sua presenza oggi, ha motivo di ritenere che la

malattia che ha colpito il ministro Merloni sia di natura «diplomatica» e chiede quindi il rinvio della discussione per la parte che attiene appunto alla sfera di competenza del Dicastero dei lavori pubblici.

Il senatore MEDURI, non avendo motivi per dubitare dell'effettivo stato di malattia del Ministro, si dichiara disponibile ad ascoltare comunque le comunicazioni che renderà il sottosegretario Pisicchio. Si associa il senatore DONATO.

Il senatore NERLI si dichiara contrario alla richiesta di rinvio, in quanto ritiene più produttivo ascoltare i rappresentanti del Governo per concludere finalmente il lungo lavoro svolto dalla Commissione in relazione ai problemi della Calabria.

Il senatore CAPPELLI ricorda che il sopralluogo in Calabria è solo un segmento di una più generale indagine conoscitiva sulla situazione dei trasporti e della viabilità in talune regioni italiane. Infatti, la Commissione ha già effettuato un sopralluogo in Friuli e si accinge a recarsi in Liguria e Piemonte nel corso della prossima settimana. Ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe, al termine dell'indagine e quindi di tutti i sopralluoghi programmati, varare un unico documento conclusivo.

Dopo che è stata respinta la richiesta di rinvio del senatore FRASCA, il presidente FRANZA prega il sottosegretario Pisicchio di esprimere al ministro Merloni gli auguri per una rapida guarigione.

Ha quindi la parola il ministro COSTA, il quale esprime apprezzamento per il metodo di lavoro seguito dalla Commissione, tenuto conto che i problemi dei trasporti e della viabilità di talune regioni hanno incidenza su tutto il Paese.

Nel merito, per quanto concerne il settore portuale, fa presente che è in atto una iniziativa imprenditoriale per valorizzare il porto di Gioia Tauro attraverso l'impiego di capitali privati, utilizzandolo per la lavorazione ed il passaggio dei *containers* tra i vari porti del Mediterraneo. In sostanza, le navi di grandi dimensioni utilizzerebbero il porto di Gioia Tauro come punto di riferimento privilegiato, in modo da consentire successivamente un più rapido trasferimento dei *containers* alle varie destinazioni previste attraverso navi di più piccole dimensioni. Per tale progetto occorre un investimento iniziale di duecento miliardi, mentre le concessioni necessarie sono già in via di rilascio e quindi l'attività potrà essere avviata nei prossimi mesi. Essa potrà consentire la creazione di mille posti di lavoro.

Per quanto concerne gli aeroporti e la situazione ferroviaria, consegna alla Commissione due distinti documenti, ma tiene a precisare che ha ricevuto proprio nella giornata di ieri un documento integrativo del vigente contratto di programma che indica le allocazioni delle risorse nelle varie regioni del Paese. Sarà sua cura trasmettere alla Commissione tale documento nei prossimi giorni, benchè su di esso non si sia ancora espresso, per il prescritto parere, il CIPET.

Ovviamente, le allocazioni in questione non tengono conto delle innovazioni che deriveranno dalla conclusione della fase di revisione del contratto di programma, che avrà luogo entro la fine dell'anno corrente.

Al riguardo, auspica che possano essere presto superate le vertenze in atto tra le Ferrovie dello Stato e le rappresentanze sindacali in ordine al piano aziendale della società. Una volta composti questi problemi, infatti, sarà più agevole addivenire alla revisione del contratto di programma.

Per quanto concerne le Officine di Saline Ioniche, è in corso uno studio tendente ad ampliare il loro campo di attività, con prevedibili aumenti dell'occupazione. Al momento, non sono comunque previsti né provvedimenti di licenziamento, né di applicazione della cassa integrazione, né di collocamento in mobilità. Avranno luogo solo prepensionamenti volontari.

Interviene quindi il senatore FRASCA il quale fa presente che nella scorsa estate sono emerse notizie circa l'intenzione del Governo di concentrare le risorse sulla realizzazione dell'alta velocità, della variante di valico Firenze-Bologna, nonché del ponte sullo Stretto di Messina. Ovviamente, la variante di valico non riguarda il Mezzogiorno e l'alta velocità è previsto che si arresti a Battipaglia. Per quanto concerne il ponte, sono stati stanziati soltanto dieci miliardi per il completamento della progettazione, mentre ne occorrono sessanta. Chiede quindi al Ministro di attivarsi per reperire le risorse necessarie a finanziare il completamento della progettazione.

Per quanto concerne il porto di Gioia Tauro, ricorda che l'insediamento della centrale elettrica dell'ENEL produce benefici per tutto il Paese. Nonostante ciò, la piana di Sibari, dove si produce energia elettrica, non ha ancora un completo ed efficiente sistema di pubblica illuminazione.

Più in generale, il Ministro dei trasporti e della marina mercantile deve assumere l'impegno di conferire a ciascuno dei porti calabresi una sua specificità, favorendo la costituzione di un consorzio tra i porti e la creazione di un interporto.

Analoghe iniziative dovranno essere adottate per gli aeroporti, dovendosi valutare l'opportunità di riattivare anche quello di Crotone e rendere agibile quello di Reggio Calabria. Chiede quindi al Ministro di impegnarsi per la costituzione di un aeroporto di terzo livello a Sibari, per la realizzazione del quale sarebbero sufficienti trenta miliardi.

Chiede altresì al ministro Costa di confermare l'impegno già assunto per realizzare l'ammodernamento per il 1996 della ferrovia Battipaglia-Reggio Calabria e completare i lavori relativi alla tratta ferroviaria Cosenza-Sibari.

Per quanto concerne le Officine di Saline Ioniche, chiede che venga assegnato sin d'ora un monte orario che risponda alle esigenze dei lavoratori.

Conferma che, in assenza di tali precisi impegni, il suo voto sui documenti di bilancio in Assemblea sarà contrario.

In considerazione degli impegni del ministro COSTA, che dovrà presto assentarsi dalla Commissione, su proposta dello stesso senatore

FRASCA, si conviene sull'opportunità di rinviare il seguito della trattazione della parte relativa ai settori dei trasporti e della marina mercantile alla seduta che verrà convocata per la giornata di mercoledì 13 ottobre. In vista di tale seduta, i senatori interessati potranno predisporre una relazione conclusiva, sulla quale il ministro Costa avrà modo di esprimere le proprie valutazioni.

Prende la parola il sottosegretario PISICCHIO il quale ribadisce in primo luogo l'impegno del Governo all'effettuazione dei lavori di completamento e potenziamento in ordine anche alla sicurezza e alla manutenzione del sistema viario calabrese. Con riferimento all'autostrada Salerno-Reggio Calabria ricorda che fino al 1987 in assenza di adeguati stanziamenti non è stato possibile provvedere se non in modo assolutamente inadeguato alla manutenzione. Sulla base dei finanziamenti deliberati nel 1987 (850 miliardi diluiti in quattro anni) si sono avviati numerosi cantieri: in particolare comunica che sono in corso lavori che interessano 21 viadotti che saranno ultimati per la maggior parte entro il 31 dicembre 1993. Si è inoltre provveduto ad adeguare le barriere metalliche di sicurezza sui viadotti, a risanare alcune pendici (con particolare riguardo a quella di Falerna) al consolidamento e illuminazione delle gallerie. Il fabbisogno complessivo per garantire un'adeguata sicurezza all'utenza autostradale si aggira sui 2.600 miliardi, di cui 600 per manutenzione e 2.000 per corsie di emergenza con progetti in avanzata fase di elaborazione.

Per quanto concerne la strada statale n. 106 fa presente che sono in corso lavori sul tratto tra Nova Siri e Sibari; fa altresì presente che occorre eseguire la variante di Montegiordano (per un impegno di spesa di 262 miliardi il cui progetto è stato completato) e la variante di Roseto Capo Spulico (per una spesa di 250 miliardi).

Il sottosegretario Pisicchio evidenzia altresì gli impegni sulla strada statale n. 18 (redazione del progetto per la variante di Scalea - 280 miliardi; trasformazione dello svincolo a raso in uno svincolo a sede sfalsata per l'innesto della Cosenza-Paola sulla n. 18; variante in località Corica per un progetto di 40 miliardi; bretella di Castrovillari con una soluzione che consentirà una riduzione della spesa da quantificare in circa 10 miliardi); sulla strada statale n. 283 (fase di aggiornamento e verifica dei progetti inerenti il terzo, quarto e quinto tronco e redazione di un progetto per allacciamenti con la Ionica e con la n. 534 per un importo di 100 miliardi); sulla strada statale n. 280 (il fabbisogno finanziario per il completamento della trasversale è di 230 miliardi); sulla strada statale n. 182 (con progetti relativi a tre lotti del quinto tronco attualmente in sede di revisione); strada statale n. 184 (il progetto è completato e l'importo è di 67 miliardi); trasversale Cosenza-Amantea (è disponibile uno studio di larga massima per un importo di 100 miliardi).

Il sottosegretario Pisicchio fa presente che la copertura finanziaria dei diversi progetti è del tutto parziale anche se il disegno di legge finanziaria prevede una somma di 2.000 miliardi, sotto forma di mutui per l'anno 1995 (che stanno a fronte di slittamenti di fondi concernenti leggi speciali previste dal provvedimento medesimo).

Dopo aver ricordato che in passato anche i fondi stanziati dal Governo per l'ANAS hanno subito poi sostanziali riduzioni in sede di dibattito parlamentare, illustra un quadro riassuntivo dei finanziamenti affermando che per quanto riguarda il 1994 sono indicati i lavori sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria (2.600 miliardi) sulla n. 18 (Castrovillari per 10 miliardi), sulla n. 283 per 76 miliardi e sulla n. 184 (primo lotto) per 60 miliardi; per il 1995 sono indicati gli impegni di 262 miliardi per la n. 106 (Montegiordano) di 40 miliardi per la n. 18 (Corica), sulla n. 283 per 100 miliardi e sulla n. 182 per 119 miliardi; per il 1996 sono indicati gli impegni di 250 miliardi per la n. 106 (Roseto-Capo Spulico), sulla n. 18 (Scalea) per 280 miliardi, sulla n. 18 (Paola) per 100 miliardi), sulla n. 280 per 230 miliardi e sulla n. 184 (secondo lotto) per 200 miliardi.

Il senatore COVELLO afferma che le indicazioni fornite dal Sottosegretario erano già a conoscenza di numerosi membri della Commissione; osserva che per quanto riguarda la variante di Scalea risulterebbe tutto in regola, chiede maggiori dettagli sulla copertura della spesa per la Salerno-Reggio Calabria nonché precise garanzie che le opere previste nel 1995-1996 siano effettivamente finanziate.

Il senatore FRASCA osserva che il Sottosegretario ha reso informazioni già più volte e da molto tempo comunicate alla Commissione; tale circostanza non può che acuire il senso di scontento e costituire uno stimolo oggettivo a situazioni di ribellione sociale. In un'interruzione, il senatore GIUNTA fa presente che il senatore Frasca più volte è tornato sull'argomento con toni che a loro volta possono contribuire a fomentare ribellioni.

Il senatore FRASCA, nel lamentare lo stato di abbandono della viabilità in Calabria, come testimoniato dalla vicenda della frana di Cerchiaro (successivamente alla quale per ben tre anni due comuni sono rimasti isolati senza che venisse appaltata la gara), si dichiara insoddisfatto per gli impegni assunti sulla n. 106 ed in particolare per il rinvio rispettivamente al 1995 e al 1996 degli interventi sulle varianti di Montegiordano e di Roseto-Capo Spulico, decisione che avrà come conseguenza il verificarsi di altri incidenti mortali.

Nel prendere atto dei finanziamenti per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria fa presente che gli impegni appaiono eccessivamente concentrati nel tratto Salerno-Battipaglia senza venire incontro alle giuste esigenze del tratto calabrese. Dopo aver criticato il ministro Merloni che avrebbe deciso la cancellazione dell'autostrada Sibari-Taranto nonostante i reiterati deliberati del Parlamento in materia, propone di predisporre un promemoria al Ministro al fine di ottenere risposte definitive in ordine alla preparazione del documento conclusivo dell'indagine.

Il senatore DONATO lamenta l'esclusione dal quadro degli impegni del quadrivio di Catanzaro Lido, per un importo di 8 miliardi, nonché la dilazione al 1995 degli interventi sulla strada statale n. 182. Per quanto concerne la n. 106, fermo restando gli impegni assunti dal Ministro, occorre predisporre un progetto globale di ristrutturazione di un'arteria

che interessa tre regioni e che si ricollega al traffico della dorsale adriatica, ricordando che in materia era stato predisposto nella passata legislatura un apposito disegno di legge.

Il senatore CONDARCURI denuncia la cancellazione della zona ionica della Calabria a sud di Sibari dal sistema dei trasporti sia per quanto riguarda le ferrovie sia per quanto concerne la viabilità. Si tratta pertanto di definire un progetto che riguardi l'intera statale n. 106 nonché ulteriori trasversali quali ad esempio la Gioiosa Marina-Rosarno.

Il senatore MEDURI si associa alle considerazioni svolte dai senatori intervenuti sottolineando come non sia previsto nessun intervento sulla statale n. 106 nella provincia di Reggio Calabria.

Chiede infine al Sottosegretario se la tabella da lui illustrata sia da considerare un documento ufficiale.

Il sottosegretario PISICCHIO dichiara che la tabella costituisce un quadro riassuntivo che contiene le cifre riportate nel documento da lui illustrato.

Il senatore CONDARCURI chiede di conoscere il piano dei lavori sulla Salerno-Reggio Calabria a sud di Battipaglia.

La Commissione conviene quindi sull'opportunità di predisporre un promemoria per il ministro Merloni in vista della successiva stesura del documento conclusivo dell'indagine.

Il seguito della trattazione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

141^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

indi del Vice Presidente

FABRIS

Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*IN SEDE REFERENTE***Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1499)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso il 30 settembre scorso.

Il senatore PONTONE precisa che nella scorsa seduta aveva svolto una dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.37, relativo all'emittente della Repubblica di San Marino, non riportata nel resoconto sommario della seduta.

Il presidente FRANZA assicura il senatore Pontone che gli uffici hanno già disposto affinché la sua dichiarazione di voto sia riportata nell'edizione definitiva del resoconto sommario della seduta.

Si passa quindi all'articolo 11.

Il senatore VISIBELLI appone la propria firma agli emendamenti 11.1-*bis* e 11.4-*ter* e li illustra.

Il presidente FRANZA illustra gli emendamenti 11.2 e 11.3, mentre il RELATORE dà conto dell'11.3-*bis*.

La senatrice MAISANO GRASSI illustra l'11.3-*ter*, 11.7-*ter* e 11.9-*bis*, mentre il senatore CAPPELLI, dopo aver ritirato gli emendamenti 11.5 e 11.6, illustra l'11.4.

Il senatore NERLI ritira l'emendamento 11.7-*bis* ed illustra l'11.4-*bis*, 11.4-*quater* e 11.8.

Il senatore CONTI illustra gli emendamenti 11.4-*ter.1* e 11.9 (che trasforma però in emendamento aggiuntivo di un articolo; l'emendamento assume pertanto il numero 11.0.20).

Il senatore PONTONE dà conto dell'emendamento 11.5-*bis*.

Dopo che il senatore GIUNTA ha ritirato l'emendamento 11.7, il senatore RICCI illustra l'11.7-*ter.1* (al quale appongono la propria firma, oltre allo stesso senatore Ricci, anche i senatori Compagna, Giunta, Giovanniello e Galuppo).

Il relatore ROGNONI esprime parere favorevole agli emendamenti 11.3 e 11.7-*ter.1* e si rimette al Governo sull'11.8 e 11.9-*bis*. È invece contrario a tutti i restanti emendamenti all'articolo 11.

Il ministro PAGANI esprime parere favorevole agli emendamenti 11.3 e 11.3-*bis* mentre è contrario a tutti gli altri. In ordine all'emendamento 11.2, precisa di essere favorevole al comma 1, ritenendolo sostitutivo del comma 1 dell'articolo 11. Si pronuncia altresì favorevolmente sul comma 3 dell'emendamento in questione

nella parte in cui individua i soggetti destinatari della norma richiamando l'articolo 1, comma 2, della legge n. 482 del 1992.

Si passa alle votazioni.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 11.1-*bis*, il presidente FRANZA riformula l'emendamento 11.2, facendo salvo il comma 1, che deve intendersi sostitutivo del comma 1 dell'articolo 11, con una modifica di carattere formale. In tale nuova formulazione, l'emendamento è approvato.

Dopo che è stato accolto l'emendamento 11.3, viene approvato l'emendamento 11.3-*bis* in una nuova formulazione che, tra l'altro, recepisce il comma 3 dell'emendamento 11.2, nella parte in cui individua i destinatari della norma, e, nel contempo, concede ulteriori 24 mesi per consentire agli utenti, già in possesso di un sistema di decodificazione del messaggio via etere, il passaggio graduale alla ricezione del messaggio via cavo o satellite.

Restano conseguentemente preclusi gli emendamenti 11.3-*ter*, 11.4, 11.4-*bis*, 11.4-*ter* e 11.4-*ter*.1, mentre l'emendamento 11.4-*quater* viene ritirato dalla senatrice Angeloni, che preannuncia la sua trasformazione in ordine del giorno.

Sono poi respinti gli emendamenti 11.5-*bis* e 11.7-*ter*.

Dopo che è stato approvato l'emendamento 11.7-*ter*.1, viene ritirato dalla senatrice Angeloni l'11.8, mentre viene respinto l'emendamento 11.9-*bis*.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli dopo l'articolo 11.

L'emendamento 11.0.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, viene respinto.

I senatori GIUNTA, CONTI, FABRIS e SARTORI ritirano quindi rispettivamente gli emendamenti 11.0.2, 11.0.20, 11.0.4-*bis* e 11.0.12 ed appongono la propria firma all'11.0.3 del senatore Nerli (che viene sottoscritto anche dal senatore Cappelli). L'emendamento 11.0.3, favorevole il relatore, dopo che il Ministro si è rimesso alla Commissione, viene approvato.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza del presentatore gli emendamenti 11.0.4 e 11.0.6 del senatore Forte.

Il presidente FABRIS e il RELATORE ritirano rispettivamente gli emendamenti 11.0.5 e 11.0.7, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Il ministro PAGANI si dichiara tendenzialmente favorevole agli emendamenti 11.0.8, 11.0.9 e 11.0.15, ma poichè la materia da essi

trattata si presenta particolarmente complessa e merita approfondimenti, chiede che vengano ritirati e ripresentati in Assemblea.

Il presidente FABRIS suggerisce invece di porre in votazioni gli emendamenti in questione, ferma restando la disponibilità della Commissione ad accogliere in Assemblea eventuali modifiche agli stessi che dovessero essere presentate dal Governo.

Con tale intesa, viene approvato l'emendamento 11.0.8, con il parere favorevole del relatore e dopo che il Ministro si è rimesso alla Commissione. In tale emendamento sono assorbiti l'11.0.9 e l'11.0.15.

Viene invece considerato precluso l'emendamento 11.0.10.

L'emendamento 11.0.11 viene dichiarato precluso in quanto è stato approvato, nella scorsa seduta, l'emendamento 1.37, che trattava identica materia. Peraltro, su tale questione, relativa all'emittente della Repubblica di San Marino, tanto il RELATORE che il ministro PAGANI annunciano la presentazione di ulteriori emendamenti in Assemblea volti a correggere parzialmente la portata della norma.

Sono quindi considerati assorbiti gli emendamenti 11.0.2 e 11.0.13, mentre è precluso l'11.0.14. Sono dichiarati decaduti per assenza del presentatore, senatrice Maisano Grassi (che aveva in precedenza ritirato l'11.0.16) gli emendamenti 11.0.17, 11.0.18 e 11.0.19.

Si passa all'esame di taluni emendamenti in precedenza accantonati.

Il senatore CAPPELLI ritira l'emendamento 1.1, riferito al testo del disegno di legge di conversione.

Il senatore CONTI ritira l'emendamento 1.1, riferito al testo del decreto-legge.

Contrario il RELATORE ed il MINISTRO, con il voto favorevole dei senatori PONTONE e CAPPELLI, viene poi respinto l'emendamento 7.1 ed è dichiarato decaduto per assenza del presentatore, senatore Zappasodi, l'emendamento 7.3.

Con il voto contrario del senatore PONTONE, viene poi approvato l'emendamento 5.11, in precedenza riformulato dal senatore Fabris, nel senso che i bilanci relativi al 1992 possono essere presentati anche in data successiva al 31 luglio 1993, purchè entro il 30 novembre dello stesso anno.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore CAPPELLI illustra gli ordini del giorno 0/1499/1/8 e 0/1499/2/8.

Il senatore PONTONE propone una modifica al dispositivo dell'ordine del giorno 0/1499/1/8, nel senso di prevedere il trasferimento di una rete a Milano, di una rete a Napoli e di una a Palermo. Il senatore CAPPELLI non accoglie tale proposta di modifica e precisa che il dispositivo del suo ordine del giorno reca la previsione del trasferimento di una rete a Milano e di una a Napoli.

Dopo che il RELATORE ed il ministro PAGANI si sono espressi in senso contrario su entrambi gli ordini del giorno, il presidente FABRIS chiede al senatore Cappelli di ritirare l'ordine del giorno 0/1499/1/8 e ripresentarlo in Assemblea in un testo analogo a quello già approvato dal Senato il 22 giugno scorso.

Il senatore CAPPELLI accoglie l'invito del Presidente ed avverte che ripresenterà l'ordine del giorno in questione in Assemblea in un testo conforme a quello già approvato dal Senato.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'ordine del giorno 0/1499/2/8.

Il presidente FABRIS illustra quindi l'ordine del giorno 0/1499/3/8, sottoscritto anche dai senatori Radi, Rognoni, Lombardi, Nerli, Giunta, Maisano Grassi, Compagna, Cappelli, Bosco, Visibelli, Giovanniello, Conti e Franza.

Il senatore NERLI, tenuto conto che l'emendamento 11.4-*quater* è stato ritirato in vista proprio di una sua trasformazione in ordine del giorno, propone di riformulare il documento illustrato al Presidente accogliendo in esso la seconda parte di tale emendamento e quindi tenendo conto dei diritti delle comunità italiane all'estero.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Nerli e quindi l'ordine del giorno 0/1499/3/8 viene riformulato nel senso da lui indicato.

Il documento in questione, dopo che il senatore ROGNONI ha espresso parere favorevole ed il ministro PAGANI si è dichiarato disposto ad accoglierlo, viene quindi accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Dopo che sono approvate proposte di correzione formale e di coordinamento agli emendamenti approvati, la Commissione, infine, con il voto contrario del senatore PONTONE, conferisce mandato al relatore Rognoni di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche accolte dalla Commissione stessa.

La seduta termina alle ore 17,30.

**ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE n. 1499**

Il Senato,

considerato che:

il Senato ha approvato il 22 giugno 1993 un ordine del giorno che impegnava il Governo ad attivarsi affinché l'azionista della RAI-TV:

1) trasformasse i terminali di rete già presenti a Milano e Napoli in vere strutture di programmazione collegate alle singole reti ovvero specializzate in «generi» nonchè, salve le prerogative del nuovo consiglio di amministrazione, ad attivarsi per l'eventuale trasferimento di una rete nazionale a Milano tenuto conto che si dovrà pervenire in ogni caso ad una revisione della legge 6 agosto 1990, n. 223;

2) predisponesse un concreto e immediato piano di investimenti che permetta la sostituzione degli studi della Fiera e l'ammodernamento dei mezzi produttivi e delle tecnologie necessarie;

3) promuovesse lo sviluppo del centro ricerche di Torino per consentire al servizio pubblico di essere all'avanguardia per quanto riguarda i nuovi mezzi e le nuove tecnologie di comunicazione di massa;

rilevato che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nel Documento di indirizzo del Consiglio di amministrazione della RAI, approvato il 29 luglio 1993, prevede che tra le urgenze da affrontare vi sia anche quella del «decentramento» nel cui quadro potrà essere approfondito anche il tema della localizzazione delle reti. Per essere vitale e rispondente alle nuove esigenze che si sono venute delineando, il decentramento, inteso come occasione di valorizzazione delle capacità produttive dell'azienda, deve manifestarsi nel potenziamento funzionale delle sedi regionali e nella creazione di alcuni grandi «poli» di produzione interregionale, disegnando una precisa mappa radiotelevisiva nel nostro Paese che documenti la potenzialità di quei poli e la loro eventuale specializzazione;

rilevato che, a tutt'oggi, sia l'ordine del giorno che il documento di indirizzo sono inattuati,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché il Consiglio di amministrazione della RAI attui entro il 1° giugno 1994 il trasferimento di una rete a Milano, di una rete a Napoli e proceda alla riorganizzazione delle strutture produttive della rete di Roma.

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva,

concordando con le osservazioni e le conclusioni della inopportunità di introdurre normative che favoriscano le forme di pubblicità più sgradite dal pubblico, osservazioni e conclusioni espresse più volte dal Parlamento in sede di esame del decreto-legge 28 agosto 1993, n. 208, attraverso:

il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie della Camera del 21 luglio 1993, che riferendosi all'articolo 7 del precedente citato decreto-legge n. 208, corrispondente esattamente al comma 1 dell'articolo 9 del nuovo decreto-legge n. 223, richiedeva: «all'articolo 7 si elimini per le televisioni locali il vincolo di destinare alle televendite il 15 per cento aggiuntivo di affollamento pubblicitario»;

l'analogo parere espresso dalla Commissione cultura della Camera del 22 luglio 1993 che proponeva l'estensione al 35 per cento per «le altre forme di pubblicità diverse dagli spot», e non per le sole televendite, riprendendo il contenuto del precedente parere espresso dalla Commissione medesima sullo schema del regolamento riguardante le sponsorizzazioni e le telepromozioni;

l'ordine del giorno della Camera del 3 agosto 1993, accolto dal Governo come raccomandazione, secondo il quale si riconosceva «la necessità di non introdurre vincoli di destinazione degli spazi pubblicitari assentiti alle televisioni, vincoli difformi dagli obiettivi primari della Direttiva Comunitaria 552/89 e tali da favorire, fra tutte le forme lecite di pubblicità, le televendite, essendo queste ultime le più confliggenti con la funzione produttiva della televisione e con gli interessi del pubblico,

constatato che conseguentemente lo stesso Governo e lo stesso Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nella relazione accompagnatoria al nuovo decreto-legge 323, mostrano di aver voluto accogliere le osservazioni del Parlamento e definiscono le finalità dell'articolo 9 come segue: «la pubblicità è consentita alle emittenti locali nei limiti del 35 per cento giornaliero qualora comprenda le telepromozioni e le televendite. A tali forme di pubblicità non si applica il limite del 20 per cento che invece permane sia come limite orario che giornaliero per gli spot;

osservato che, al contrario, la formulazione proposta del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 323 determina, concentro le intenzioni del Governo e la volontà del Parlamento, per il combinato del nuovo comma 9 della legge n. 223, così modificato e del comma 9-ter dell'articolo 8 della legge n. 223 quanto segue:

a) il limite orario del 20 per cento di cui al comma 9 vale solo per gli spot;

b) il limite giornaliero del 20 per cento di cui al comma 9 vale per l'insieme spot più telepromozioni;

c) il limite aggiuntivo del 15 per cento di cui al comma 9-ter può essere usato solo per le televendite;

osservato altresì che l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto ottiene (involontariamente, come si evince dalla stessa relazione illustrativa del disegno di legge di

conversione) esattamente il risultato opposto a quello richiesto dalla Camera e fatto proprio dal Governo e dal Ministro; l'obiettivo della norma doveva essere infatti quello di non favorire le televendite a scapito di forme pubblicitarie più coerenti con la funzione produttiva della televisione;

constatato che l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 323 obbliga le TV locali a fare le televendite per tre ore e mezza al giorno, altrimenti non utilizzabili per forme di pubblicità più evolute più collegate alla produzione di programmi originali e meno sgradite ai telespettatori;

data l'evidenza dell'errore materiale in cui è incorso il redattore del citato articolo;

impegna il Governo

perchè si giunga a modificare il comma 1 dell'articolo 9 in modo tale che, per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese altre forme di pubblicità diverse dagli spot sia portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero del 20 per cento previsto per gli spot.

0/1499/2/8

CAPPELLI

«Il Senato,

considerato che:

lo sviluppo dell'elettronica e dell'informatica sta producendo profonde trasformazioni nel settore delle telecomunicazioni soprattutto con riferimento a quelle da satellite e via cavo;

tali trasformazioni non sono favorite finora dai vigenti ordinamenti legislativi e regolamentari del settore;

tenuto conto:

della parallela evoluzione in atto nell'ambito della Comunità europea;

delle capacità progettuali e produttive a livello mondiale dell'industria italiana del settore;

che si rende necessario ricercare e risolvere le compatibilità tra tempi tecnici di adeguamento degli impianti e esigenze e vincoli di mercato;

preso atto delle carenze legislative e regolamentari esistenti nel settore delle telecomunicazioni via satellite e via cavo;

impegna il Governo:

a rivedere ed adeguare la normativa e la regolamentazione riguardante il settore delle telecomunicazioni, varando entro novanta giorni un progetto che avvii e stimoli la produzione italiana del satellite;

a predisporre piani per lo sviluppo del settore, che tengano anche conto del ruolo dell'industria italiana;

a modificare conseguentemente le convenzioni con le società concessionarie dei servizi di telecomunicazione, in ordine anche all'obiettivo di più adeguatamente soddisfare le esigenze delle comunità italiane all'estero».

0/1499/3/8

FABRIS, RADI, ROGNONI, FRANZA, LOMBARDI,
NERLI, GIUNTA, MAISANO GRASSI, COMPAGNA,
CAPPELLI, BOSCO, VISIBELLI, CONTI,
GIOVANNIELLO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

93^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MICOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato al coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali DIGLIO.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA**Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 309, recante misure urgenti in materia di dighe (1494)**

(Seguito e conclusione dell'esame: parere alla 13^a Commissione, favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 29 settembre.

Il presidente MICOLINI - premesso di avere approfondito ulteriormente alcuni aspetti del provvedimento in esame, tenendo conto della esigenza emersa negli interventi svoltisi nella precedente seduta - rileva che secondo il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge, nelle more del nuovo regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, l'esercente di opere, per le quali sia stato approvato dall'autorità statale competente il progetto esecutivo e le eventuali successive varianti ai sensi delle norme tecniche in vigore al momento della costruzione o successive, deve inoltrare una perizia giurata sullo stato delle opere ed attestante che non sussistono condizioni di pericolo per la popolazione.

Osservato, al riguardo, che i costi presumibili di una tale perizia ammonterebbero a decine di milioni e che comunque sarebbe difficilmente disponibile un professionista disposto a giurare sulla non pericolosità delle opere in questione, il Presidente sottolinea che, trattandosi di opere legittime sotto tutti i profili, non si può porre a carico dei privati un onere non giustificato.

Propone quindi di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole condizionato all'introduzione di modifiche consistenti nel sostituire il citato comma 7 dell'articolo 3, prevedendo che nelle

more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame, il Servizio nazionale dighe si riserva di operare i controlli che riterrà necessari sulle opere per le quali sia stato approvato dall'autorità statale competente il progetto esecutivo e le eventuali successive varianti ai sensi delle norme tecniche vigenti al momento della costruzione o della realizzazione delle medesime varianti autorizzate, relativamente allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza. Tali controlli, che dovranno attestare che non sussistono condizioni di pericolo per la popolazione, potranno anche essere effettuati da professionisti all'uopo designati dal predetto Servizio.

Conseguentemente - aggiunge il Presidente relatore - all'articolo 3, comma 8, dopo le parole «nel caso di attestata pericolosità» sono da inserire le parole «accertata anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi del precedente comma 7», mentre all'articolo 4, comma 2, le parole «e 7» sono da sostituire con le parole «o non ottemperi alle prescrizioni imposte dal Servizio nazionale dighe in base ai controlli di cui all'articolo 3, comma 8».

Occorre inoltre - conclude il presidente Micolini - sopprimere le parole «e 7» al comma 5 del citato articolo 4.

Il sottosegretario DIGLIO si dice d'accordo sulla proposta del Presidente, che viene quindi approvata all'unanimità dalla Commissione.

Seguono quindi brevi interventi, per chiarimenti sul provvedimento testè esaminato, dei senatori GIBERTONI e ZANGARA e del presidente MICOLINI.

IN SEDE REFERENTE

FOSCHI ed altri. - Riordino delle norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del settore vitivinicolo (956)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il presidente MICOLINI comunica che la 2^a Commissione giustizia ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in titolo. Aggiunge che oggi stesso provvederà a sollecitare il parere della 1^a Commissione affari costituzionali, necessario anche in vista di una richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Interviene quindi il senatore FOSCHI.

Dopo avere ringraziato per il riconoscimento della Commissione circa l'importanza del provvedimento in esame, l'oratore rileva come il groviglio di norme esistenti non abbia finora consentito di raggiungere risultati soddisfacenti nel campo della lotta alle sofisticazioni nel settore vitivinicolo. Come ha sottolineato il relatore Rabino, egli aggiunge, con le modifiche che si propongono alla legge n. 462 del 1986, il sindaco, intervenendo per la prevenzione e la repressione delle sofisticazioni

alimentari, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, ordina la chiusura dello stabilimento, cantina, deposito all'ingrosso od esercizio di vendita, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, entro cinque giorni dalla data di ricezione della segnalazione da parte dell'organo inquirente.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità - prosegue il senatore Foschi - e quando risulti l'esistenza di un potenziale pericolo per la salute pubblica, il sindaco ordina la chiusura definitiva dello stabilimento o cantina o dei reparti di produzione e di vendita.

Si tratta di tutelare in tal modo sia la stragrande maggioranza dei produttori vinicoli onesti, interessati a compiere ogni sforzo necessario sul piano della qualità e della competitività per mantenere la loro presenza negli aggressivi mercati mondiali, sia i cittadini consumatori, che chiedono garanzia di genuinità.

Rilevato quindi che si tratta di un provvedimento a «costo zero» (non si richiedono risorse finanziarie), che rafforza l'immagine di un settore produttivo, il senatore Foschi si avvia alla conclusione prendendo atto del parere favorevole espresso dalla Commissione giustizia ed auspicando che pervenga presto il parere della Commissione affari costituzionali per consentire l'accelerazione dell'iter del provvedimento, di cui auspica il trasferimento in sede deliberante.

Seguono brevi interventi del senatore BORRONI e del presidente MICOLINI su aspetti procedurali e quindi il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(R 029 0 00, C 09ª, 0006)

Il presidente MICOLINI avverte che la seduta prevista per domani non avrà più luogo.

La Commissione tornerà a riunirsi martedì 12 ottobre ore 15,30 e mercoledì 13 ottobre ore 15,30 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 956. Al termine della seduta di martedì si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

177ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Artioli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme sul sistema di certificazione (1143-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri; Strada; Patria ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

Il PRESIDENTE relatore riassume brevemente l'andamento della discussione pregressa sottolineando che gli emendamenti 2.1, 3.1, 6.1 e 8.0.1, già presentati dal senatore Citaristi nella precedente seduta, si muovono nella prospettiva di creare un sistema di certificazione coerente con la normativa europea e adeguato alle aspettative delle imprese.

La senatrice TADDEI auspica che la Commissione introduca modifiche limitate, tali da consentire una convergenza con l'omologa Commissione presso l'altro ramo del Parlamento, e la sollecita conclusione del tormentato *iter* del provvedimento.

Il sottosegretario ARTIOLI rileva che la sospensione votata dalla Commissione nella precedente seduta si è rivelata quanto mai opportuna poichè ha consentito, secondo l'auspicio e l'impegno dell'Esecutivo, di pervenire a formulazioni normative sulle quali

potrebbe manifestarsi il consenso di entrambi i rami del Parlamento. Esprime, poi, parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 8.0.1, illustra l'emendamento 3.2 del Governo, di mediazione tra l'impostazione del Senato e quella della Camera dei deputati. Chiede infine al senatore Citaristi di ritirare gli emendamenti 3.1 e 6.1.

Il senatore CITARISTI, aderendo alla richiesta del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 3.1 e 6.1.

Il PRESIDENTE relatore illustra il subemendamento 3.2/1; rispondendo a una richiesta di chiarimento del senatore CHERCHI, precisa che esso intende evitare che il divieto di lucro sia vincolante per tutti gli operatori privati.

Il sottosegretario ARTIOLI rileva che l'esclusione del fine di lucro è connessa alla funzione di pubblico interesse che gli organismi di accreditamento sono chiamati a svolgere, peraltro confermata dalla previsione di una autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro dell'industria.

Secondo il senatore CHERCHI nell'esame della questione occorre rifarsi alle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Essa, infatti, ha sottolineato che, nella formulazione dell'articolo 3 proposta dalla Camera dei deputati, viene investito il diritto di stabilimento, che risulterebbe leso qualora il legislatore nazionale ponesse ulteriori restrizioni all'attività dei soggetti privati. Pur convenendo con l'esigenza di porre l'accento sulla funzione di accreditamento come servizio pubblico, ritiene che debba comunque essere risolta la questione connessa a una diversa interpretazione del diritto comunitario.

Dopo che i senatori CITARISTI e TADDEI si sono dichiarati favorevoli al subemendamento formulato dal presidente de Cosmo, il sottosegretario ARTIOLI ribadisce la propria posizione: si dichiara pertanto contrario al subemendamento.

Il senatore TURINI, con riferimento all'articolo 1, dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti 2.1 e 8.0.1, nonché al subemendamento 3.2/1.

Si passa alla votazione.

Il senatore TURINI con riferimento all'articolo 1, auspica che venga fissato un termine certo per il rilascio delle certificazioni, decorso il quale si ricorra all'istituto del silenzio-assenso.

Il sottosegretario ARTIOLI fa presente che il disegno di legge n. 1508, attualmente all'esame del Senato, reca disposizioni volte a snellire le procedure burocratiche e a ridurre i termini assegnati all'amministrazione per rispondere alle richieste dei privati.

Viene quindi approvato l'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione unanime approva il nuovo testo dell'articolo 2.

Con l'astensione del senatore GRANELLI e il voto contrario del senatore BALDINI è quindi approvato il subemendamento 3.2/1. Il PRESIDENTE relatore avverte che pertanto risulta preclusa la prima parte dell'emendamento 3.2, mentre la seconda parte dello stesso emendamento, interamente riprodotiva del testo licenziato dalla Camera, non verrà messa in votazione.

Viene quindi approvato l'articolo 3 con la modifica accolta.

La Commissione, poi, con distinte votazioni, approva gli articoli 6, 7 e 8 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, viene quindi approvato all'unanimità l'emendamento 8.0.1.

Intervenendo per dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso, il senatore PERIN preannuncia l'astensione del Gruppo della Lega Nord che, pur avendo apprezzato le modifiche introdotte, ritiene il disegno di legge inadeguato: infatti le divergenze registratesi tra Camera e Senato, in materia di interpretazione della normativa comunitaria, non contribuiscono certo a fare chiarezza, nonostante all'Italia spetti un triste primato nella falsificazione dei marchi e nei livelli qualitativi di alcune produzioni, talora eccessivamente scadenti.

Il senatore TURINI, pur manifestando gravi preoccupazioni per la lentezza delle procedure burocratiche e i vincoli che gravano soprattutto sulla piccola e media impresa, anche per quel che riguarda le certificazioni di qualità, rileva che il disegno di legge in titolo, con le modifiche testè approvate, costituisce un passo in avanti e pertanto annuncia il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Il PRESIDENTE relatore, a nome della Commissione, espressa soddisfazione per il positivo impegno di tutti gli intervenuti nella discussione, auspica che il Sottosegretario Artioli, anche presso l'altro ramo del Parlamento si adoperi con altrettanta efficacia al fine di consentire la definitiva approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario ARTIOLI, preso atto dell'invito rivoltole dal Presidente, assicura l'impegno del Governo nel senso indicato dalla Commissione.

Viene infine posto in votazione il disegno di legge nel suo complesso che, con l'astensione del gruppo della Lega Nord, viene approvato da tutti gli altri componenti della Commissione con le modifiche precedentemente accolte.

La seduta termina alle ore 10,30.

178ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 10ª, 0052)

Il presidente de COSMO avverte che il sottosegretario Artioli ha chiesto di rinviare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della Commissione a causa di un concomitante impegno presso l'altro ramo del Parlamento. Propone pertanto che, ove la Commissione concordi, l'espressione del parere sugli atti del Governo abbia luogo in una delle sedute già convocate per domani, giovedì 7 ottobre.

Convieni unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI**Norme sul sistema di certificazione (1143-B)****Articolo 3**

Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o privati che operino senza scopo di lucro. Tali soggetti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie e dalle norme tecniche europee in materia e devono garantire la competenza, l'autonomia e l'indipendenza dei propri organi tecnici, nonché la massima trasparenza e obiettività nell'esercizio dell'attività di accreditamento».

3.2

IL GOVERNO

Il primo periodo dell'emendamento 3.2 è sostituito dal seguente: «2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o privati che operino in forma singola o associata; qualora l'associazione venga costituita tra soggetti pubblici essa deve essere senza scopo di lucro.

3.2/1

DE COSMO, TURINI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

133ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVATTA

Intervengono il ministro per le politiche comunitarie Paladin e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1993 (1381)
(Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 15 settembre 1993.

Il presidente COVATTA non essendovi richieste di interventi in discussione generale, dà la parola al ministro Paladin.

Il ministro PALADIN dichiara di condividere parte delle osservazioni critiche effettuate dal relatore nei confronti del provvedimento in titolo che, tuttavia, possono essere forse superate dalle proposte di modifica presentate dal Governo stesso all'atto in discussione. Si sofferma quindi in particolare sulle osservazioni del relatore in merito all'allegato B del provvedimento, facendo presente che il Governo ha lasciato in bianco tale allegato per una questione di rispetto delle prerogative parlamentari, lasciando al Parlamento la facoltà di decidere quali direttive dovessero farne parte. Per quanto riguarda poi la salvaguardia delle condizioni più avanzate dell'ordinamento interno rispetto alle direttive comunitarie, sottolinea che il principio è sancito dal trattato di Maastricht. Ritiene tuttavia di potersi impegnare circa la salvaguardia concreta del principio stesso nell'ordinamento nazionale. Sulla questione sollevata dal relatore circa l'articolo 2, comma 1, lettera d) del provvedimento relativo ai criteri per il sistema sanzionatorio, si impegna a riferire, per una questione di competenza, al ministro Conso, sottolineando la necessità per il Ministero della giustizia di mantenere

sotto il proprio controllo la materia al fine di svolgere un'efficace azione di coordinamento. Quanto al problema riguardante la delega legislativa scaduta il 5 settembre 1993 in relazione alle otto direttive in materia di sicurezza e igiene, il ministro Paladin fa presente che il Governo ha presentato un emendamento volto alla proroga di quel termine. In merito infine alla questione relativa all'articolo 29, comma 3, nel quale è stata inserita anche una direttiva indicata nell'articolo 43, comma 1 della legge n. 142 del 1992, il Ministro dichiara la disponibilità del Governo a considerare qualunque suggerimento della Commissione.

Il senatore SMURAGLIA chiede chiarimenti sull'emendamento riguardante la proroga del termine di recepimento delle direttive in materia di sicurezza, sottolineando che l'interesse del Parlamento è a favore di una celere azione del Governo e quindi di un periodo non troppo esteso per tali adempimenti con la previsione altresì di un termine più ampio da concedere alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato per l'espressione del parere.

Il ministro PALADIN fa presente che l'emendamento ricordato è stato presentato alla 1ª Commissione e il periodo concesso al Parlamento per l'espressione del parere è di 40 giorni, mentre al Governo viene concesso un anno per il recepimento delle direttive. Rispetto alle direttive per le quali il termine per il recepimento è già scaduto, ritiene tuttavia che il Governo possa abbreviare i tempi rispetto a quelli che gli vengono concessi.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di redigere un parere favorevole con osservazioni.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che le sedute già fissate per oggi, 6 ottobre 1993, alle ore 15,30 e domani, 7 ottobre 1993, alle ore 9,30 non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 10,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

87^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CONDORELLI

Interviene il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali PALADIN.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Il ministro PALADIN risponde all'interrogazione 3-00797 dei senatori Martelli ed altri. Egli fa presente che la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nell'ambito dell'attività istruttoria che le è demandata, si avvale della possibilità di istituire gruppi di lavoro a composizione mista, tra funzionari dello Stato e delle regioni, per l'esame preliminare di carattere «tecnico» delle questioni e dei documenti che sono portati al vaglio della Conferenza stessa. Tale attività istruttoria non esclude, nè in alcun modo limita, le valutazioni e le determinazioni che i Presidenti delle regioni e delle province autonome vorranno assumere nel corso delle sedute della Conferenza.

In ordine alla composizione di tali gruppi, il ministro Paladin precisa che la Segreteria non formula alcuna cernita dei funzionari da invitare, ma estende l'invito a tutte le regioni perchè designino - se lo ritengono - un proprio rappresentante. Ciò a meno che non sia la Conferenza dei Presidenti ad indicare la composizione di una specifica delegazione, Ma anche in questa ipotesi, la Segreteria informa comunque la Conferenza dei Presidenti delle date e degli orari degli incontri programmati, così che tutti i Presidenti possano esserne informati. È prassi costante della Segreteria della Conferenza Stato-regioni, comunque, di non escludere dalle riunioni tecniche-miste alcun rappresentante regionale che si presenti anche se non incluso espressamente nella delegazione. Il risultato del lavoro è portato a conoscenza, a cura della Segreteria stessa, della Conferenza dei Presidenti e dei componenti la Conferenza Stato-regioni.

Nella fattispecie oggetto dell'interrogazione, la Conferenza dei Presidenti ha indicato, con propria lettera, le regioni che dovevano far parte del gruppo tecnico per l'esame del progetto di piano sanitario 1994-1996. Delle riunioni del gruppo è stata data notizia alla Conferenza dei Presidenti; i risultati del lavoro saranno posti al vaglio, oltre che della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza dei Presidenti.

In sede di replica il senatore MARTELLI si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal Ministro, ribadendo che le regioni non intervenute nel Comitato ristretto della Conferenza Stato-regioni, non sono state messe nella condizione di partecipare ai lavori con i propri membri, poichè non sono state informate della riunione stessa. Conseguenza di tale esclusione è stata che nel Piano sanitario nazionale è stata privilegiata, quanto l'organizzazione dei trapianti, l'area del Nord Italia, essendo stata caldeggiata l'individuazione a Milano della sede del centro di riferimento nazionale, anzichè a Roma, presso l'Istituto superiore di sanità.

Il ministro PALADIN, ad integrazione della risposta testè resa, informa che il comitato ristretto terrà un'ultima riunione domani, giovedì 7 ottobre ed in quella sede si potrà verificare la volontà delle Regioni di intervenire per poter esprimere le proprie valutazioni. Va comunque considerato che le stesse, in altra occasione, avevano espresso delle perplessità sull'utilità del confronto in merito ad un provvedimento che, non essendo corredato della necessaria copertura finanziaria, rischierebbe di non avere pratica attuazione.

PROPOSTA DI TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DEI SEGUENTI DISEGNI DI LEGGE:

Condorelli ed altri. - Norme per l'accertamento della morte (421)

Deputati Borra ed altri. - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte (1366), approvato dalla Camera dei deputati

Il presidente CONDORELLI propone che, sulla base di intese intercorse fra tutti i Gruppi, la Commissione richieda il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante.

Il senatore DIONISI, nell'esprimere il voto favorevole di Rifondazione comunista, richiama l'attenzione della Commissione in ordine alla necessità che durante l'esame dei provvedimenti riguardanti una delicata materia, come l'accertamento della morte, vi sia una particolare riflessione circa il regime delle garanzie che devono circondare l'intera normativa.

Quindi la Commissione unanime delibera di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante.

SU UNA PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA(R 048 0 00, C 12^a, 0002)

Il presidente CONDORELLI informa la Commissione che gli è stata rappresentata dal presidente Marinucci Mariani l'esigenza di avviare una indagine conoscitiva, diretta ad acquisire dati informativi sui criteri e metodi in base ai quali intende operare la Commissione unica del farmaco, nel procedere alla riclassificazione dei farmaci di cui all'articolo 17, comma 2, del disegno di legge n. 1508. L'indagine conoscitiva potrebbe prevedere l'audizione dei membri della anzidetta Commissione unica, oltrechè del Ministro della sanità e di eventuali responsabili di servizi del Ministero della sanità. Rileva quindi la particolare rilevanza di questa iniziativa, in considerazione dei delicati compiti di classificazione dei farmaci attribuiti alla Commissione unica del farmaco.

Il senatore DIONISI, nel dichiarare il proprio consenso, propone altresì che detta indagine venga svolta dando pubblicità ai lavori mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo interno.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione all'unanimità delibera lo svolgimento dell'indagine anzidetta ed incarica il presidente Marinucci Mariani di chiedere la prescritta autorizzazione alla Presidenza del Senato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema del Piano sanitario nazionale per gli anni 1994-1996**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Esame e rinvio)

(R 139 B 00, C 12^a, 0007)

Riferisce alla Commissione il senatore PULLI. Egli, in via preliminare, sottolinea il dato positivo che finalmente il Parlamento è chiamato a pronunciarsi su un atto di particolare rilevanza. È apprezzabile la scelta del Ministro della sanità di aver strutturato il Piano partendo dalla enunciazione dei principi che devono ispirare la sanità pubblica nonché il sistema sanitario nazionale, definendo poi gli obiettivi che sono agganciati a quelli generali e più particolarmente europei dell'Organizzazione Mondiale della sanità. Il Piano affronta, dopo dette premesse di ordine generale, le questioni più specifiche ed in questo ambito prende in considerazione i progetti-obiettivo in materia di tutela materno-infantile e di tutela della salute degli anziani, senza tuttavia prevederne il funzionamento che, secondo le dichiarazioni rese dal Ministro della sanità in sede di discussione della manovra finanziaria per il 1994, è preferibile venga individuato nella sede appropriata. Si sofferma quindi sulle azioni programmate in materia di trattamento di alcune patologie emergenti, citando la prevenzione e la cura delle malattie oncologiche, i trapianti d'organo, nonché l'assistenza ai pazienti nefropatici cronici. Rileva in proposito che gli indirizzi indicati nel Piano, per questa parte, possono costituire un utile punto di riferimento per la Commissione che nel corso dei suoi lavori ha avuto

modo di occuparsi di tali delicate materie. Quanto agli indirizzi del Piano relativi alla formazione del personale, il relatore Pulli osserva che il punto è estremamente importante, in quanto viene efficacemente sottolineata l'esigenza che il personale sia adeguatamente qualificato ai fini dell'efficienza del Servizio sanitario. Ritiene comunque necessario un chiarimento da parte del Ministro della sanità in ordine ai rapporti fra manovra finanziaria e Piano sanitario nazionale, dal momento che non sono indicate le risorse finanziarie, senza le quali non è possibile attuare il piano.

In conclusione osserva che l'impostazione generale del Piano sanitario nazionale afferma la volontà di trasferire alle Regioni anche incisive funzioni decisionali in ordine alla programmazione ed alla pianificazione in materia sanitaria. Tuttavia questo intendimento si scontra con una realtà che vede le regioni impreparate a svolgere efficacemente i propri compiti istituzionali e pertanto sarebbe opportuno prevedere anche un livello centrale di coordinamento delle attività e soprattutto strumenti di interventi sostitutivi da parte del Governo in caso di inattività delle regioni, in modo tale che gli obiettivi del Piano non rimangano lettera morta.

Il seguito dell'esame del provvedimento in titolo è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 12ª, 0014)

Il presidente CONDORELLI informa che l'ordine del giorno della seduta prevista per domani giovedì 7 ottobre alle ore 15,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1517, concernente: «Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base».

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

112ª Seduta

Presidenza del Presidente

GOLFARI

*Interviene il sottosegretario alla Protezione civile Riggio.**La seduta inizia alle ore 15,15***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A 007 0 00, C 13ª, 0016)

Dopo che il senatore GIOLLO ha manifestato apprezzamenti per il comportamento tenuto dal presidente Golfari durante l'esame in Assemblea del disegno di legge n. 1501, ha la parola il sottosegretario RIGGIO, che smentisce talune dichiarazioni di stampa su una presunta sua volontà di introdurre una tassazione *ad hoc* in occasione delle alluvioni: al di là di ogni fraintendimento delle dichiarazioni rese alla stampa, il Sottosegretario in seduta si è soltanto impegnato a sottoporre ai Ministri incaricati del controllo sul sistema assicurativo l'opportunità di valutare politicamente le istanze parlamentari volte ad introdurre con delega al Governo un sistema di risarcimento assicurativo dei danni da calamità naturali.

Il presidente GOLFARI dà atto al Sottosegretario di non aver espresso posizione diversa da quella di una benevola attenzione nei confronti dei disegni di legge pendenti in Parlamento in materia di delega al Governo sui risarcimenti dei danni da calamità naturali: ogni altra interpretazione deriva da fraintendimenti di stampa, nonchè dal riflesso condizionato di chi non intende abbandonare un sistema di facile erogazione di fondi pubblici, in luogo di provvedere con un diverso approccio alla prevenzione dei danni mediante assicurazione.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Dibattito sulle comunicazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio onorevole Vito Riggio sulle misure adottate per fronteggiare l'emergenza delle alluvioni in alcune regioni del Nord

(Seguito e conclusione)

(R 046 0 03, C 13ª, 0010)

Il presidente GOLFARI dichiara aperta la discussione sulle comunicazioni rese dal sottosegretario nella seduta di ieri.

Si apre la discussione, in cui il senatore SCHEDEA dichiara che l'azione preventiva del dissesto idrogeologico è particolarmente necessaria in alta montagna: già nel luglio 1992 era stata sollecitata in tutte le sedi competenti una maggiore attenzione ai pericoli gravanti sulla zona di Ivrea attraversata dalla Dora Baltea; invece, le recenti calamità si sono riversate sul corso del fiume ed hanno travolto un canale di sbarramento dal quale dipendono 18 mila ettari di terreno irrigato. I danni subiti dall'agricoltura avrebbero potuto estendersi anche ad importanti complessi industriali della zona, se non si fosse deciso di convogliare le acque sul canale Cavour allo scopo di evitare l'esondazione della Dora. Va infine notato che un'esondazione si è verificata ad Alagna Valsesia, compromettendone probabilmente la stagione turistica, laddove non si intervenga con tempestività: essendo poi sito a 1200 metri di altitudine, tale comune è suscettibile di possibili irrigidimenti meteorologici, per cui è necessario provvedere al più presto alle necessità della popolazione.

Interviene quindi il senatore BORATTO, secondo cui il trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni implica, per essere efficace, un sistema di rimedi in caso di inadempimento regionale: ciò può avvenire mediante l'esercizio di poteri surrogatori da parte dello Stato ovvero ponendo un limite alla spesa statale destinata alle regioni inadempienti. Al contrario, nella circostanza in esame si è provveduto a stanziare ancora una volta 180 miliardi per interventi straordinari a tutela della pubblica e privata incolumità, senza quell'inversione di tendenza che può derivare soltanto da una profonda conoscenza dell'eziologia dei fenomeni calamitosi. Se infatti si tratta di mancanza di manutenzione ordinaria, è particolarmente grave che il medesimo tipo di alluvione si sia verificato nella stessa località a distanza di un anno; se invece la calamità deriva da carenza strutturale di interventi idrogeologici, è necessario attivare interventi preventivi dei danni che potrebbero verificarsi in futuro.

La senatrice DANIELE GALDI, sottolineato come sia pericolosa la diffusione di notizie non vere, manifesta preoccupazione per i tempi lunghi richiesti per l'adozione di una legislazione a carattere preventivo e lamenta che in tanti anni non si siano effettuati i necessari interventi a monte: nella zona di Genova la maggior parte dei danni derivano dall'incuria registratasi nella gestione del territorio. Nè sono ancora pervenuti i finanziamenti previsti dal decreto dell'anno scorso. Ritiene necessario che non si ripercorrano gli errori del passato e che si venga incontro anche alle necessità delle attività produttive che hanno subito danni rilevanti, dai quali può derivare un preoccupante impatto sull'occupazione. Sollecita, infine, la pubblicazione del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri ormai alcuni giorni or sono.

Il senatore DUJANY dichiara di aver presentato una interpellanza riguardo alle alluvioni. Le avversità atmosferiche verificatesi sono di entità particolare, difficilmente prevedibile e difficilmente contrastabile. Ritiene che il problema-chiave vada individuato nel rapporto città-campagna ed è su tale rapporto che occorre incidere, come sta

facendo la vicina Francia, ove si è aperto al riguardo un dibattito parlamentare.

Il senatore ANDREINI, rilevato il ritardo determinatosi nell'informazione alla popolazione, sottolinea la necessità che le Prefetture provvedano ad una rilevazione delle costruzioni localizzate in siti a rischio. Auspica, poi, che i decreti relativi ai danni siano in futuro tanti quanti sono le regioni colpite, onde evitare la tentazione di agganciare ai provvedimenti di emergenza una serie di altri interventi a contenuto non omogeneo.

Il senatore LEONI, ritenuto che le informazioni apparse sulla stampa circa la mancata inclusione della Lombardia nel decreto siano erranee, rileva come in taluni casi si verificano ritardi di anni nel versamento dei risarcimenti da parte dello Stato. Occorre dare una risposta ai danneggiati ed andare poi in direzione di una legge-quadro.

Il senatore LUONGO chiede al rappresentante del Governo di fornire le indicazioni tecniche provenienti dai Servizi tecnici e dalle Autorità di bacino; sarebbe inoltre necessario sapere come sono state effettuate le valutazioni dei danni. Ritiene necessario un serio impegno del Governo per la concreta attuazione della legge n. 183 del 1989, mettendo così in atto un'attività di prevenzione, la sola in grado di fronteggiare le calamità.

Dopo che il presidente GOLFARI ha informato la Commissione dell'incontro da lui avuto in mattinata con l'Autorità del Po, concordando un'audizione in Ufficio di Presidenza, replica il sottosegretario RIGGIO, riferendo che per il giorno 20 è previsto il completamento della valutazione dei danni. Al senatore Leoni fornisce, quindi, assicurazioni circa la non esclusione della Lombardia, ove peraltro il fenomeno si è determinato con forme diverse dalle altre regioni interessate. Vi è il problema della dotazione finanziaria del decreto, che è al momento insufficiente, mentre difficoltà si incontreranno nel reperimento di altre risorse; occorre poi stabilire la quota di danni che lo Stato intende accollarsi in relazione alle risorse disponibili e al riguardo sollecita la Commissione a fornire indicazioni.

Si sofferma, poi, sul problema delle costruzioni nell'alveo dei fiumi che regioni ed enti locali non hanno saputo contrastare: in proposito occorre individuare le responsabilità ed intervenire per evitare il ripetersi di situazioni analoghe per il futuro. Dichiarò di aver fatto elaborare dai tecnici del CNR una scheda relativa alle azioni che a livello regionale occorre mettere in atto per prevenire le alluvioni; si rende, però, necessaria una maggiore collaborazione da parte delle medesime regioni.

Quanto al decreto in corso di presentazione, ritiene che la sua concreta attuazione non debba far capo al Dipartimento per la protezione civile, la cui competenza deve correttamente limitarsi agli interventi di emergenza.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli anticendio da parte della Protezione civile (1518)

(Esame)

Il senatore MONTRESORI, relatore facente funzioni, dichiara che il disegno di legge n. 1518 costituisce una risposta concreta all'emergenza degli incendi boschivi, già preannunciata nell'agosto scorso: la necessità di adeguare la flotta aerea ed elicotteristica impone l'acquisto di quattro nuovi *Canadair* (del costo di 30 miliardi cadauno) e di due elicotteri (del costo di 5 miliardi cadauno). La spesa complessiva di 130 miliardi è erogata in deroga alle procedure ordinarie di contabilità pubblica, in considerazione della peculiarità dell'acquisto di aeromobili il cui mercato non versa in situazione di concorrenza.

L'attribuzione ad una società pubblica della gestione degli aeromobili rende superflua l'adozione di ordinanze *ad hoc*, per cui chiede ragione al Governo della loro previsione; dà infine brevemente conto del parere condizionato pervenuto dalla Commissione bilancio, al quale intende dare adempimento presentando apposito emendamento.

Si apre la discussione generale, in cui il senatore BORATTO richiede quali siano i criteri di dislocamento dell'attuale flotta aerea di spegnimento degli incendi.

Il senatore LEONI esprime disaccordo sui criteri di gestione e di composizione della flotta di spegnimento degli incendi: rispetto agli aeromobili *Canadair*, ormai fuori produzione ed atti ad intervenire solo su zone pianeggianti per ottenere un intervento efficace, gli elicotteri di produzione nazionale non solo sono maggiormente adeguati ad intervenire nelle aree con particolari rilievi orografici, ma possono trasportare anche ingenti quantità d'acqua ed il loro acquisto avrebbe importanti ricadute occupazionali. Invita poi ad utilizzare, con funzioni di monitoraggio e rilevazione dei focolai di incendio, anche gli aeroclub, che potrebbero utilmente svolgere un compito di prevenzione con modesti incentivi alle scuole di volo.

Il senatore ANDREINI dichiara che il Gruppo Democratico della Sinistra concorda con l'intento di apprestare una flotta aerea antincendio comparabile con quella dei principali Stati della costa settentrionale del Mediterraneo; perplessità suscita peraltro l'utilizzazione delle procedure derogatorie di cui al comma 5, soprattutto in comparazione con la diversa decisione assunta in margine al disegno di legge n. 1501.

Replica agli intervenuti il sottosegretario RIGGIO, che nel fornire l'attuale dislocazione geografica della flotta aerea antincendio ricorda come la loro gestione sia affidata ad una società pubblica cui concorrono l'Alitalia e l'Alenia; per i sei elicotteri da consegnare nei prossimi mesi, trattandosi di CH47 militari occorre attrezzare adeguata-

mente le linee di pilotaggio, per cui apposita richiesta è stata formulata al Ministro della difesa.

I *Canadair* in corso di prenotazione sono nuovi modelli 405 turboelica, che entrano in produzione all'inizio del 1994 e vanno preventivamente richiesti per ottenere i primi due nel corso dell'anno prossimo: per questi motivi le procedure di spesa vanno rese operative al più presto, come previsto dal comma 5 dell'articolo 1. Quanto all'utilizzazione di elicotteri, è già in corso un contratto di *leasing* con la società *Augusta* per dodici elicotteri, che si aggiungono ai tredici esistenti: tale dotazione consentirà di sopperire anche alle necessità di spegnimento degli incendi nelle zone aventi particolari rilievi orografici. Anche grazie alla possibilità di dispiegare nel 1994 una flotta aerea antincendio comparabile a quella dei paesi vicini, è intervenuta la disponibilità francese all'utilizzo congiunto in Sardegna e Corsica dei mezzi aerei dei due Stati, nell'ambito dell'accordo di cooperazione italo-francese recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri.

Il relatore facente funzioni MONTRESORI presenta ed illustra l'emendamento 1.1, che, previo parere favorevole del sottosegretario RIGGIO, è approvato dalla Commissione.

Con il voto favorevole annunciato dai senatori GIOLLO e ANDREINI, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire all'Assemblea ed a procedere all'eventuale coordinamento formale, richiedendo altresì l'autorizzazione alla relazione orale ove si rendesse necessario.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTO

PROPOSTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1518

Articolo 1.

Al comma 4, sostituire le cifre: «1993-1995» con le seguenti: «1994-1996» e sostituire la cifra: «1993» con la seguente: «1994».

1.1

IL RELATORE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

La seduta inizia alle ore 16,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 008 0 00, B 55ª, 0005)

In apertura di seduta, il presidente GUALTIERI dà conto dei documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Informa quindi delle iniziative assunte, per incarico dell'Ufficio di Presidenza, in vista dello svolgimento dell'audizione di Pippo Calò, condannato per la strage del Treno Rapido 904; la relativa seduta sarà preceduta da un incontro preparatorio - aperto a tutti i commissari - con i magistrati competenti e con funzionari delle forze di polizia.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISMI, GENERALE CESARE PUCCI

(A 010 0 00, B 55ª, 0001)

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera che l'audizione del Direttore del SISMI, generale Pucci, abbia luogo in seduta segreta.

La Commissione procede quindi all'audizione del generale PUCCI, il quale risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori TABLADINI, BONO PARRINO, LORETO, ZAMBERLETTI, PIERANI e dai deputati PAPPALARDO e TORTORELLA.

Terminata l'audizione, il Presidente ringrazia il generale Pucci per il contributo fornito ai lavori della Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 18,35, riprende alle ore 18,40).

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA, SENATORE FABIO FABBRI

(A 010 0 00, B 55ª, 0001)

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del Ministro della difesa, senatore Fabio Fabbri.

Dopo un suo breve intervento introduttivo, il ministro FABBRI risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE e dei deputati PAPPALARDO e TORTORELLA.

Conclusa l'audizione, il Presidente ringrazia il Ministro per il contributo fornito ai lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 19,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente
ROMITA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 9.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL TESORO
(R.046 0 01, B 68^a, 0003)

Il Presidente ROMITA avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Fa presente che, a causa di urgenti ed indifferibili impegni governativi, il ministro Barucci non potrà partecipare alla seduta; ha delegato a rappresentarlo il sottosegretario Sacconi.

Precisa che le audizioni dei rappresentanti governativi di questa settimana e di quella passata potranno recare elementi utili alla Commissione per predisporre la relazione finale sull'attività del 1993, facendo seguito in tal modo alle relazioni già predisposte nella X legislatura; inoltre, le audizioni prima citate daranno modo ai commissari di disporre di valutazioni aggiornate per svolgere una concreta azione di vigilanza sull'operatività della legislazione in materia previdenziale e sulla correlazione fra l'attività gestionale degli organismi vigilati e le linee di tendenza degli interventi legislativi, anche tenuto conto delle proposte fortemente innovative contenute nel disegno di legge finanziaria 1994 e nel relativo provvedimento collegato.

Invita quindi il sottosegretario Sacconi a prendere la parola.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro, SACCONI, in ordine alle prospettive del sistema pensionistico pubblico, rileva che sono presenti spinte assai forti per l'espansione della spesa nel settore, traenti origine sia dall'invecchiamento della popolazione, sia dalla progressiva evoluzione dei sistemi pensionistici; vi sono poi ostacoli per il finanziamento della spesa, poichè i livelli delle aliquote contributive non sono facilmente suscettibili di ulteriori maggiorazioni, in presenza di notevoli

difficoltà per ricorrere al sistema tributario generale a causa della già alta pressione complessiva.

Sottolinea, in seguito, che l'atteso processo di stabilizzazione della spesa pensionistica rispetto al prodotto interno lordo, derivante dalla riforma di recente varata, non produce ancora i suoi effetti, in quanto le modifiche introdotte non garantiscono nel breve termine significativi risparmi.

Un forte limite per ottenere consistenti risparmi è costituito dalla possibilità di accedere al pensionamento anticipato con 35 anni di anzianità contributiva nel settore privato, mentre nel settore pubblico l'anzianità contributiva richiesta è addirittura inferiore, e ciò pone l'Italia in una situazione del tutto diversa da quella di altri paesi europei.

Ricordato il contenuto della normativa contenuta nel provvedimento di accompagnamento al disegno di legge finanziaria 1994, attualmente all'esame del Parlamento, rileva in particolare che il meccanismo di correzione degli importi delle pensioni anticipate introdotto per i dipendenti pubblici risponde ad esigenze di carattere finanziario ed equitativo. Infatti, le pensioni anticipate assicurano ai beneficiari, rispetto ai pensionati di vecchiaia con eguale anzianità contributiva e retribuzione pensionabile, un flusso di reddito superiore in relazione alla più elevata «speranza di vita» al momento del pensionamento, con una conseguente redistribuzione di reddito a favore dei primi.

Tale disparità è destinata ad aggravarsi nel settore privato con l'aumento graduale dell'età pensionabile, mentre la modifica proposta dal Governo potrebbe impedire ai beneficiari delle pensioni anticipate un assorbimento di risorse superiori al contributo che essi danno, in età attività, al finanziamento del sistema.

Per quanto riguarda la gestione dell'INPS per il 1994, precisa che è previsto un apporto dello Stato per 66.800 miliardi, risultanti dalla differenza tra la proiezione delle esigenze finanziarie a legislazione vigente pari a 70.500 miliardi e l'importo degli effetti riduttivi sul fabbisogno INPS, valutati in 3.700 miliardi, derivanti dalla manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio.

Si deve, però, notare che la stima del fabbisogno tendenziale per il 1994 era stata costruita sulla base del consuntivo 1992 e dell'andamento dei flussi di cassa dei primi sei mesi del 1993, e teneva conto degli effetti positivi che sarebbero scaturiti dall'introduzione della *minimum tax* e da altre misure correttive, scontando inoltre una crescita del monte imponibile contributivo del 4,4 per cento.

Invece, l'andamento della gestione di cassa 1993, secondo i dati del mese di agosto, si sta profilando peggiore di quanto rilevato nello scorso giugno, sia per la crescita pressochè nulla del gettito contributivo da lavoro dipendente, sia per il mancato introito della *minimum tax* e della tassazione di tutti i redditi di impresa: ciò determina, insieme ad una crescita della spesa pensionistica superiore alle previsioni a causa delle riliquidazioni delle pensioni nel settore autonomo, un peggioramento del fabbisogno 1993, interamente proiettabile all'anno seguente.

Va poi considerato che l'andamento dell'occupazione e le possibili misure restrittive sui trattamenti di anzianità fanno pensare ad un ulteriore peggioramento del fabbisogno 1994, a causa di ridotta crescita del monte retributivo e di una maggiore propensione al pensionamento.

Ricordo il contenuto del decreto-legge istitutivo dell'INPDAP 12 agosto 1993, n. 308, si sofferma sulla situazione patrimoniale degli enti in esso confluiti, con i relativi risultati economici e le previsioni di cassa predisposte per il quadriennio 1993-1996, sottolineando in particolare che i risultati finanziari di ciascun ente - ENPAS, INADEL, ENPDEDP e Casse Mintesoro - sono stati stimati considerando gli effetti della legge n. 438 del 1992, che ha inciso essenzialmente sulla spesa pensionistica; è stato, inoltre, considerato per il 1993 un effetto positivo sulla spesa per le prestazioni istituzionali dell'ENPAS e dell'INADEL a causa del blocco delle pensioni di anzianità.

Fornisce poi, per gli enti prima citati, le stime di cassa aggiornate al mese di ottobre 1993, specificando che è previsto un disavanzo totale di 2.282 miliardi; i risultati negativi vengono riassorbiti dalle disponibilità esistenti presso i conti correnti di tesoreria, mentre per l'ENPAS e l'INADEL le stime non comprendono gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sulla buonuscita.

Ricordato il contenuto delle norme per il personale della direzione generale delle Casse di previdenza presso il Ministero del tesoro previste nel decreto-legge n. 308 del 1993, ritiene che la questione più rilevante riguardi l'attuazione dei provvedimenti relativi al profilo organizzativo ed alla struttura periferica dell'INPDAP, tenendo anche conto delle previsioni della legge di riforma delle predette Casse n. 274 del 1991.

Si sofferma successivamente, in maniera dettagliata, sulla normativa proposta dal Governo con l'articolo 5 del disegno di legge di accompagnamento, specificando che per le gestioni liquidatorie non è possibile attualmente indicare tempi certi per la conclusione dei vari procedimenti, che appaiono di varia complessità essendo prevista la partecipazione di soggetti privati e pubblici.

Precisa che risultano destinatari dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato soltanto l'ENPALS e l'ENAPS, ente non rientrante fra quelli vigilati dalla Commissione: il primo per 61 miliardi, a titolo di quota assistenziale delle pensioni erogate, ed il secondo per 580 milioni, risultanti dal cinque per cento dei proventi derivanti dai biglietti nei musei statali. Mentre il trasferimento all'ENPALS permanerebbe anche dopo la sua soppressione, quello riferito all'ENAPS potrebbe essere soppresso se si accertassero economie derivanti dall'accorpamento con altri enti.

Osserva anche che i principi informativi della legge di riforma dell'INPS e dell'INAIL n. 88 del 1989 possono trovare applicazione solo nei confronti di quegli organismi le cui dimensioni sono in qualche modo assimilabili a quelle di tali enti: pertanto, solo per talune parti la legge n. 88 potrà essere estesa ad altri organismi, considerando che essa è stata superata parzialmente dalla successiva legislazione, in particolare dal decreto-legge n. 308 del 1993 istitutivo dell'INPDAP, che stabilisce per la prima volta la separazione degli organi di indirizzo generale da quelli di gestione.

Facendo riferimento alla normativa di cui all'articolo 22 del provvedimento di accompagnamento prima citato, osserva che essa riprende, estendendolo ad altri organismi, quanto più volte rappresentato dal Ministero del tesoro nel corso dell'esame dei bilanci INPS, dopo la constatazione che la redditività del patrimonio immobiliare era

irrisoria e talvolta addirittura negativa, per cui si era ritenuto indispensabile sollecitare l'alienazione degli immobili con scarsa o nulla redditività.

Quanto agli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione da parte degli enti previdenziali, ricorda la rilevanza delle disponibilità da investire, che ammontano complessivamente negli ultimi anni a circa seimila miliardi, ed i contenuti della normativa emanata negli ultimi anni in materia: sulla base di tali considerazioni, andrebbe valutata la possibilità di delegificare l'intera materia, demandando alla Presidenza del Consiglio, su proposta dei Ministeri del lavoro, del tesoro e del bilancio, la facoltà di disporre gli interventi ritenuti necessari.

È evidente che il ricorso all'atto amministrativo consentirebbe, attraverso una visione globale ed aggiornata, di valutare annualmente le esigenze del settore e di indirizzare gli enti previdenziali verso impieghi proficui, visto l'obbligo che essi hanno di costituire congrue riserve per garantire l'erogazione delle prestazioni future.

Ricordato che il deposito vincolato riguarda tutti gli enti previdenziali del settore pubblico allargato con esclusione di quelli sottoposti alle norme sulla tesoreria unica, fa presente che l'introduzione di tale misura è stata dettata da esigenze di risanamento della finanza pubblica, cui gli enti previdenziali sono chiamati a contribuire, senza che venisse compromessa la possibilità di far fronte al pagamento delle prestazioni istituzionali e delle spese di funzionamento.

Tale deposito assicura agli enti un rendimento lordo dell'otto per cento, pari a quello garantito a tutti gli enti che intrattengono conti correnti fruttiferi presso la tesoreria statale, notevolmente superiore al rendimento degli investimenti immobiliari.

Non viene compromesso del resto neanche l'equilibrio tecnico-finanziario, in quanto nella maggioranza degli enti vige il sistema a ripartizione, integrato da una riserva pari mediamente a due annualità di prestazioni, per assicurare elasticità alla gestione.

Anche se prevalessse il sistema a capitalizzazione, non vi sarebbe alcun problema in quanto le riserve risultano investite indistintamente fra i diversi elementi del patrimonio, tra cui dal 1993 figurerà anche il deposito vincolato in tesoreria, che può essere smobilizzato - dopo gli investimenti mobiliari - per fronteggiare il pagamento delle prestazioni istituzionali.

Fatto riferimento alle resistenze di alcuni enti di cui si è avuta eco negli ultimi giorni, precisa che sono già stati versati 1.231 miliardi, destinati ad accrescersi nel breve periodo con versamenti di quegli enti che hanno comunicato una momentanea carenza di liquidità.

Ritiene, poi, che i fondi pensionistici di natura privata si siano sviluppati al di fuori di un quadro legislativo chiaro e definito, essendo riferibile il loro modesto sviluppo sia all'assenza di regolamentazione sia agli elevati livelli di copertura della previdenza pubblica, nonché alla presenza dell'istituto del trattamento di fine rapporto, negli altri paesi, invece, accanto al trattamento obbligatorio di pensione è previsto soltanto quello integrativo, erogato sotto forma di rendita dai fondi pensione o di indennità in capitale.

In seguito all'approvazione dei recenti provvedimenti in materia pensionistica, i principali fattori in grado di determinare un impatto significativo sulla crescita dei fondi pensionistici sono rappresentati, oltre che dalla riduzione del grado di copertura della previdenza obbligatoria per i giovani, dalle norme del decreto legislativo n. 124 del 1993 sulla previdenza complementare, tra cui quelle fiscali e quelle inerenti l'incentivo all'utilizzazione del trattamento di fine rapporto come canale di finanziamento degli schemi complementari.

Di conseguenza, il trattamento fiscale riservato a tale settore non poteva non risentire delle attuali esigenze della finanza pubblica: pur con una restrizione degli incentivi fiscali previsti dalla normativa precedente, il decreto prima citato tende a costruire l'importo dei futuri fondi pensione incentivando soprattutto, anche fiscalmente, lo smobilizzo del trattamento di fine rapporto.

È quindi evidente che il futuro sviluppo dei fondi pensione risulta strettamente connesso ai risultati del confronto che, nell'ambito dei prossimi accordi contrattuali, sarà svolto dalle parti sociali, anche per individuare i possibili spazi operativi.

La senatrice PELLEGGI ringrazia il sottosegretario Sacconi per la vastità e la completezza delle considerazioni e dei dati espressi, anche in riferimento al contenuto fortemente innovativo della normativa del disegno di legge finanziaria 1994 e del relativo provvedimento collegato.

Rilevata la necessità di ridefinire il calcolo del gettito contributivo e della spesa previdenziale complessiva per il corrente anno, si sofferma sulle possibili razionalizzazioni dei finanziamenti per la spesa pensionistica, sottolineando in particolare che si deve pervenire ad una generale riforma della contribuzione, lasciando al passato il continuo ricorso alle riduzioni delle prestazioni, con notevoli sacrifici per gli utenti.

Quanto all'INPDAP, è necessario quantificare esattamente i crediti facenti capo a ciascuno dei quattro enti interessati, avviando nel contempo una decisa azione di recupero e di semplificazione delle procedure di contenzioso.

Ritiene, altresì, indifferibile pervenire ad un'adeguata e dettagliata conoscenza delle spese previdenziali complessive del settore statale: sarebbe opportuno istituire un fondo previdenziale *ad hoc* per disporre di un quadro di riferimento certo e di previsioni di spesa esattamente definite, pur essendo cosciente che tale obiettivo sarà raggiungibile soltanto dopo un adeguato periodo di transizione.

Svolge poi una serie di considerazioni sulle proposte governative in materia di soppressione ed accorpamento di alcuni enti, ricordando che nella prima stesura dell'elenco contenuto nel provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria erano originariamente compresi anche l'ENAM e l'IPOST, non compresi nella stesura definitiva. Chiede quali siano le motivazioni di ciò.

Per quanto riguarda il deposito vincolato del 25 per cento della liquidità degli enti previdenziali, mostra stupore per l'informazione distorta fornita dagli organi di stampa, poichè l'investimento delle risorse nel conto corrente fruttifero vincolato non compromette assolutamente la possibilità di far fronte al pagamento delle prestazioni

istituzionali ed alle spese di funzionamento degli organismi interessati. Del resto, se essi versassero in evidenti difficoltà potrebbero essere versate somme inferiori oppure svincolate le somme già versate, senza dimenticare che il rendimento assicurato risulta notevolmente superiore a quello degli investimenti immobiliari.

Facendo riferimento a quanto espresso in precedenza dal sottosegretario Sacconi, osserva che i programmi di razionalizzazione ed omogeneizzazione del panorama previdenziale debbono avere l'obiettivo definire un sistema previdenziale realmente equo e giusto per tutti gli utenti, senza privilegiare alcuna categoria in particolare. Non si deve pervenire, in definitiva, ad accorpamenti e soppressioni soltanto quando si registrano *deficit* gestionali dei singoli enti previdenziali.

Il Presidente ROMITA ringrazia il sottosegretario Sacconi per le notizie testè fornite, invitandolo a far pervenire alla Commissione nelle prossime settimane tutti quei documenti che il Governo elaborerà in materia di riordino del sistema previdenziale.

Svolte alcune considerazioni sul contenuto del primo comma dell'articolo 5 del disegno di legge di accompagnamento in precedenza citato, chiede ulteriori notizie in merito alla fusione di enti aventi finalità analoghe o collegate, di cui al secondo comma dello stesso articolo 5, invitando il rappresentante del Governo a far conoscere al più presto gli intendimenti e le linee guida che saranno seguiti in materia.

Riguardo poi alle dismissioni patrimoniali dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP, di cui all'articolo 22 dello stesso provvedimento, chiede di conoscere se il totale di 1.500 miliardi nel triennio 1994-1996, per ciascuno dei predetti enti, possa essere raggiunto. Chiede, inoltre, se siano già stati definiti gli schemi dei programmi di vendita.

Si sofferma in seguito sul deposito vincolato della liquidità degli enti previdenziali, affermando in particolare che si trova d'accordo sul riordinamento complessivo dell'intero settore previdenziale secondo principi di equità per non scontentare alcuna categoria di utenti. È però opportuno avere riguardo anche ai risultati ottenuti dai singoli enti sotto il profilo economico-gestionale, per far sì che essi non siano penalizzati in rapporto ad altri organismi che hanno conseguito risultati talvolta negativi.

Reputa infine necessario che qualunque nuovo disegno del panorama previdenziale, con accorpamenti o fusioni di enti, tenga altresì conto della recente normativa varata sulla previdenza complementare, in armonia con quanto avviene in altri paesi occidentali.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro, SACCONI, risponde dettagliatamente ai quesiti testè formulati, riservandosi di integrare le risposte nelle prossime settimane man mano che il Governo definirà ulteriori disposizioni in materia.

Rileva che il fabbisogno finanziario dell'INPS per il 1994 è certamente superiore alle previsioni finora effettuate, anche perchè le continue voci di una modifica della legislazione pensionistica in senso restrittivo fanno pensare che nel prossimo futuro vi sarà un consistente maggior ricorso al pensionamento anticipato.

Ritiene che gli organi istituzionali debbano far comprendere all'utenza che ogni ritardo nell'adozione di misure volte a ridurre lo squilibrio previdenziale potrebbe costituire un ulteriore elemento perchè in futuro diminuisca il livello complessivo delle prestazioni; in tale contesto, è necessario combattere con forza ed urgentemente ogni spreco e ridurre quelle attività che appaiono chiaramente disomogenee.

Consente con la senatrice Pellegatti circa l'opportunità di ipotizzare un fondo autonomo per la previdenza pubblica. Prima che si pervenga a tale importante obiettivo, è per ora opportuno completare lo studio - già avviato negli anni scorsi - per definire una sorta di bilancio parallelo relativo alla quantificazione della spesa previdenziale per i dipendenti pubblici: tale studio non è ancora terminato, ma è intenzione del Governo portarlo decisamente avanti.

Il senatore MERIGGI chiede maggiori ragguagli tecnici su tale studio per la quantificazione della spesa previdenziale pubblica.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro, SACCONI, fornisce in merito alcuni dati tecnici, riservandosi di far pervenire maggiori notizie quando lo studio sarà pressochè completato: è ferma intenzione del Governo rendere pienamente trasparenti e leggibili i conti della previdenza pubblica.

Condivide le osservazioni formulate in merito alla sostanziale disinformazione operata dagli organi di stampa sul deposito vincolato della liquidità degli enti previdenziali: le prestazioni assicurate agli utenti non sono intaccate e la remunerazione del deposito appare sufficiente. Auspica che il Governo resista di fronte alle lamentele di coloro che vorrebbero limitare la portata di tale deposito vincolato.

Ribadito che fornirà alla Commissione le notizie relative allo svolgimento delle procedure di liquidazione degli enti di cui si propone la soppressione, si sofferma sulla questione delle dismissioni patrimoniali, rilevando che permangono alcune incertezze circa le future effettive entrate, anche nella considerazione che permane lo stallo del mercato immobiliare: anche su questo punto sarà assicurata nei confronti del Parlamento la massima trasparenza.

Il Presidente ROMITA ringrazia il sottosegretario Sacconi e lo congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi domani giovedì 7 ottobre 1993, alle ore 9, per l'audizione del ministro per la funzione pubblica e per l'esame delle variazioni allo stato di previsione delle spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro per il 1993.

La seduta termina alle ore 10,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

67^a Seduta

Presidenza del Presidente
SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9,15.

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione (1519)

(Parere alla 2^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su proposta del presidente SAPORITO, la Sottocommissione rimette l'esame del disegno di legge in titolo alla Commissione in sede plenaria.

Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi (1089)

(Parere su emendamenti alla 6^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole su tutti gli emendamenti in esame.

Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (1528)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Riferisce il relatore RIVIERA, che propone di formulare un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base (1517)
(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Dopo l'illustrazione del relatore RONZANI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza.

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile (1518)
(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

La Sottocommissione esprime parere favorevole su proposta del relatore RIVIERA.

La seduta termina alle ore 9,30.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1510): *parere favorevole con osservazioni.*

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381): *parere favorevole con osservazioni.*

alla 6^a Commissione:

Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (1528), *approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.*

alla 9^a Commissione:

FOSCHI ed altri: Riordino delle norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del settore vitivinicolo (956): *parere favorevole.*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

53^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAVAN

*Interviene il ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni Pagani.**La seduta inizia alle ore 15,10.*

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 289, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria (1490)

(Parere alla 1^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

• Riferisce il presidente PAVAN ricordando che dopo che in data 22 settembre 1993 è stato espresso parere favorevole, giungono emendamenti dalla Commissione di merito. Quelli 1.1 e 2.1 sembrano ampliare la platea dei beneficiari. Il secondo emendamento 1.1, a firma Ruffino, concede una garanzia dello Stato sui crediti, e sembra comportare un onere non quantificato nè coperto. Propone pertanto di esprimere un parere contrario, per mancanza di copertura, su di esso.

Concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1499)

(Parere alla 8^a Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che premesso che sul testo è stato già fornito un parere condizionato, sono pervenuti emendamenti i quali prevedono una serie di esenzioni contributive e previdenziali senza l'indicazione di alcuna copertura finanziaria.

Il ministro PAGANI, nell'illustrare la portata del provvedimento, fa presente che l'eventuale onere riguarda un numero ridottissimo di persone.

Il presidente PAVAN propone conclusivamente di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, su tutti gli emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile (1518)

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN osservando che si tratta di decreto-legge che stanZIA 130 miliardi per l'acquisto di aeromobili antincendio. L'onere è valutato in 130 miliardi, 30 dei quali posti a carico del Fondo per la protezione civile: occorrerebbe avere dal Tesoro conferma circa la relativa capienza. I restanti 100 miliardi vengono coperti, per 50 miliardi l'anno, nel 1994 e nel 1995 con il Fondo speciale in conto capitale del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, che attualmente presenta capienza. Tuttavia il testo del decreto fa riferimento alla legge finanziaria 1993, mentre occorrerebbe spostare il riferimento stesso al 1994. Occorre valutare poi se richiedere alla Commissione agricoltura il parere sull'utilizzo in difformità. Tuttavia i mezzi in questione sono utili anche all'agricoltura. Pertanto non dovrebbero porsi problemi.

Propone quindi di trasmettere un parere favorevole condizionato al riferimento alla legge finanziaria 1994, nel presupposto che essa sia approvata nei termini in cui è stata presentata.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Istituzione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (1528), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che si tratta di fornire il parere alla Commissione finanze sul disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati e volto ad istituire il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Non vi sono oneri a carico del bilancio dello Stato.

Propone quindi di trasmettere un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pulli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381): *parere favorevole con osservazioni e condizionato all'introduzione di emendamenti;*

alla 2^a Commissione:

Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro (1459), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 9^a e 10^a riunite:

«Autorizzazione all'uso dell'alcool etilico, distillato dalle eccedenze di vino e da prodotti frutticoli e piante industriali quale additivo per la produzione della benzina verde» (26), d'iniziativa del sen. Pizzo: *parere favorevole*

alla 9^a Commissione:

«Disposizioni per l'utilizzazione del bioetanolo» (1336), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*

alla 12^a Commissione:

«Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci» (400), d'iniziativa dei senatori Perina e Rabino: *rinvio dell'emissione del parere*

«Disciplina dell'attività di informazione scientifica sul farmaco» (481), d'iniziativa dei senatori Zito ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 7 ottobre 1993, ore 9,30

Autorizzazioni a procedere

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Citaristi (Doc. IV, n. 149).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Citaristi (Doc. IV, n. 171).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Citaristi (Doc. IV, n. 211).

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 7 ottobre 1993, ore 10, 16 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, del disegno di legge:

- Interventi correttivi di finanza pubblica (1508).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 7 ottobre 1993, ore 9

In sede consultiva

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1535).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1533).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1993, n. 342, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo (1502).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1510).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 289, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria (1490).
- Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 308, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (1493).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).

- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 7 ottobre 1993, ore 9 e 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- CAPPIELLO. - Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (162).
 - PROCACCI. - Modifica delle norme in materia di maltrattamento di animali (774).
 - Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (1417) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Apuzzo; Pecoraro Scanio e Apuzzo*).
- II. Discussione del disegno di legge:
- Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica (1454) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede redigente

Discussione dei disegni di legge:

- Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi (1168).
- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (1192).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione (1519).
 - PINTO ed altri. - Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto

contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio (617).

- Sanatoria degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 153, e precedenti analoghi decreti-legge, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (1414).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati (1085).
- MOLINARI ed altri. - Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (1058).
- Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro (1459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PINTO ed altri. - Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione *ex* articolo 408 del codice civile (abrogato) (1053).

III. Esame del disegno di legge:

- Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattimento a distanza (1167).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 7 ottobre 1993, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina di un membro della Commissione nazionale per le società e la borsa.

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale».

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (1528)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
-

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 7 ottobre 1993, ore 9

Procedure informative

Interrogazioni.

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- DE ROSA ed altri. - Celebrazione dell'VIII centenario della nascita di Federico II (1401).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BRESCIA ed altri. - Celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di Federico II di Svevia (1441).
 - STRUFFI ed altri. - Costituzione del Comitato ed iniziative per l'ottavo centenario della nascita di Federico II (1462).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 7 ottobre 1993, ore 9,30

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. - Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835).
- NERLI ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (526).
- MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397).

- Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi*).
- BOSCO ed altri. - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315).
- SENESI ed altri. - Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità (1043).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini del Porto di Ancona.

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Consorzio del Ticino.

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla situazione dei trasporti e della viabilità in talune regioni italiane: seguito del dibattito sul sopralluogo in Calabria.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1499).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 7 ottobre 1993, ore 9 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale del vetro in Murano - Venezia.
- Schema di decreto concernente l'assetto organizzativo dell'ufficio competente ai sensi della legge 27 febbraio 1992, articolo 11.

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: comunicazioni del Presidente.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 7 ottobre 1993, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema del Piano sanitario nazionale per gli anni 1994-1996.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base (1517).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

Giovedì 7 ottobre 1993, ore 21

In sede referente

- Seguito dell'esame di progetti di legge recanti modifiche alla parte seconda della Costituzione.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 7 ottobre 1993, ore 9

- Audizione del Ministro del tesoro.
